

## Sindacale

- S28-24 - Comunicazione Feneal Uil e Fillea Cgil di adesione allo sciopero generale di CGIL e UIL dell'11 aprile 2024 - Feneal Uil e Fillea Cgil hanno comunicato alle Associazioni datoriali dell'edilizia l'adesione allo sciopero generale proclamato da CGIL e UIL per l'11 aprile 2024 e l'estensione per l'intera giornata di lavoro nel settore delle costruzioni
- S29-24 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di febbraio 2024 - Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto

## Fiscalità

- F23-24 - DI taglia crediti: nel dossier Ance le nuove condizioni fiscali d'interesse - L'Ance commenta l'ulteriore stretta alle opzioni per la cessione del credito e sconto in fattura collegate al Superbonus, ai bonus ordinari ed al bonus barriere architettoniche, che restano possibili solo in ipotesi limitate previste dal Decreto legge
- F24-24 - IVA al 10% per il potenziamento di una strada urbana di scorrimento – Risposta n. 80/2024 - L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i lavori di potenziamento infrastrutturale realizzati su una strada urbana di scorrimento rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria che possono beneficiare dell'aliquota Iva agevolata al 10%

## Lavori Pubblici

- LL.PP.30-24 - Anac: no all'esclusione dei concorrenti che abbiano formulato un ribasso sul compenso professionale - L'Anac ritiene che, in assenza di chiare indicazioni normative e orientamenti giurisprudenziali consolidati, non può essere disposta l'esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso sulla quota parte del compenso professionale
- LL.PP.31-24 - Caro materiali: al via l'accesso ai fondi per le opere in corso nel 2024 - Il 1° aprile si è aperta la prima delle quattro finestre temporali per accedere ai fondi destinati all'aggiornamento dei prezzi per i lavori eseguiti nel corso del 2024. Le stazioni appaltanti devono presentare istanza attraverso la piattaforma del Ministero delle infrastrutture

## Sicurezza e normativa tecnica

- N12-24 - Agenti chimici e cancerogeni: pubblicata la direttiva 2024/869 - È stata pubblicata lo scorso 19 marzo la direttiva (UE) 2024/869 che modifica i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e introduce un valore limite per i diisocianati

## **S28-24 - Comunicazione Feneal Uil e Fillea Cgil di adesione allo sciopero generale di CGIL e UIL dell'11 aprile 2024**

**Feneal Uil e Fillea Cgil hanno comunicato alle Associazioni datoriali dell'edilizia l'adesione allo sciopero generale proclamato da CGIL e UIL per l'11 aprile 2024 e l'estensione per l'intera giornata di lavoro nel settore delle costruzioni**

Per opportuna conoscenza, si informa che, con lettera del 25 marzo u.s. inviata alle Associazioni datoriali dell'edilizia, Feneal Uil e Fillea Cgil hanno comunicato l'adesione allo sciopero generale (di 4 ore) proclamato da CGIL e UIL per il giorno 11 Aprile 2024 e l'estensione per l'intera giornata di lavoro nel settore delle costruzioni .

Prot. 4262/GEN/VP/dc  
Prot.2024p.72/A.G./pp

Roma, 25 Marzo 2024

Spett.li

**AGCI PRODUZIONE E LAVORO**

[produzione.lavoro@agci.it](mailto:produzione.lavoro@agci.it)

**ANAEP Confartigianato**

[anaepa@confartigianato.it](mailto:anaepa@confartigianato.it)

**ANCE**

[presidenza@ance.it](mailto:presidenza@ance.it)

**CLAAI Nazionale**

[segreteria.generale@unioneartigiani.it](mailto:segreteria.generale@unioneartigiani.it)

**CNA Costruzioni**

[costruzioni@cna.it](mailto:costruzioni@cna.it)

**CONFAPI ANIEM**

[confapianiem@confapi.org](mailto:confapianiem@confapi.org)

**CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI**

[lavoro@confcooperative.it](mailto:lavoro@confcooperative.it)

**FIAE Casartigiani**

[segreteria@casartigiani.org](mailto:segreteria@casartigiani.org)

**LEGACOOP Prod. & Servizi**

[segreteria@lps.coop](mailto:segreteria@lps.coop)

**Oggetto: Adesione allo sciopero generale CGIL e UIL del 11 aprile 2024 e estensione all' intero turno di lavoro (intera giornata).**

Con la presente le scriventi OO.SS. sono a comunicare l'adesione allo sciopero generale proclamato da CGIL e UIL per la giornata di lavoro del 11 Aprile 2024 (così come da lettera allegata) e l'estensione per l'intera giornata di lavoro nel settore delle costruzioni.

Vi chiediamo inoltre, di informare le vostre strutture territoriali.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale FENEALUIL

**Vito Panzarella**  


Il Segretario Generale FILLEA CGIL

**Alessandro Genovesi**  




**Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**

**Segretariato Generale**

segrgen@governo.it

usg@mailbox.governo.it

**Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**

**Dipartimento Funzione Pubblica**

protocollo\_dfp@mailbox.governo.it

**Ai Ministri**

**Rapporti con il Parlamento**

rapportiparlamento@mailbox.governo.it

**Pubblica amministrazione**

ministropa@governo.it

**Affari regionali e Autonomie**

affariregionali@pec.governo.it

**Protezione Civile e Politiche del mare**

protezionecivile@pec.governo.it

**Affari europei, politiche di Coesione e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**

info.politicheeuropee@pec.governo.it

dip.politichecoesione@pec.governo.it

**Disabilità**

ministro.locatelli@governo.it

gabinetto.ministro.locatelli@governo.it

**Affari Esteri e Cooperazione Internazionale**

a.tajani@governo.it

sg.segreteria@esteri.it

gabinetto@esteri.it

**Interno**

gabinetto.ministro@pec.interno.it

**Giustizia**

gabinetto.ministro@giustiziacert.it

**Difesa**

udc@postacert.difesa.it

**Economia e Finanze**

df.udg@pce.finanze.it

**Imprese e Made in Italy**

segreteria.capogabinetto@mise.gov.it

**Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste**

urp@pec.politicheagricole.gov.it  
ministro@masaf.gov.it  
capogabinetto.segr@masaf.gov.it

**Ambiente e Sicurezza energetica**

MITE@pec.mite.gov.it

**Infrastrutture e Trasporti**

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it

**Lavoro e Politiche Sociali**

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

**Istruzione e Merito**

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

**Università e ricerca**

segretariogenerale@pec.mur.gov.it  
segreteria.ministro@mur.gov.it

**Cultura**

ministro.segreteria@cultura.gov.it  
gabinetto@cultura.gov.it

**Salute**

segreteriaministro@sanita.it  
spm@postacert.sanita.it

**Turismo**

segreteriaministro@ministeroturismo.gov.it  
segretariatogenerale@ministeroturismo.gov.it  
segreteria.capogabinetto@ministeroturismo.gov.it

**Alle organizzazioni datoriali che rappresentano le aziende che erogano servizi pubblici essenziali****CONFINDUSTRIA**

confindustria@pec.confindustria.it

**CONFAPI**

info@confapi.org

**CONFCOMMERCIO**

confcommercio@confcommercio.it

**CONFCOOPERATIVE**

confcooperative@pec.confcooperative.it

**LEGA DELLE COOPERATIVE**

info@legacoop.coop

**CONFARTIGIANATO**

confartigianato@confartigianato.it

CNA  
cna@cna.it

CONFSERVIZI  
segreteria@confservizi.net

**All'Osservatorio sui conflitti sindacali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
osservat.sindacale@mit.gov.it

**Alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali**  
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it  
segreteria@cgsse.it

Roma, 18 marzo 2024

**Oggetto: Proclamazione sciopero generale di 4 ore per il giorno 11 aprile 2024**

Le scriventi Organizzazioni Sindacali proclamano uno sciopero generale nazionale di 4 ore per il giorno 11 aprile 2024 con le seguenti motivazioni:


- per politiche e interventi in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per cambiare la delega fiscale del Governo e definire una diversa riforma per un fisco giusto ed equo.

L'astensione avrà una durata pari a 4 (quattro) ore per tutti i settori privati anche in appalto e strumentali.

Le Federazioni di categoria e le strutture territoriali comunicheranno le modalità e la collocazione oraria di adesione allo sciopero generale, nei termini previsti dalla Legge n. 146/90 e sue successive modifiche. Saranno garantite le prestazioni indispensabili, in osservanza delle regolamentazioni di settore.

I Segretari Generali

*Maurizio Landini*



*PierPaolo Bombardieri*



CGIL  
Corso d'Italia, 25  
00198 Roma  
0684761  
[www.cgil.it](http://www.cgil.it)

UIL  
Via Lucullo, 6  
00187 Roma  
0647531  
[www.uil.it](http://www.uil.it)

## **S29-24 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di febbraio 2024**

### **Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto**

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di febbraio 2024 è risultato pari a 119,3 (base 2015 = 100).

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,00502313

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

$$02/12 \times 1,5 \text{ (tasso fisso)} = 0,25$$

$$75\% \text{ di } 0,33641716 \text{ [indice febbraio 2024 su indice dicembre 2023} \times 100 - 100] = 0,252313$$

$$\text{TOTALE} = 0,502313$$

Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto, il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 febbraio 2024 ed il 14 marzo 2024.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
(legge 29 maggio 1982, n. 297)

Coefficienti di rivalutazione

Mese di riferimento	Indice Istat	Calcolo			Totale a) + b)	Periodo di risoluzione del rapporto
		1,5 (tasso fisso) a)	Incremento variabile			
			100%	75%		
			b)			
			rispetto a dicembre 2023			
12/2023	118,9	12/2023=1,5	0,59221658	0,444162	1,944162	15/12/2023 – 14/01/2024
01/2024	119,3	01/2024=0,125	0,33641716	0,252313	0,377313	15/01/2024 – 14/02/2024
02/2024	119,3	02/2024=0,25	0,33641716	0,252313	0,502313	15/02/2024 – 14/03/2024

## **F23-24 - Di taglia crediti: nel dossier Ance le nuove condizioni fiscali d'interesse**

**L'Ance commenta l'ulteriore stretta alle opzioni per la cessione del credito e sconto in fattura collegate al Superbonus, ai bonus ordinari ed al bonus barriere architettoniche, che restano possibili solo in ipotesi limitate previste dal Decreto legge**

Blocco delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura collegate al Superbonus, ai bonus ordinari in edilizia ed al bonus barriere architettoniche, con un'ulteriore stretta rispetto alle eccezioni già previste dal DL 11/2023.

I nuovi limiti coinvolgono le ONLUS, le APS, gli OdV, gli IACP, le cooperative, e gli interventi eseguiti nelle zone interessate da eventi sismici, per i quali le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura si applicano in presenza di nuove specifiche condizioni.

Per i condomini con delibera e CILAS ante 17 febbraio 2023, la possibilità di optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito viene ora subordinata all'ulteriore condizione che al 30 marzo 2024 siano state sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati.

Eliminazione della "remissione in bonis" per le comunicazioni tardive di cessione del credito e sconto in fattura ed introduzione di nuove comunicazioni per usufruire del Superbonus per interventi di efficientamento energetico e sicurezza antisismica.

Divieto di compensazione dei crediti da bonus fiscali in edilizia in presenza di debiti fiscali superiori a 10.000 euro.

Questo quanto disposto in tema di bonus fiscali in edilizia dal Decreto Legge 29 marzo 2024, n.39 , cd. " Taglia crediti ", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024 e in vigore dal 30 marzo 2024.

In un dossier illustrativo dell'ANCE i principali contenuti del D.L. 39/2024 e in uno schema riepilogativo le scadenze dei bonus e le nuove condizioni per usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura.

# Decreto Legge 39/2024 “Decreto taglia crediti”

*Misure fiscali d'interesse*

**Aprile 2024**

## SOMMARIO

<b>1. MISURE RELATIVE AI BONUS FISCALI IN EDILIZIA</b> .....	<b>3</b>
<i>LIMITAZIONI ALLE OPZIONI PER CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA (ART.1)</i> .....	<b>3</b>
<i>ELIMINAZIONE DELLA “REMISSIONE IN BONIS” (ART.2)</i> .....	<b>6</b>
<i>ULTERIORI COMUNICAZIONI PER FRUIRE DEL SUPERBONUS (ART.3)</i> .....	<b>6</b>
<i>DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI (ART.4)</i> .....	<b>7</b>
<b>2. ULTERIORI MISURE FISCALI D’INTERESSE</b> .....	<b>8</b>
<i>ESCLUSIONE DALLA COMPENSAZIONE PER DEBITI FISCALI OLTRE 100.000 EURO</i> .....	<b>8</b>
<i>MONITORAGGIO DELLA FRUIZIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA PER LA “TRANSIZIONE 4.0”</i> .....	<b>9</b>

## 1. MISURE RELATIVE AI BONUS FISCALI IN EDILIZIA

### *Limitazioni alle opzioni per cessione del credito/sconto in fattura (art.1)*

L'art.1 del D.L. 39/2024 elimina la possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura, nei casi in cui era ancora consentita in base a quanto previsto dall'art.2 del DL 11/2023, convertito in legge 38/2023.

Per le "zone terremotate" (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) le citate opzioni vengono mantenute nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 (gli altri 330 per il terremoto 2016). Superato tale importo, il cui monitoraggio spetta al Commissario Straordinario, non è più ammessa la cessione del credito e lo sconto in fattura. In ogni caso, l'eliminazione non ha effetti retroattivi, perché vengono salvaguardati gli interventi già autorizzati alla data di entrata in vigore delle nuove norme.

Tuttavia, per i casi rientranti nelle deroghe al blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura già previste dal DL 11/2023 (es. condomini con delibera e CILAS ante 17 febbraio 2023), la possibilità di continuare ad esercitare tali opzioni viene subordinata all'ulteriore condizione che al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto legge), siano state sostenute delle spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati (in pratica, si vuole evitare che i soggetti che hanno presentato la CILAS ante 17 febbraio 2023 possano comunque continuare ad utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito, ancorché i lavori non siano ad oggi ancora iniziati).

Di seguito, uno schema dei soggetti e delle fattispecie che ancora potevano usufruire di queste forme alternative alla detrazione diretta in dichiarazione senza particolari condizioni e che, invece, con il DL 39/2024 vengono anch'essi interessati dal blocco delle stesse.

#### **ONLUS, APS, OdV, IACP, Cooperative a proprietà indivisa**

Tali soggetti potranno comunque continuare ad esercitare le opzioni relativamente al Superbonus se al 30 marzo 2024<sup>1</sup>:

- risulti presentata la CILAS e, per i condomini, anche adottato la delibera di approvazione dei lavori,
- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione

Per gli altri bonus (Ecobonus e Sismabonus ordinari), i medesimi soggetti potranno continuare a fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura sempre se al 30 marzo 2024<sup>2</sup>:

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (quindi per interventi di "edilizia libera"), siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

<sup>1</sup> Cfr. art.1, co. 1, lett.a, e co.2, lett.a, b, c, del D.L. 39/2024, che richiama l'art.2, co.3-bis, del D.L. 11/2023, convertito nella legge 38/2023.

<sup>2</sup> Cfr. art.1, co. 1, lett.a, e co.2, lett.d, ed e del D.L. 39/2024, che richiama l'art.2, co.3-bis, del D.L. 11/2023, convertito nella legge 38/2023.

### **Immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016**

Per tali immobili si potrà continuare ad usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura da Superbonus, in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione, entro determinati fondi appositamente stanziati, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario assicura il rispetto di tale limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della possibilità di esercitare le opzioni per citate forme di utilizzo alternativo del Superbonus<sup>3</sup>.

Al di fuori di tali casi (ad es. per gli immobili danneggiati da eventi sismici dal 1° aprile 2009 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza in altre regioni - ad es. Molise, Emilia Romagna e Sicilia, e per quelli interessati dagli eventi metereologici delle Marche), si potrà comunque continuare ad usufruire della cessione e dello sconto in fattura se, al 30 marzo 2024:

- risulti presentata la CILAS e, per i condomini, anche adottata la delibera di approvazione dei lavori,
- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

*La norma riporta le suddette condizioni, non tenendo in considerazione il fatto che, nelle aree del sisma, il titolo edilizio abilitativo dei lavori di ricostruzione è la SCIA, o il permesso di costruire in caso di demolizione e ricostruzione e non la CILAS. In più, non si tiene conto della complessità e specificità delle procedure di autorizzazione agli interventi di ricostruzione e di concessione del contributo pubblico. È pertanto necessario che, quantomeno in sedi di chiarimenti amministrativi, il riferimento alla CILAS contenuto nell'attuale normativa venga coordinato con le specifiche autorizzazioni e procedure previste per gli interventi di ricostruzione nelle aree del sisma.*

### **Condomini con delibera e CILAS ante 17 febbraio 2023**

#### **“Mini condomini in mono proprietà” con CILAS ante 17 febbraio 2023**

Per tali soggetti rimane comunque ferma la possibilità di optare per la cessione e per lo sconto in fattura relativamente alle spese agevolate con il Superbonus, ma viene inserita l'ulteriore condizione legata all'effettivo avvio dei lavori con pagamento di spese, comprovate da fatture, entro il 30 marzo 2024.

La stessa condizione viene prevista anche per cessione e sconto in caso di bonus ordinari, per i quali veniva già prevista la necessaria presentazione della richiesta del titolo abilitativo (se necessario) ante 17 febbraio 2023.

**Nessuna modifica è invece intervenuta per il “Sismabonus acquisti”, per il bonus al 50% per l'acquisto di case facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese e per l'acquisto di box di nuova costruzione pertinenziali ad abitazioni, per i quali quindi si potrà continuare ad optare per cessione e sconto se, sempre alla data del 17 febbraio 2023, risulti presentata**

<sup>3</sup> Cfr. l'art.1, co.1, lett. *b e c*, e co.3-quarter del DL. 39/2024. Tali disposizioni introducono il nuovo art.2, co.3-ter.1 del D.L. 11/2023, mentre viene soppresso l'art. 2, co. 3-quater del D.L. 11/2023 convertito nella legge 38/2023.

la richiesta del titolo abilitativo all'intervento (senza le ulteriori condizioni legate all'effettivo avvio dello stesso).

### Bonus barriere architettoniche

Per quanto riguarda gli interventi agevolati con il "bonus barriere architettoniche" le opzioni per cessione e sconto sono eliminate per le spese sostenute a decorrere dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore delle nuove norme), salvo che per gli interventi già autorizzati o in corso a tale data (titolo abilitativo già presentato, o iniziati i lavori o pagato un acconto in caso di interventi in edilizia libera).

L'attuale blocco interessa i soggetti che, prima dell'intervento del DL 39/2024, potevano ancora accedere alle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, ovvero i condomini e le persone fisiche proprietarie di unifamiliari adibite ad abitazione principale con "quoziente familiare" ≤ 15 mila euro (o con componente nucleo familiare disabile). Questi soggetti potranno comunque continuare ad esercitare le suddette opzioni anche dopo il 30 marzo 2024, in presenza delle seguenti condizioni<sup>4</sup>:

- richiesta del titolo abilitativo, ove previsto, entro il 30 marzo 2024;
- interventi in "edilizia libera": entro il 30 marzo 2024 avvio dei lavori o se non sono iniziati i lavori, sussista l'accordo vincolante e sia stato versato un acconto sul prezzo.

...

*Si ricorda che, già il DL 212/2023 – legge 17/2024, era intervenuto sul "bonus barriere architettoniche" con effetto dal 30 dicembre 2023, limitandone l'ambito oggettivo (ammettendolo solo per scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici) e imponendo un primo blocco alla possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura per tutti i soggetti agevolati, diversi dai condomini e dalle persone fisiche proprietarie di unifamiliari adibite ad abitazioni principali e con "quoziente familiare" ≤ 15 mila euro (soggetti che, ora, vengono interessati dall'ulteriore stretta prevista dal DL 39/2024).*

*Per i soggetti già colpiti dalle prime limitazioni imposte dal precedente DL 212/2023<sup>5</sup> (comprese le società soggetti IRES) la possibilità di optare per le suddette forme alternative alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi è stata subordinata alle seguenti condizioni:*

- *richiesta del titolo abilitativo, ove previsto, al 30 dicembre 2023;*
- *per gli interventi in "edilizia libera" al 30 dicembre 2023: avvio dei lavori o accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e un acconto sul prezzo.*

<sup>4</sup> Cfr. art. 1, co. 4 del DL 39/2024.

<sup>5</sup> Cfr., in particolare, l'art.3, co.3, del D.L. 212/2023, convertito nella legge 17/2024.

## **Bonus edilizi ordinari (Ecobonus, Sismabonus, Eco+Sisma condomini, Bonus ristrutturazioni)**

Per gli interventi agevolati con l'Ecobonus ed il Sismabonus ordinari, con la detrazione combinata Ecobonus+ Sismabonus per i condomini, nonché con il Bonus ristrutturazioni edilizie resta ferma la possibilità di continuare ad usufruire della cessione e dello sconto in fattura in presenza delle condizioni seguenti<sup>6</sup>:

- richiesta del titolo abilitativo entro il 17 febbraio 2023 e avvio dei lavori entro il 30 marzo 2024;
- per gli interventi in “edilizia libera” se, entro il 17 febbraio 2023:
  - avvio di lavori e, al 30 marzo 2024, sostenimento di parte delle spese comprovate da fatture per lavori già realizzati;
  - accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi e, al 30 marzo 2024, sostenimento di parte spese comprovate da fatture per lavori già realizzati;
  - dichiarazione sostitutiva del cedente/committente che attesti la data dell'avvio dei lavori o dell'accordo entro il 17 febbraio 2023 e, al 30 marzo 2024, sostenimento di parte spese comprovate da fatture per lavori già realizzati.

### ***Eliminazione della “remissione in bonis” (art.2)***

L'art.2 del D.L. 39/2024 elimina la possibilità di comunicazione tardiva della cessione del credito e dello sconto in fattura (entro il 15 ottobre 2024), mediante l'istituto della “remissione in bonis”<sup>7</sup>. Quindi, dopo il 4 aprile 2024<sup>8</sup>, non è più possibile accedere, quando ammessa, all'opzione per la cessione e sconto.

Il 4 aprile 2024 è anche la data ultima per correggere le comunicazioni di opzione già inviate, e relative alle spese 2023 (e rate residue 2020-2022), per le quali, prima dell'entrata in vigore del D.L. 39/2024, l'invio della comunicazione sostitutiva sarebbe stato possibile entro il 5 maggio 2024<sup>9</sup>.

**Resta salva la possibilità, per il Sismabonus di avvalersi della “remissione in bonis” per la tardiva presentazione dell'attestazione della classe di rischio sismico posseduta dal fabbricato e quella conseguibile post lavori (cd. Allegato B).**

### ***Ulteriori comunicazioni per fruire del superbonus (art.3)***

Vengono previste ulteriori comunicazioni, oltre a quelle già vigenti, per fruire del Superbonus (sia Sisma che Eco).

<sup>6</sup> Cfr. art. 1, co.5, del D.L. 39/2024, art.2, co.3, lett. a e b, del D.L. 11/2023 convertito nella legge 38/2023.

<sup>7</sup> Di cui all'art.2, co.1, del D.L. 16/2012, convertito nella legge 44/2012.

<sup>8</sup> Data ultima di invio delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura riferiti alle spese agevolabili con il Superbonus o con i bonus “ordinari” sostenute nel 2023, o negli anni 2020, 2021 e 2022 in caso di rate residue non fruite (cfr. Provvedimento n. 53159/2024 dell'Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2024).

<sup>9</sup> Cfr. il punto4.7 del Provvedimento prot. 35873 del 3 febbraio 2022, come integrato dal Provv. n. 202205 del 10 giugno 2022.

Sono **tenuti all'invio delle comunicazioni i soggetti che:**

- **entro il 31 dicembre 2023** hanno **presentato la CILAS** o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione, **ed in presenza di lavori in corso al 31 dicembre 2023;**
- **dal 1° gennaio 2024** hanno **presentato la CILAS** o la richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione.

In particolare, la comunicazione dovrà essere trasmessa:

- per il *Super-Ecobonus*, all'ENEA
- per il *Super-Sismabonus*, al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio).

In entrambi i casi, la comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

- dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 30 marzo 2024;
- ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute dal 31 marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2025;
- percentuale della detrazione spettante riferita alle spese di cui ai punti precedenti.

Le modalità e i termini di trasmissione saranno stabilite con DPCM da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del DL in esame.

**Per i lavori già autorizzati alla data del 30 marzo 2024** (presentazione della CILAS o richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione), **l'omessa presentazione delle comunicazioni** comporta una **sanzione pari a 10.000 euro**.

**Per i nuovi interventi, autorizzati a decorrere dal 30 marzo 2024** (presentazione della CILAS, o richiesta del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione), in caso di **omessa presentazione delle comunicazioni** si decade dal *Superbonus*. In questo caso non è, inoltre, consentito l'invio tardivo delle comunicazioni mediante la "remissione in bonis".

I nuovi adempimenti comunicativi non interessano i bonus "ordinari" (né *Ecobonus* né *Sismabonus*).

#### ***Divieto di compensazione in presenza di ruoli (art.4)***

In presenza di **somme iscritte a ruolo per imposte erariali** e relativi accessori, di importo **superiore a 10.000 euro**, la **compensazione<sup>10</sup> dei crediti da bonus fiscali in edilizia è ammessa solo previo pagamento del debito medesimo**. Questa disposizione non si applica in presenza di provvedimenti di sospensione, ovvero di rateazione per la quale non sia intervenuta la decadenza.

Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito, e le nuove regole sul divieto di compensazione in presenza di debiti d'imposta superiori a 100.000 euro (*cfr.* l'art.37, co.49-quinquies, del D.L. 223/2006, convertito in legge 248/2006 ed il paragrafo successivo).

Le modalità di attuazione e la decorrenza della disposizione verranno definite con Regolamento del Ministro dell'economia e finanze.

---

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997.

## 2. ULTERIORI MISURE FISCALI D'INTERESSE

### *Esclusione dalla compensazione per debiti fiscali oltre 100.000 euro*

L'art.4, co.2, del D.L. 39/2024 interviene, altresì, sulla disposizione introdotta dalla legge di Bilancio 2024 volta ad escludere la compensazione per i soggetti che abbiano **iscrizioni a ruolo per imposte** erariali e relativi accessori, ivi compresi i carichi affidati agli agenti della riscossione e gli atti di recupero<sup>11</sup> per **importi complessivamente superiori a 100.000 euro**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, oppure non siano in essere provvedimenti di sospensione (*cf.* il nuovo art.37, co.49-*quinquies* del D.L. 223/2006, convertito in legge 248/2006).

Questo divieto viene meno a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

Al riguardo, confermando l'**entrata in vigore della nuova disposizione dal 1° luglio 2024**, la stessa viene integrata prevedendo che, **in ogni caso, il divieto di compensazione non opera:**

- per i crediti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art.17, co.2, lett. *e, f, g*, del D.Lgs. 241/1997);
- per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Inoltre, il D.L. 39/2024 **conferma**, anche nell'ambito del divieto di compensazione in presenza di debiti fiscali superiori a 100.00 euro, il **pagamento**, anche parziale, delle **somme iscritte a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori **mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte**<sup>12</sup>.

Vengono, poi, introdotte prime disposizioni per **coordinare questa nuova regola con la norma, in vigore dal 1° gennaio 2011, che blocca la compensazione fino a concorrenza dei debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro**, relativi ad imposte erariali, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (*cf.* art.31 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010).

In particolare, viene precisato che quest'ultima disposizione opera nell'ipotesi in cui non sia applicabile il divieto di compensazione per i debiti superiori a 100.000 euro (quindi il blocco alla compensazione di cui al citato art.31 si applicherebbe fino a concorrenza dei debiti fiscali superiori a 1.500 euro ed entro i 100.000 euro).

Tuttavia, anche a seguito delle novità introdotte, restano le incertezze applicative derivanti dall'interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle entrate che, superando il dato normativo che vieta la compensazione solo fino a concorrenza del debito accertato, ha precisato che, in presenza di ruoli o accertamenti superiori a 1.500 euro, è vietata la compensazione dell'intero credito (e non solo dell'ammontare corrispondente al debito accertato – *cf.* C.M. 4/E/2011 e C.M. 13/E/2011). In sostanza, il divieto di compensazione comporta, a parere dell'Agenzia delle Entrate, un «*obbligo di preventiva estinzione dei debiti iscritti a ruolo e non una "riserva indisponibile" del credito pari all'ammontare di tali debiti*», mentre dal dettato normativo sembra operare, invece, l'obbligo di un mero accantonamento.

---

<sup>11</sup> Gli atti di recupero si riferiscono ai crediti non spettanti o inesistenti, ovvero indebitamente utilizzati (*cf.* art.38-bis D.P.R 600/1973 e art.1, co.421.423 della legge 311 2004).

<sup>12</sup> *Cfr.* l'art.31, co.1, quarto periodo, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, possibilità già prevista nell'ambito del divieto di compensazione fino a concorrenza di debiti fiscali superiori a 1.500 euro. Le modalità di compensazione sono stabilite dal Decreto del Direttore generale delle finanze 10 febbraio 2011.

### **Monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta per la "transizione 4.0"**

L'art.6 del D.L. 39/2024 prevede misure volte a **monitorare l'utilizzo dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi in chiave transizione 4.0**<sup>13</sup>.

In particolare, vengono introdotti specifici **obblighi di comunicazione in via telematica**:

- una comunicazione preventiva, avente ad oggetto l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione deve essere poi aggiornata al completamento degli investimenti;
- una comunicazione di completamento degli investimenti ove questi siano stati effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024.

Per il contenuto, le modalità ed i termini di invio delle comunicazioni verrà adottato un Decreto direttoriale del Ministero del Made in Italy.

Infine, viene stabilito che l'invio della citata comunicazione è **condizione necessaria** per effettuare la **compensazione dei crediti maturati e non ancora usufruiti relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi relativi al 2023**.

---

<sup>13</sup> Cfr. art.1, co.1057-bis-1058-ter, del D.L. 178/2020.

## DECRETO-LEGGE 29 marzo 2024, n. 39

Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonche' relative all'amministrazione finanziaria. (24G00059)

(GU n.75 del 29-3-2024)

Vigente al: 30-3-2024

### Capo I Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;  
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;  
Visto il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38;  
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17;  
Visto il comunicato ISTAT del 1° marzo 2024 che ha rilevato come il consolidamento delle informazioni alla base della stima della spesa connessa al credito d'imposta Superbonus e bonus facciate abbia contribuito a determinare una revisione al rialzo del rapporto deficit/PIL per gli anni 2021 e 2022;  
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere ulteriori e piu' incisive misure per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica;  
Ritenuta, in particolare, la necessita' e l'urgenza di prevedere misure volte a rivedere la disciplina relativa alle modalita' di fruizione delle agevolazioni fiscali suddette, anche con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali;  
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di prevedere misure urgenti in materia tributaria volte a garantire la certezza degli adempimenti a carico del contribuente e ad assicurare il corretto ed efficiente funzionamento dell'amministrazione finanziaria;  
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare misure in favore di territori interessati da eccezionali eventi meteorologici, nonche' di prevedere adeguate misure in considerazione del prevedibile imponente incremento di flussi turistici nel territorio nazionale in vista delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2024;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana  
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche alla disciplina in materia di opzioni  
per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

1. All'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 3-bis e' soppresso;  
b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente: «3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, assicura il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.»;

c) il comma 3-quater e' soppresso.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non e' prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, diversi da quelli di cui al comma 3-ter.1 del medesimo articolo 2, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in

relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

## Art. 2

### Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

2. Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.

## Art. 3

### Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

1. Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;

b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025.

d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

2. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3 che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, trasmettono al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, gia' in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti gli interventi agevolati, relative:

a) ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;

b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;

d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

3. Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni, i soggetti:

a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;

b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

4. Il contenuto, le modalita' e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. L'omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici e' presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 comporta la decadenza dall'agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

#### Art. 4

##### Disposizioni in materia di utilizzabilita' dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

1. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia gia' decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilita' in compensazione ai sensi dell'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, presenti nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7, e' sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3 e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalita' di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

2. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 49-quinquies e' sostituito dal seguente: «49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, e' esclusa la facolta' di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione. La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove non applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l'applicazione dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

## Art. 5

### Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE

1. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole «con facolta' di successiva cessione» sono sostituite dalle seguenti: «senza facolta' di successiva cessione»;

b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «In presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la responsabilita' in solido dei soggetti cessionari. Alle cessioni di cui al terzo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

2. I crediti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste.

## Art. 6

### Misure per il monitoraggio di transizione 4.0

1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attivita' di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione e' aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti e' effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalita' di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalita' e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilita' dei crediti maturati e non ancora fruiti e' subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalita' di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.

## Capo II

### Ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria

## Art. 7

### Disposizioni urgenti in materia fiscale

1. Le disposizioni dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emesso prima della medesima data.

2. Agli atti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.

3. Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima della data di entrata in vigore del presente decreto della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo.

4. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attivita' di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da virus Covid-19, all'articolo 35, comma 1, lettere b), b-bis) e b-ter), del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024.

5. All'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente «1-ter. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al primo periodo e' applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, e non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

6. All'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «31 marzo 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2024» e le parole: «1° aprile 2024», sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2024».

7. I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalita' ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarita' od omissioni. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarita' od omissioni entro la medesima data. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonche' della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 175, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

## Art. 8

### Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria

1. All'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2-quater, e' inserito il seguente:

«2-quinquies. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria si avvale della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall'attivita' di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, puo' procedere, unitamente all'Agenzia delle entrate e previo parere dell'Avvocatura dello Stato, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e

alle spese legali. Agli oneri di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia all'azione amministrativa delle agenzie fiscali in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione della riforma dell'amministrazione fiscale prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111, le risorse variabili dei fondi risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024 dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, rispettivamente di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro per ciascun anno, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri, pari a 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato, le somme accantonate nei propri bilanci, destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dal citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

## Art. 9

### Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e' destinata ai territori colpiti dall'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 295 del 19 dicembre 2023. Ai relativi oneri, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilita' speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. Al fine di assicurare la concessione e l'operativita' delle garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, all'articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

3. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali

eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.

4. Le assunzioni di cui al comma 3 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

5. Ai concorsi per le assunzioni di cui al comma 3 provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM, che provvede, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.925.000 per l'anno 2024 e pari a euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. In considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi per i quali è prevista l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'entità del contributo di cui al suddetto comma è fissato nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34 per i casi di cui al comma 4, lettera a), del medesimo articolo.

## Art. 10

### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio  
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio




Tabelle scadenze superbonus e bonus ordinari  
Accesso alle detrazioni e modalità di fruizione

# Superbonus - scadenze, condizioni e aliquote

Beneficiari/interventi	Termini e Condizioni necessarie per fruire del Superbonus	Aliquote	Termine sostenimento spese	
<b>CONDOMINI</b>	# delibera dei lavori prima del 19 novembre 2022 e CILAS al 31.12.2022	<b>110%</b>	31 dicembre 2023	
	# delibera dei lavori tra il 19 e il 24 novembre 2022 e CILAS al 25.11.2022			
	# richiesta titolo abilitativo al 31.12.2022 in caso di interventi di demolizione e ricostruzione			
	se non ricorrono le condizioni precedenti		90%	1° gennaio – 31 dicembre 2023
	-		70%	1° gennaio – 31 dicembre 2024
-		65%	1° gennaio – 31 dicembre 2025	
<b>MINI CONDOMINI IN MONOPROPRIETÀ</b> (EDIFICI SINO A 4 UNITÀ POSSEDUTI DA UNA PERSONA FISICA)	# CILAS al 25 novembre 2022	<b>110%</b>	31 dicembre 2023	
	# richiesta titolo abilitativo al 31.12.2022 in caso di interventi di demolizione e ricostruzione			
	se non ricorrono le condizioni precedenti			90%
	-		70%	1° gennaio – 31 dicembre 2024
	-		65%	1° gennaio – 31 dicembre 2025
<b>ONLUS, APS, ODV</b> <i>senza</i> requisiti co.10-bis, art. 119, DL 34/2020	# CILAS al 25 novembre 2022	<b>110%</b>	31 dicembre 2023	
	# richiesta titolo abilitativo al 31.12.2022 in caso di interventi di demolizione e ricostruzione			
	se non ricorrono le condizioni precedenti			90%
	-		70%	1° gennaio – 31 dicembre 2024
	-		65%	1° gennaio – 31 dicembre 2025
<b>Onlus, Aps, Odv</b> <i>con</i> requisiti co.10-bis, art. 119, DL 34/2020	-		<b>110%</b>	31 dicembre 2025
	-			
<b>UNIFAMILIARI E UNITÀ INDIPENDENTI IN EDIFICI PLURIFAMILIARI</b>	# 30% dei lavori realizzato entro il 30 settembre 2022	<b>110%</b>	31 dicembre 2023	
	# beneficiario proprietario/titolare di altro diritto reale sull'unità	90%	1° gennaio – 31 dicembre 2023	
	# unità abitazione principale del proprietario/titolare di altro diritto reale			
# beneficiario con reddito ≤ 15.000 euro ("quoziente familiare")				
<b>IACP</b>	-		<b>110%</b>	30 giugno 2023
	se al 30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dell'intervento			31 dicembre 2023
<b>INTERVENTI ZONE TERREMOTATE</b>	-		<b>110%</b>	31 dicembre 2025

# Superbonus - condizioni di accesso alla cessione del credito e allo sconto in fattura

Beneficiari/interventi	Condizioni per cessione/sconto
<p style="text-align: center;"><b>CONDOMINI</b></p>	<p># <b>Delibera dei lavori e CILAS entro il 17.02.2023</b> e, al <b>30.03.2024</b>, sostenimento di parte delle spese comprovate da fatture per lavori già realizzati</p>
<p style="text-align: center;"><b>MINI CONDOMINI IN MONOPROPRIETÀ</b> (EDIFICI SINO A 4 UNITÀ POSSEDUTI DA UNA PERSONA FISICA)</p>	<p># <b>CILAS entro il 17.02.2023</b> e, al <b>30.03.2024</b>, sostenimento di parte delle spese comprovate da fatture per lavori già realizzati</p>
<p style="text-align: center;"><b>ONLUS, APS, ODV, <u>CON</u> e <u>SENZA</u> requisiti co.10-bis, art. 119, DL 34/2020</b> <b>IACP GESTORI / PROPRIETARI DI EDIFICI IN CONDOMINIO</b></p>	<p># <b>Costituzione ente al 17.02.2023</b> # <b>CILAS, o istanza per acquisizione del titolo in caso di demolizione e ricostruzione, e delibera condominiale in caso di interventi condominiali, al 30.03.2024</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>INTERVENTI ZONE TERREMOTATE / ZONE ALLUVIONATE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA IN ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA</b></p>
	<p># <b>Opzioni ammesse</b> nei limiti di 400 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009</p>
	<p style="text-align: center;"><b>IMMOBILI DIVERSI DAI PRECEDENTI DANNEGGIATI DAL SISMA POST 1° APRILE 2009 E NELLE ZONE ALLUVIONATE DELLE MARCHE</b></p>
<p># <b>CILAS, o istanza per acquisizione del titolo in caso di demolizione e ricostruzione, e delibera condominiale in caso di interventi condominiali, al 30.03.2024</b></p>	

## Bonus «ordinari» - scadenze e aliquote

### Termini e condizioni per fruire dei bonus «ordinari»

AGEVOLAZIONE	PERCENTUALI	ANNI DI FRUIZIONE	SCADENZA
<b>ECOBONUS</b>	50%, 65% 70% (condomini a determinate condizioni) - 75% (condomini a determinate condizioni)	10	<b>31.12.2024</b>
<b>SISMABONUS</b>	50%, 70% (+1 classe sismica) 80% (+2 classi sismiche) 75% (condomini + 1 classe sismica) - 85% (condomini +2 classi sismiche)	5	
<b>SISMABONUS "ACQUISTI"</b>	75% (+1 classe sismica) 85% (+2 classi sismiche)	5	
<b>ECO+SISMA «CONDOMINI»</b>	80% (condomini + 1 classe sismica) - 85% (+2 classi sismiche)	10	
<b>BONUS RISTRUTTURAZIONI</b>	50%	10	
<b>BONUS MOBILI</b>	50%	10	
<b>BONUS VERDE</b>	36%	10	
	pag. 31	5	<b>31.12.2025</b>

# Bonus «ordinari» - condizioni di accesso alla cessione del credito e allo sconto in fattura

Termini e condizioni	
AGEVOLAZIONE	CONDIZIONI PER L'ACCESSO ALLA CESSIONE DEL CREDITO E ALLO SCONTO IN FATTURA
ECOBONUS	<p># richiesta del titolo abilitativo entro il <b>17.02.2023</b> e avvio dei lavori entro il <b>30.03.2024</b></p> <p># per gli interventi in edilizia libera entro il <b>17.02.2023</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avvio di lavori e, al <b>30.03.2024</b>, sostenimento di parte delle spese comprovate da fatture per lavori già realizzati</li> <li>• accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi e, al <b>30.03.2024</b>, sostenimento di parte spese comprovate da fatture per lavori già realizzati</li> <li>• dichiarazione sostitutiva del cedente/committente che attesti la data dell'avvio dei lavori o dell'accordo entro il <b>17.02.2023</b>, e, al <b>30.03.2024</b>, sostenimento di parte spese comprovate da fatture per lavori già realizzati</li> </ul>
SISMABONUS	
ECO+SISMA «CONDOMINI»	
BONUS RISTRUTTURAZIONI	
SISMABONUS ACQUISTI	<p># richiesta del titolo abilitativo entro il <b>17.02.2023</b></p>
BONUS RISTRUTTURAZIONI PER ACQUISTO DI CASE RISTRUTTURATE E DI BOX DI NUOVA COSTRUZIONE	
BONUS BARRIERE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CONDOMINI</li> <li>• PERSONE FISICHE PROPRIETARIE DI UNIFAMILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE CON QUOZIENTE FAMILIARE ≤ 15 MILA EURO (O CON COMPONENTE NUCLEO FAMILIARE DISABILE)</li> </ul>
	<p># per le spese sostenute dal <b>01.01.2024</b> fino al <b>30.03.2024</b>: senza condizioni</p> <p># per le spese sostenute dopo il <b>30.03.2024</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• richiesta del titolo abilitativo, ove previsto, entro il <b>30.03.2024</b></li> <li>• interventi in edilizia libera: entro il <b>30.03.2024</b> avvio dei lavori o, se non sono iniziati i lavori, sussista l'accordo vincolante con versamento di acconto sul prezzo</li> </ul>
	ALTRI SOGGETTI AGEVOLATI DIVERSI DAI PRECEDENTI
	<p># richiesta del titolo abilitativo, ove previsto, al <b>30.12.2023</b></p> <p>“ ..... avvio dei lavori o accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e un acconto sul prezzo</p>

## **F24-24 - IVA al 10% per il potenziamento di una strada urbana di scorrimento – Risposta n. 80/2024**

**L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i lavori di potenziamento infrastrutturale realizzati su una strada urbana di scorrimento rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria che possono beneficiare dell’aliquota Iva agevolata al 10%**

La realizzazione “ ex novo ” di un intervento edilizio su una strada urbana di scorrimento, finalizzato al potenziamento infrastrutturale della stessa, rientra tra le opere di urbanizzazione primaria che possono beneficiare dell’aliquota Iva agevolata del 10%.

È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 80 del 25 marzo 2024 , fornita a fronte dell’istanza di interpello presentata da una Provincia e volta a ottenere un chiarimento su quale sia l’aliquota IVA correttamente applicabile alla realizzazione “ ex novo ”, mediante contratto di appalto, di un intervento infrastrutturale su una strada urbana di scorrimento volto a conseguire il potenziamento della medesima e consistente, tra l’altro, nella costruzione di un sottopasso e di un sovrappasso in prossimità di una rotatoria.

Nel rispondere a tale questione, l’Amministrazione finanziaria richiama il quadro normativo e di prassi di riferimento in materia, al fine di argomentare e valutare se gli specifici interventi di potenziamento infrastrutturale della via attenzionati dall’istante possano considerarsi rientranti nel novero di quelle opere di urbanizzazione la cui realizzazione è ritenuta dal Legislatore “meritevole” di essere assoggettata all’aliquota Iva ridotta, pari al 10%, prevista dal numero 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 e, nell’ipotesi di costruzione ex novo nell’ambito di un contratto d’appalto, dal numero 127- septies della medesima Tabella A.

A tal proposito, anzitutto l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’elenco delle opere di urbanizzazione si rinviene nell’articolo 4 della legge n. 847/1964 - come successivamente integrato dall’articolo 44 della legge n. 865/1971 – nell’ambito del quale figurano le “ strade residenziali ”.

Andando oltre la mera elencazione e richiamando precisazioni già contenute in precedenti documenti di prassi, l’Amministrazione finanziaria più concretamente definisce quali siano i due punti fermi da assumere quale parametro valutativo al fine di verificare la ricomprensione o meno di un intervento nel novero delle opere di urbanizzazione in quanto tali suscettibili di fruire dell’aliquota Iva agevolata al 10%.

In primo luogo, l’opera deve essere realizzata in funzione di un centro abitato o comunque essere posta al servizio di un tessuto urbano (come già chiarito con la Risoluzione n. 139 del 17 novembre 1994).

Se da un lato, difatti, l’aliquota Iva agevolata è pacificamente applicabile anche laddove le opere siano realizzate al di fuori dell’ambito urbano “ strictu sensu ” inteso, dall’altra è pur sempre necessario che le stesse siano costruite per servire un tessuto urbano (circolare n. 69/E del 24 ottobre 1990).

In secondo luogo, per poter beneficiare dell’aliquota agevolata, l’intervento edilizio deve concretizzarsi in un’opera di nuova costruzione, non rientrando le mere migliorie o modifiche di un’opera già esistente tra gli interventi che possono usufruire di tale minore imposizione (risoluzione n. 202/E del 2008).

In definitiva, dunque, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva ridotta, l’opera deve (i) essere di nuova realizzazione e (ii) realizzata in funzione di un centro abitato o comunque porsi in funzione servente rispetto a un tessuto urbano.

Applicando tali “indicatori” al caso concreto rappresentato dalla Provincia istante, l’Agenzia

delle Entrate conferma la riconducibilità dell'intervento di potenziamento infrastrutturale della strada urbana nel novero delle opere di urbanizzazione suscettibili di soggezione all'aliquota Iva agevolata al 10 per cento.

Il suddetto potenziamento, difatti, è perseguito mediante la nuova costruzione, tra l'altro, di un sottopasso e di un sovrappasso presso una rotatoria e si inserisce nell'ambito della riorganizzazione della viabilità della zona produttiva, dunque in funzione servente rispetto alla medesima.

Si tratta, inoltre, di un'opera da realizzarsi *ex novo*, e non di semplici aggiustamenti o ammodernamenti di opere già esistenti.

In conclusione, sulla base del quadro normativo e di prassi richiamato, l'Agenzia delle Entrate ammette l'applicabilità dell'aliquota Iva agevolata al 10% per i lavori di potenziamento realizzati su una strada urbana di scorrimento purché ricorrano i sopra richiamati "indicatori" che consentono di qualificare i medesimi quali opere di urbanizzazione.

## Risposta n. 80/2024

**OGGETTO:** *Trattamento fiscale delle opere di urbanizzazione primaria.  
Aliquota Iva agevolata del 10% applicabile ad una strada urbana di  
scorrimento – nn. 127–quinquies e 127–septies della Tabella A, parte III,  
allegata al DPR n. 633 del 1972.*

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

### QUESITO

La Provincia istante rappresenta che, con deliberazione della Giunta Provinciale, ha approvato il Protocollo di intesa (di seguito "Protocollo") con il Comune di (...) e la società (...) per le infrastrutture strategiche per la mobilità del Comune di (...) e le connessioni con le reti extra-urbane.

Viene rappresentato che l'articolo (...) del Protocollo prevede una serie di interventi per «*il potenziamento infrastrutturale di via (...) con la realizzazione di un sottopasso presso la rotatoria di via (...), di un sovrappasso in corrispondenza di via (...), di un sovrappasso della rotatoria di via (...)*».

Al riguardo, l'Istante evidenzia che tali interventi riguardano «*il tratto di via (...) ove la nuova circonvallazione si svilupperà sul sedime attuale della strada: essa sottopasserà la rotatoria di via (...), mentre, in corrispondenza di via (...) la livelletta attuale di via (...) verrà rialzata per consentire lo scavalco del costruendo sottopasso lungo l'asse nord-sud di via (...)*», come individuato nella Relazione Tecnica del (...).

Detta Relazione prevede che «*Alla luce delle simulazioni dinamiche e di alcuni approfondimenti circa il regime idraulico della zona, il lotto (...) è stato semplificato eliminando la galleria artificiale. Su quasi tutta via (...) la circonvallazione è sul sedime attuale; sottopassa la rotatoria via (...), (...) mentre in corrispondenza della rotatoria di via (...) la livelletta attuale di via (...) viene leggermente rialzata per consentire lo scavalco di un sottopasso (parzialmente interrato) posto lungo l'asse nord-sud di via (...). L'accessibilità tra i comparti a nord e a sud dell'asse di via (...) viene garantita attraverso l'impiego della viabilità locale della zona e l'utilizzo del nuovo sottopasso di via (...)*».

L'Istante rileva, altresì, che il sottopasso è dotato dei previsti marciapiedi in relazione alle caratteristiche della via (...) quale "*strada residenziale*" e che tali caratteristiche, secondo la classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), qualificano detta via come strada di tipo "*D - strada urbana di scorrimento*".

Ciò premesso, l'Istante chiede quale sia l'aliquota Iva applicabile alla realizzazione "*ex novo*", mediante contratto di appalto, di detto intervento. In particolare, chiede di conoscere se sia corretto applicare il regime agevolato con aliquota Iva al 10

per cento previsto dal combinato disposto dei numeri 127-*quinquies* e 127-*septies* della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Istante fa presente che sulla base di alcuni documenti di prassi emanati dall'Agenzia (risoluzioni 3 novembre 1981, n. 332592, 17 novembre 1994, n. 139, e 19 maggio 2008, n. 202, e circolare 24 ottobre 1990, n. 69), si dovrebbe poter applicare l'aliquota Iva del 10 per cento a tutte le opere di urbanizzazione elencate nell'articolo 4 della legge n. 847 del 1964, benché non siano effettuate nell'ambito urbano "*stricto sensu*", ma che comunque conservano la loro caratteristica di opere poste al servizio di un tessuto urbano.

Ciò premesso, l'Istante ritiene che il descritto intervento di potenziamento infrastrutturale relativo alla costruzione di opere "*ex novo*" non in precedenza esistenti, abbia il carattere di opera di "*urbanizzazione primaria*", soggetta ad Iva con aliquota del 10 per cento, ai sensi del combinato disposto di cui ai numeri 127-*quinquies* e 127-*septies*, della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In base a quanto previsto dal numero 127-*quinquies*) della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota Iva ridotta, nella misura del 10 per cento, trova applicazione, tra l'altro, per le «*opere di urbanizzazione primaria e*

*secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865»*

La legge n. 847 del 1964, a cui fa espresso riferimento il citato numero 127-*quinquies*), come integrata dall'articolo 44 della legge n. 865 del 1971, individua ed elenca le varie opere di urbanizzazione sia primarie sia secondarie.

In base all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), della citata legge n. 847 del 1964, rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria (alle quali si applica la aliquota Iva ridotta) le *«strade residenziali»*. Il medesimo elenco di opere di urbanizzazione è ora contenuto nel d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il *"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia edilizia"*, il quale all'articolo 16 [che disciplina il contributo per il rilascio del permesso di costruire, richiamando al riguardo, tra le altre, la legge 28 gennaio 1977, n. 10 (cd. legge Bucalossi), la legge 5 agosto 1978, n. 457, la legge 29 settembre 1964, n. 847 e la legge 22 ottobre 1971, n. 865] comma 7 prevede che *«gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato»*.

Il successivo numero 127-*septies*) della Tabella A, parte III, stabilisce, inoltre, l'aliquota agevolata del 10 per cento per le *«prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127 quinquies»*.

Come chiarito con risoluzione 17 novembre 1994, n. 139, che richiama la circolare 17 aprile 1981, n. 14, per opere di urbanizzazione si intendono quelle che, a prescindere dal soggetto che le realizza (pubblico o privato), sono costruite nell'ambito

o in funzione di zone urbanizzate o da urbanizzare; pertanto, è opera di urbanizzazione primaria la strada realizzata in funzione di un centro abitato, costruito o costruendo.

È stato, inoltre, precisato (*cf.* risoluzioni 3 novembre 1981, n. 332592, 17 novembre 1994, n. 139 e 19 maggio 2008, n. 202/E) che tra le strade realizzate in funzione di un centro abitato non possono essere ricondotte né le strade statali o provinciali di grande comunicazione, né quelle interpoderali, ma solo le strade che attraversano e sono al servizio dei centri abitati, la cui concreta individuazione rientra nella competenza dei Comuni che, con gli strumenti urbanistici generali ovvero con i piani particolareggiati, stabiliscono l'ubicazione degli insediamenti residenziali.

Sul tema, va richiamata, inoltre, la circolare 24 ottobre 1990, n. 69/E a commento del comma 11 dell'articolo 3 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, con il quale è stato stabilito che l'aliquota Iva agevolata *«relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano»*.

Come chiarito nel citato documento di prassi, con tale disposizione il legislatore ha inteso ricomprendere nel regime agevolato tutte le opere elencate nell'articolo 4 della legge n. 847 del 1964, benché non siano effettuate nell'ambito urbano *"stricto sensu"*, ma che comunque conservano la loro caratteristica di opere poste al servizio di un tessuto urbano.

Pertanto, rientrano tra le opere agevolabili le strade comunali che attraversano un centro industriale, ovvero quella che unisce una frazione al centro cittadino.

Infine, con la citata risoluzione n. 202/E del 2008 è stato evidenziato che nel concetto di costruzione rientra la realizzazione *"ex novo"* di un'opera edilizia, mentre

le semplici migliorie o modifiche dell'opera stessa non rientrano tra gli interventi che possono beneficiare dell'aliquota Iva ridotta.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata, quindi, deve trattarsi di opera di nuova realizzazione, realizzata in funzione di un centro abitato o comunque posta al servizio di un tessuto urbano nel senso illustrato.

Per quanto di interesse in questa sede, il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) definisce:

- all'articolo 2, comma 2, le strade di "tipo D": "*strada urbana di scorrimento*", che in base al successivo comma 3 si definisce «*strada a carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi*»;
- all'articolo 3, comma 1, punto 51, la "*strada urbana*": «*strada interna ad un centro abitato*».

Alla luce del descritto quadro normativo e di prassi, pertanto, la realizzazione "*ex novo*" di un intervento edilizio su una "*strada urbana di scorrimento*" di "tipo D", come definita dall'articolo 2 del Nuovo Codice della strada, rientra tra le "*opere di urbanizzazione primaria*" che possono beneficiare dell'aliquota Iva ridotta del 10 per cento prevista dal combinato disposto di cui ai numeri 127-*quinquies* e 127-*septies* della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, il citato Protocollo prevede una serie di interventi per «*il potenziamento infrastrutturale di via (...) con la realizzazione di un sottopasso presso la rotatoria di via (...), di un sovrappasso in corrispondenza di via (...)*», che si inseriscono nel più ampio contesto di una serie di interventi strettamente

interconnessi tra loro ai fini della riorganizzazione della viabilità della zona produttiva del Comune di (...).

Nella relazione tecnica al Protocollo viene precisato che *«Alla luce delle simulazioni dinamiche e di alcuni approfondimenti circa il regime idraulico della zona, il lotto (...) è stato semplificato eliminando la galleria artificiale. Su quasi tutta via (...) la circonvallazione è sul sedime attuale; sottopassa la rotatoria via (...), mentre in corrispondenza della rotatoria di via (...) la livelletta attuale di via (...) viene leggermente rialzata per consentire lo scavalco di un sottopasso (parzialmente interrato) posto lungo l'asse nord-sud di via (...). L'accessibilità tra i comparti a nord e a sud dell'asse di via (...) viene garantita attraverso l'impiego della viabilità locale della zona e l'utilizzo del nuovo sottopasso di via (...)»*.

Detto intervento, secondo quanto dichiarato dall'interpellante, riguarda la realizzazione di una opera "ex novo", e non un mero adeguamento di opere già esistenti.

Inoltre, l'Istante ha rappresentato che secondo la legenda del PUC la «via (...) viene individuata come "strada comunale di tipo A"» e che la «sezione tipologica della via (...) conferma la presenza di due corsie per senso di marcia, separate da uno spartitraffico centrale, banchine pavimentate e la presenza di marciapiedi e piste ciclabili ai margini».

A tal proposito, l'articolo (...) delle norme di attuazione del PUC riconduce le strade comunali di "tipo A" tra le "strade di scorrimento di tipo D" come definite dal richiamato articolo 2, comma 2, del Nuovo Codice della strada.

Rileva, infine, la circostanza che, come previsto nel richiamato articolo 4 del Protocollo, l'intervento si inserisce tra quelli strettamente interconnessi tra di loro e

finalizzati alla riorganizzazione della viabilità della zona produttiva del Comune di (...). Sulla base di quanto rappresentato e dichiarato dall'Istante, posto che l'intervento di cui trattasi viene realizzato "*ex novo*" ed è relativo ad una "*strada urbana di scorrimento*" di "*tipo D*" ai sensi dell'articolo 2 del Nuovo Codice della strada, si ritiene che lo stesso possa rientrare tra le opere di urbanizzazione primaria come individuate da ultimo dall'articolo 16, comma 7 del d.P.R. n. 380 del 2001, la cui realizzazione può beneficiare dell'aliquota Iva ridotta del 10 per cento prevista dal combinato disposto di cui ai numeri 127-*quinquies* e 127-*septies* della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Resta fermo che esula dalle competenze della Scrivente la valutazione circa la riconducibilità in concreto dell'opera da eseguire tra quelle di "*urbanizzazione primaria*", come sopra individuate.

**LA DIRETTRICE CENTRALE**  
**(firmato digitalmente)**

## **LL.PP.30-24 - Anac: no all'esclusione dei concorrenti che abbiano formulato un ribasso sul compenso professionale**

**L'Anac ritiene che, in assenza di chiare indicazioni normative e orientamenti giurisprudenziali consolidati, non può essere disposta l'esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso sulla quota parte del compenso professionale**

Con la delibera n. 101 del 28 febbraio u.s ., l'ANAC ha fornito importanti chiarimenti circa i rapporti tra la normativa sull'equo compenso di cui alla L. 49/2023 e le procedure di gara dirette all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura.

In particolare, l'Autorità, a seguito di istanza di precontenzioso, è stata chiamata a stabilire se, in una procedura di gara finalizzata all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, l'operatore economico che abbia formulato una percentuale di ribasso che intacca anche il compenso professionale (oltre alle spese) sia da considerarsi anomala, e dunque da escludere, per violazione della normativa in tema di equo compenso.

Ciò, nel presupposto che la stazione appaltante, in presenza di un quadro normativo poco chiaro, ha legittimamente esercitato, nel bando di gara, la sua discrezionalità, sancendo l'inapplicabilità della disciplina dell'equo compenso alle procedure di evidenza pubblica, con conseguente ribassabilità dell'intero importo posto a base di gara.

Soluzione, questa, auspicata da ANCE, e già fatta presente alla stessa Autorità in occasione della consultazione sul bando tipo n. 2/2024.

Ora, a parere dell'ANAC, l'assenza di chiare indicazioni normative e di orientamenti giurisprudenziali consolidati impedisce, che possa operare il meccanismo dell'eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa essere disposta l'esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale.

Per ulteriori dettagli, si rinvia al testo della delibera in allegato.

# DELIBERA N. 101

28 febbraio 2024

## Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da INM and Partner S.r.l. - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di direzione lavori, coordinamento sicurezza in esecuzione e direttore operativo-ispettore di cantiere, suddiviso in 3 lotti - Importo a base di gara euro: 2.878.058,48- CIG: A00DB204B4 (lotto 1) - A00DB7178B (lotto 3) - S.A.: Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno  
**UPREC/PRE/0016/2024/S/PREC**

## Riferimenti normativi

Art. 24, comma 8, d.lgs. 50/2016

D.M. 17 giugno 2016

Legge 21 aprile 2023, n. 49

## Parole chiave

Equo compenso – Ribasso - Eterointegrazione

## Massima

**Appalto pubblico – Servizi ingegneria e architettura – Bando di gara – Eterointegrazione – Legge equo compenso - Non consentita**

*L'assenza di chiare indicazioni normative e di orientamenti giurisprudenziali consolidati circa i rapporti tra la normativa sull'equo compenso di cui alla L. 49/2023 e le procedure di gara dirette all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura impedisce che possa operare il meccanismo dell'eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa essere disposta l'esclusione di operatori economici che abbiano formulato un ribasso tale da ridurre la quota parte del compenso professionale.*

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 28 febbraio 2024

## DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. n. 4204 del 10 gennaio 2024, con cui la INM and Partner S.r.l., premettendo di essere l'unica impresa ad aver offerto, in relazione ai Lotti 1 e 3, una percentuale di ribasso tale da non intaccare il compenso professionale ma solo le spese, ha domandato all'Autorità di pronunciarsi circa la legittimità dell'omessa esclusione dalla gara di tutte le altre imprese concorrenti per avere formulato un ribasso che, riducendo anche il compenso professionale, si porrebbe in violazione della normativa sull'equo compenso di cui alla L. 49/2023;

RILEVATO che, secondo la ricostruzione dell'istante, dal momento che le offerte degli altri concorrenti comportano una riduzione del compenso per l'attività di progettazione, l'Amministrazione si ritroverebbe ad affidare una prestazione di opera intellettuale per un corrispettivo determinato in violazione delle disposizioni di cui alla l. n. 49/2023 (circostanza che peraltro rileva anche ai fini della determinazione dell'anomalia dell'offerta). Inoltre, atteso che la legge n. 49/2023 prevede la nullità dei compensi professionali inferiori rispetto a quelli determinati secondo i parametri ministeriali, l'Amministrazione correrebbe il rischio di vedersi in futuro obbligata a corrispondere l'intero compenso professionale, nonostante il ribasso offerto dal concorrente abbia inciso sulla formulazione della graduatoria;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato con nota prot. n.10200 del 22 gennaio 2024;

VISTA la memoria acquisita al prot. n. 13997 del 29 gennaio 2024, con cui l'istante ha trasmesso un parere reso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in relazione ad una fattispecie analoga a quella di specie;

VISTA la memoria acquisita al prot. n. 14051 del 29 gennaio 2024, con cui la Spring and Project S.r.l., aggiudicataria del Lotto n. 3, ha contestato la ricostruzione dell'istante. L'impresa ha rappresentato che la *lex specialis* di gara, vincolante per gli operatori economici e per la stessa Stazione appaltante, non prevedeva che il ribasso dovesse essere formulato sulle sole spese, lasciando fisso ed invariabile il corrispettivo afferente il compenso per onorario, né, tantomeno, imponeva ai concorrenti il vincolo di limitare l'entità del ribasso ad un valore che non fosse superiore all'aliquota fissata per le spese (22,19% dell'intero importo posto a base di gara). Altro aspetto che, secondo l'aggiudicatario del Lotto n. 3, farebbe propendere per la legittimità dell'aggiudicazione è la circostanza che l'appalto in oggetto è finanziato con fondi PNRR, con conseguente applicazione della normativa di cui al d.lgs. 50/2016 ed, in particolare, dell'art. 24, comma 8, che non obbliga la fissazione dell'importo da porre a base di gara per i servizi di ingegneria e architettura sulla base del Decreto Parametri, che resta solo un "criterio" da cui l'Amministrazione si può discostare;

VISTA la memoria acquisita al prot. n. 14384 del 29 gennaio 2024, con cui la Soc. Best S.r.l., in qualità di mandataria del rtp aggiudicatario del lotto 1, ha parimenti contestato le richieste dell'istante. In via preliminare, l'operatore ha contestato l'inammissibilità, *sub speciem* di tardività, dell'istanza di precontenzioso per decorrenza dei termini per l'impugnazione del bando di gara e del provvedimento di aggiudicazione (risalente al 27 dicembre 2023). L'istanza sarebbe inoltre generica e priva della prova concreta della violazione sulla normativa dell'equo compenso. Nel merito, la Best S.r.l. ha valorizzato

l'esistenza di incertezze sull'impatto che la normativa dell'equo compenso ha rispetto al Codice dei contratti, ritenendo corretta l'impostazione seguita, nel caso di specie, dalla Stazione appaltante in quanto comunque conforme all'art. 24, comma 8, del d.lgs. 50/2016;

VISTA la memoria acquisita al prot. n. 16332 dell'1 febbraio 2024, con cui la Stazione appaltante, nel contestare l'inammissibilità dell'istanza di precontenzioso in ragione della mancata impugnazione del bando di gara, ha rilevato, al pari dell'operatore Best S.r.l., che il tema dei rapporti tra la normativa sull'equo compenso e gli appalti di servizi regolati dal Codice dei contratti non è ancora stato compiutamente definito e che, pertanto, in assenza di chiare indicazioni sulla disciplina applicabile a tale tipologia di contratti, deve ritenersi corretta la scelta operata di richiedere la presentazione di un'offerta sul totale dell'importo a base di gara. L'Amministrazione ha inoltre rilevato che alla scadenza del termine fissato dal bando risultavano aver prodotto offerta solo soggetti giuridici (Società) e non anche singoli professionisti. Circostanza questa rilevante, atteso che l'articolo 2, comma 1 della legge 49/2023 definisce il proprio ambito di applicazione in relazione ai rapporti professionali aventi ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile (contratto d'opera caratterizzato dall'elemento personale). Ciò significa che l'applicazione della disciplina sull'equo compenso non riguarderebbe – eventualità non esclusa da codesta Autorità in sede di formulazione del bando tipo 2/2023 – le ipotesi in cui la prestazione professionale viene resa nell'ambito di un appalto di servizi, attraverso una articolata organizzazione di mezzi e risorse e con assunzione del relativo rischio imprenditoriale, come nel caso in esame;

VISTI gli atti di gara e la documentazione trasmessa dalle parti;

RITENUTO, in via preliminare, di dover rigettare le eccezioni sollevate dalle parti in merito alla presunta inammissibilità dell'istanza di precontenzioso. *In primis*, si rappresenta che, secondo l'unanime orientamento giurisprudenziale e dell'Autorità, l'onere di immediata impugnazione del bando di gara è circoscritto alle cc.dd. clausole escludente ovvero alle condizioni che impediscano con assoluta certezza e a qualunque operatore economico di presentare un'offerta seria e consapevole. E' di tutta evidenza che, nel caso di specie, la questione sollevata dall'istante non concerne alcuna clausola escludente; questi, infatti, ha potuto presentare un'offerta in gara. Inoltre, va rilevato che l'istante non avrebbe avuto alcun interesse concreto e attuale alla contestazione del disciplinare – nella parte in cui non prevedeva limiti alla quota parte del ribasso formulabile dagli oo.ee. – non conoscendo né gli esiti della gara, né il *quantum* di ribasso proposto dagli altri concorrenti, e non potendo, quindi, sapere se, a prescindere dalla formulazione degli atti di gara, si sarebbe aggiudicato la commessa. L'istanza non è neppure tardiva: alla data della sua presentazione non erano ancora decorsi i termini per impugnare giurisdizionalmente il provvedimento contestato, essendo viceversa irrilevante (ai fini del rilascio del parere) che siano venuti a scadere durante la pendenza del procedimento. Infine, l'istanza non risulta né generica – essendo chiaro e definito l'oggetto della questione sollevata – né carente di elementi probatori sulla presunta violazione della normativa dell'equo compenso: l'istante, infatti, ha indicato puntualmente le percentuali di ribasso ammissibili, ovvero quelle che, intaccando solo le spese, non avrebbero ridotto la quota parte del compenso professionale e le percentuali superiori offerte dai concorrenti dei lotti 1 e 3;

CONSIDERATO che, nel merito, l'Autorità è chiamata a stabilire se, in una procedura di gara finalizzata all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, l'operatore economico che abbia formulato una percentuale di ribasso che intacca anche il compenso professionale (oltre alle spese) sia da considerarsi anomala, e dunque da escludere, per violazione della normativa in tema di equo compenso;

PREMESSO che il tema dei rapporti tra la normativa sull'equo compenso di cui alla L. 49/2023 e la disciplina recata dal Codice dei contratti in tema di appalti di servizi di ingegneria e architettura ha suscitato e continua a suscitare dubbi e perplessità. L'Autorità, consapevole delle difficoltà interpretative, in data 7/7/2023, ha segnalato la questione alla Cabina di Regia, al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per conoscenza, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, evidenziando la necessità di chiarire se attraverso la legge n. 49 del 2023 il legislatore abbia reintrodotta dei parametri professionali minimi e, in caso positivo, quale possa essere il ribasso massimo che conduce a ritenere il compenso equo nell'ambito delle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura;

CONSIDERATO che, nel citato documento l'Autorità ha illustrato tre possibili soluzioni, riprodotte poi nel testo del bando tipo n. 2/2024 in consultazione, ovvero: procedure di gara a prezzo fisso, con competizione limitata alla sola parte tecnica; procedure di gara da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in cui l'importo a base d'asta è limitato alle sole spese generali; inapplicabilità della disciplina dell'equo compenso alle procedure di evidenza pubblica, con conseguente ribassabilità dell'intero importo posto a base di gara;

RILEVATO che il bando di gara in oggetto risulta aderente all'ultima delle predette soluzioni: l'articolo 18 del disciplinare stabilisce infatti che *"La ditta concorrente, a pena di esclusione, deve compilare il modello di offerta economica proposto dal Sistema indicando il ribasso percentuale offerto sul prezzo a base d'asta..."* e l'importo a base di gara, definito all'art. 3 del disciplinare in applicazione del D.M. 17 giugno 2016, è pari alla somma dei compensi professionali e delle spese generali;

RITENUTO, pertanto, che, nel caso di specie, in presenza di un quadro normativo poco chiaro, la stazione appaltante ha legittimamente esercitato la sua discrezionalità in coerenza con i principi che regolano l'evidenza pubblica, come positivizzati negli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 36/2023;

RITENUTO, peraltro, che l'evidenziata incertezza circa le modalità applicative della normativa sull'equo compenso nelle procedure di gara dirette all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura – ancora più accentuata alla data di pubblicazione del bando di gara in oggetto, risalente al mese di giugno 2023, ovvero dopo poco più di un mese dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. della L. 49/2023 – unitamente ai principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento e al principio dell'autovincolo impediscono che possa operare, nel caso di specie, l'eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, si commini a carico dei partecipanti una sanzione espulsiva per aver presentato un'offerta che, perfettamente aderente ai contenuti della *lex specialis*, risulti non conforme alla L. 49/2023.

RILEVATO, infatti, che, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, di regola, le condizioni di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici devono essere tutte indicate nel bando di gara, la cui eterointegrazione con obblighi imposti da norme di legge deve ritenersi ammessa in casi eccezionali, poiché l'enucleazione di cause di esclusione non conosciute o conoscibili dai concorrenti contrasta con i principi europei di certezza giuridica e di massima concorrenza (Cons. Stato, V, 28 ottobre 2016, n. 4553); si è osservato, in particolare, che l'eterointegrazione del bando costituisce – in relazione alla sua attitudine ad incidere in maniera significativa sull'affidamento che la platea dei potenziali concorrenti deve poter nutrire sulla chiarezza, precisione ed univocità delle condizioni richieste per l'accesso alle procedure evidenziali, la cui formulazione incombe alla stazione appaltante – dispositivo del tutto eccezionale, suscettibile di operare solo in presenza di norme di settore a generale attitudine imperativa, la cui deroga sia in principio preclusa alle opzioni programmatiche della stessa amministrazione aggiudicatrice (Cons. Stato, 28 agosto 2019, n. 5922). Anche la Corte di Giustizia ha

riconosciuto che il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all'esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, consentendo allo stesso un termine per regolarizzare la posizione (Corte di Giustizia, sentenza 2 giugno 2016, C-27/15, Pippo Pizzo);

CONSIDERATO, inoltre, che, anche a voler ritenere corretta la ricostruzione dell'istante circa l'impatto della L. 49/2023 sulle procedure di gara aventi ad oggetto la prestazione di servizi di ingegneria e di architettura – ovvero la possibilità di formulare un ribasso che intacchi solo le spese - nel caso di specie, i punteggi assegnati dalla Commissione di gara alle offerte tecniche dimostrano che la INM and Partner S.r.l. non ha comunque formulato la proposta qualitativamente migliore. E' la stessa impresa ad affermare, nelle proprie memorie, che, prima dell'apertura delle offerte economiche – quindi, sulla base dei punteggi assegnati alla sola parte qualitativa – si era collocata al secondo posto della graduatoria; ne consegue che, tanto azzerando la competizione sulla parte economica, quando riducendo il ribasso formulato dalle imprese collocate al primo posto della graduatoria dei lotti 1 e 3 per riportarlo ad una misura che non intacchi il compenso (e ciò, nel caso in cui, secondo quanto afferma lo stesso istante, della questione dovesse essere investito il giudice ordinario per la dichiarazione di nullità del compenso pattuito), in ogni caso l'istante non risulterebbe aggiudicatario della procedura di gara in oggetto;

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che:

- i principi di certezza del diritto, legittimo affidamento e dell'autovincolo impediscono che nel caso di specie possa operare l'eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, possa disporsi l'esclusione dei concorrenti che precedono l'istante nelle graduatorie dei lotti 1 e 3 per aver formulato un ribasso incompatibile con la L. 49/2023;
- i punteggi assegnati dalla Commissione di gara alle offerte tecniche degli aggiudicatari dei lotti 1 e 3 sono sensibilmente superiori a quelli assegnati all'offerta tecnica dell'istante, con la conseguenza che sia azzerando la competizione sulla parte economica sia limitandola alla sola quota parte delle spese, in ogni caso l'istante non potrebbe risultare aggiudicatario della procedura di gara in oggetto;

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 8 marzo 2024

Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente

## **LL.PP.31-24 - Caro materiali: al via l'accesso ai fondi per le opere in corso nel 2024**

**Il 1° aprile si è aperta la prima delle quattro finestre temporali per accedere ai fondi destinati all'aggiornamento dei prezzi per i lavori eseguiti nel corso del 2024. Le stazioni appaltanti devono presentare istanza attraverso la piattaforma del Ministero delle infrastrutture**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2024 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 47 del 28 febbraio 2024, che definisce le modalità operative per accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 76/2020.

Il decreto è stato emanato in attuazione della Legge di bilancio per 2024 che ha prorogato ai lavori eseguiti o contabilizzati nel corso dell'anno 2024, lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 26 del Decreto-Legge "Aiuti" (DL 50/2022).

L'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche è previsto:

- per gli appalti pubblici di lavori (compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi-quadro), aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- per gli appalti pubblici di lavori (compresi gli accordi quadro), aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- per gli appalti di lavori nonché gli accordi-quadro delle società del Gruppo RFI, dell'Anas e degli altri soggetti operanti nei settori speciali che non applicano prezzari regionali;
- per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo RFI e ANAS, in essere alla data di entrata in vigore del decreto, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024.

Le stazioni appaltanti potranno inviare telematicamente le istanze di accesso al Fondo, utilizzando quattro finestre temporali:

- I finestra: 1° aprile – 30 aprile 2024;
- II finestra: 1° luglio – 31 luglio 2024;
- III finestra: 1° ottobre – 31 ottobre 2024;
- IV finestra: 1° gennaio 2024 – 31 gennaio 2025.

L'istanza di accesso alle risorse del Fondo per la prosecuzione dei lavori pubblici deve essere presentata attraverso la piattaforma <https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it> , attiva fino al 31 gennaio 2025.

Nell'istanza dovranno essere precisati i seguenti dati relativi al progetto:

- 1) i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG);
- 2) i dati desunti dal prospetto di calcolo (che non va allegato in piattaforma) del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
- 3) l'entità delle lavorazioni effettuate, con l'indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
- 4) l'entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 6- bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo;
- 5) l'entità del contributo richiesto;
- 6) gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

Con riferimento al punto 4) in elenco si ricorda che, ai sensi dell'articolo 26 comma 6 bis, quarto periodo, del dl 50/2022, per l'accesso al Fondo, le stazioni appaltanti utilizzano:

- a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente, relativamente allo stesso intervento;
- c) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.

Il decreto stabilisce i termini entro i quali il Ministero esaminerà le domande ricevute:

- entro il 31 maggio 2024, per le istanze presentate dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
- entro il 31 agosto 2024, per le istanze presentate dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
- entro il 30 novembre 2024, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
- entro il 29 febbraio 2025, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.

Relativamente a ciascuna finestra temporale, il MIT deciderà cumulativamente secondo

l'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse, emanando decreti direttoriali della competente direzione, adottati secondo la tempistica sopra riportata. È fatta salva la facoltà per le stazioni appaltanti di ripresentare le istanze rigettate, entro il termine massimo previsto del 31 gennaio 2025.

Entro 30 giorni dai decreti di riconoscimenti dei fondi, il Ministero provvede all'assegnazione delle risorse e al loro trasferimento alle stazioni appaltanti.

In allegato è disponibile il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2023, relativo a "Modalità operative per la presentazione delle istanze da parte delle stazioni appaltanti e le condizioni di accesso al Fondo di cui D.L. 50/2022, art.26 e successive m. e .i. – per l'anno 2024."



## *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

**VISTO** il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l’articolo 26;

**VISTO** l’articolo 1, comma 458, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” che ha modificato l’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

**VISTO** l’articolo 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*” che ha ulteriormente modificato l’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

**VISTO** l’articolo 26, e, in particolare, i commi 6-*bis*, 6-*ter* e 12, del citato decreto-legge n. 50 del 2022, come modificato dal sopracitato comma 304 della legge n. 213 del 2023, finalizzati a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, con riguardi agli appalti pubblici di lavori;

**VISTO** l’articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge n. 50 del 2022, come modificato dal sopracitato comma 304 della legge n. 213 del 2023, il quale dispone che, per le finalità di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* del medesimo articolo 26, “*sono utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che è ulteriormente incrementate con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l’anno 2023, di 700 milioni di euro per l’anno 2024 e di 100 milioni di euro per l’anno 2025, che costituisce il limite massimo di spesa*”;

**VISTO** l’articolo 26, comma 6-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022, il quale prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotti un decreto recante le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto;

**RITENUTA**, pertanto, la necessità di definire le modalità di richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-*quater* dell’articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, da parte delle stazioni appaltanti, nel rispetto dei presupposti e delle condizioni ivi previste;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”.

**DECRETA**

## **Art. 1.**

### *Oggetto*

1. Il presente decreto disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022 (di seguito «Fondo»), istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito «Ministero»).

2. Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste dall'articolo 26, commi 6-*bis*, 6-*ter* e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:

- agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022;
- ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024.

## **Art. 2.**

### *Risorse del Fondo*

Alla copertura degli oneri, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

## **Art. 3.**

### *Accesso alle risorse del Fondo*

1. I soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 relativamente ai contratti di cui all'articolo 26, commi 6-*bis* e 6-*ter* del decreto-legge n. 50 del 2022 e i soggetti di cui al comma 12 del medesimo articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, in presenza dei presupposti citati nel medesimo articolo, chiedono l'accesso alle risorse del Fondo con istanza presentata telematicamente alla

Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2025.

2. L'istanza di accesso alle risorse del Fondo è inserita nella piattaforma dedicata, raggiungibile al link <https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it>, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità ivi indicate. La piattaforma è operativa fino al 31 gennaio 2025.

3. L'istanza di cui al comma 2 comprende:

- i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG);
- i dati desunti dal prospetto (da non allegare in piattaforma) di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
- il dato dell'entità delle lavorazioni effettuate, con l'indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
- il dato dell'entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell'articolo 26, commi 6-bis, quarto periodo del decreto-legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo;
- l'entità del contributo richiesto;
- gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente bancario ordinario, l'indicazione del funzionario delegato, o l'assegnazione per competenza e cassa, per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare l'istanza di accesso al Fondo durante le seguenti finestre temporali:

- I finestra temporale: dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
- II finestra temporale: dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
- III finestra temporale: dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
- IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.

#### **Art. 4.**

##### *Esame delle domande ed erogazione delle risorse*

1. Il Ministero esamina le istanze presentate ai sensi dell'articolo 3 e decide cumulativamente su di esse secondo l'ordine di presentazione delle domande, con decreti direttoriali adottati secondo la seguente tempistica:

- entro il 31 maggio 2024, per le istanze presentate dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
- entro il 31 agosto 2024, per le istanze presentate dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;

- entro il 30 novembre 2024, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
- entro il 28 febbraio 2025, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.

2. Nei decreti direttoriali di cui al comma 1 sono indicate, altresì, le istanze che non sono accolte e i motivi dell'esclusione. È fatta salva la facoltà per le stazioni appaltanti di ripresentare le istanze rigettate, entro il termine massimo previsto dall'articolo 3, comma 1. Il rigetto della domanda riproposta è adottato con provvedimento espressamente motivato.

3. Entro trenta giorni dall'adozione dei decreti di riconoscimento delle somme di cui al comma 1, il Ministero provvede all'assegnazione delle risorse e al loro trasferimento alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, fino al limite massimo di spesa previsto dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge n. 50 del 2022.

#### **Art. 5.**

##### *Disposizioni finanziarie*

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **Art. 6.**

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO

## **N12-24 - Agenti chimici e cancerogeni: pubblicata la direttiva 2024/869** **È stata pubblicata lo scorso 19 marzo la direttiva (UE) 2024/869 che modifica i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e introduce un valore limite per i diisocianati**

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sul tema (cfr. N40-23, ANCE FVG Informa n.16\_2023) per informare che è stata pubblicata la direttiva 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 recante modifica della direttiva 2004/37/CE e della direttiva 98/24/CE per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati.

La direttiva, pubblicata lo scorso 19 marzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, è stata adottata al termine dell'iter di modifica avviato nel febbraio 2023 e rappresenta la quinta revisione in materia di agenti cancerogeni/mutageni/reprotossici dal 2017.

La direttiva, che entrerà in vigore il prossimo 8 aprile, ossia 20 giorni dopo la pubblicazione, dovrà essere recepita nell'ordinamento italiano entro il 9 aprile 2026. Pertanto, gli Stati membri disporranno di due anni per adeguare la legislazione nazionale alle nuove disposizioni introdotte.

Nel merito, la direttiva in commento modifica gli allegati I e II della direttiva agenti chimici, inserendo i valori limite di esposizione professionale per i diisocianati ed eliminando ogni riferimento al piombo (spostato nella direttiva cancerogeni).

In particolare, per i diisocianati, la direttiva introduce:

- -un valore limite generale di esposizione professionale pari a  $6 \mu\text{g}/\text{m}^3$  NCO/ $\text{m}^3$  misurato sulle 8 ore;
- -un valore limite di esposizione di breve durata pari a  $12 \mu\text{g}/\text{m}^3$  NCO/m

La direttiva introduce, inoltre, due misure transitorie, prevedendo fino al 31 dicembre 2028:

- -un valore limite di  $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$  NCO/ $\text{m}^3$  in relazione a un periodo di 8 ore;
- -un valore limite di esposizione di breve durata di  $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$  NCO/ $\text{m}^3$ .

Nell'ambito della direttiva cancerogeni, invece, le modifiche riguardano principalmente gli allegati I, II e III della stessa e una parte dell'articolato. La normativa introduce, nello specifico, nuovi valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e apporta alcuni cambiamenti in materia di sorveglianza sanitaria.

In primo luogo, la direttiva prevede un abbassamento del valore limite **di esposizione professionale al piombo e ai suoi composti inorganici che passa dall'attuale  $0,15 \text{ mg}/\text{m}^3$  a  $0,03 \text{ mg}/\text{m}^3$  misurato sulle 8 ore.**

Per quanto riguarda, invece, i valori limite biologici di esposizione al piombo e le misure di sorveglianza sanitaria, l'allegato III bis della direttiva stabilisce che:

- -il monitoraggio biologico debba comprendere la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti;
- il valore limite biologico venga fissato a  $30 \mu\text{g Pb}/100 \text{ ml}$  di sangue fino al 31 dicembre 2028.

La direttiva specifica che, per i lavoratori i cui livelli di piombo nel sangue superino il valore limite biologico di  $30 \mu\text{g Pb}/100 \text{ ml}$  di sangue a causa di un'esposizione verificatasi prima del 9 aprile 2026, ma con un valore comunque inferiore a  $70 \mu\text{g Pb}/100 \text{ ml}$  di sangue, la sorveglianza sanitaria sia effettuata regolarmente. Qualora sia accertata una tendenza alla diminuzione verso il valore limite di  $30 \mu\text{g Pb}/100 \text{ ml}$  di sangue in tali lavoratori, questi ultimi possono essere autorizzati a continuare a svolgere mansioni che comportano l'esposizione al piombo;

- a decorrere dal 1° gennaio 2029 il valore limite biologico obbligatorio sia pari a 15 &mu;g Pb/100 ml di sangue.

Anche in tal caso la direttiva specifica che, per i lavoratori i cui livelli di piombo nel sangue superino il valore limite biologico di 15 &mu;g Pb/100 ml di sangue a causa di un'esposizione verificatasi prima del 9 aprile 2026, ma comunque inferiore a 30 &mu;g Pb/100 ml di sangue, la sorveglianza sanitaria venga effettuata regolarmente. Qualora sia accertata una tendenza alla diminuzione verso il valore limite di 15 &mu;g Pb/100 ml di sangue in tali lavoratori, questi ultimi possono essere autorizzati a continuare a svolgere mansioni che comportano l'esposizione al piombo.

Infine, in via generale, la direttiva precisa che la sorveglianza sanitaria interviene quando l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,015 mg/m<sup>3</sup>, oppure quando nei singoli lavoratori è riscontrato un livello di piombo nel sangue superiore a 9 &mu;g Pb/100 ml di sangue.

La sorveglianza sanitaria viene, inoltre, effettuata per quanto riguarda le lavoratrici in età fertile il cui livello nel sangue supera 4,5 &mu;g Pb/100 ml di sangue o il valore di riferimento nazionale della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo, se tale valore esiste.

Si segnala, altresì, che la direttiva individua numerose azioni che la Commissione europea dovrà realizzare con diverse tempistiche a partire da giugno 2024 fino ad aprile 2029. Tra queste ultime rientrano, nello specifico, l'avvio di una valutazione degli effetti dell'esposizione a una combinazione di sostanze e di una procedura per ottenere una valutazione scientifica degli interferenti endocrini che possono incidere sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, finalizzata a valutare l'opportunità di includerli nell'ambito di applicazione della direttiva cancerogeni. Inoltre, la Commissione è chiamata a valutare, entro il 9 aprile 2029, la possibilità di apportare un'ulteriore modifica dei valori limite professionali per il piombo e i suoi composti inorganici, oltre ad elaborare orientamenti, relativamente al piombo, in materia di sorveglianza sanitaria.

L'ANCE, che ha seguito l'iter di revisione della normativa partecipando ai gruppi di lavoro costituiti in seno alla FIEC e a Confindustria, continuerà a monitorare gli sviluppi in materia e il relativo processo di recepimento delle norme a livello nazionale.

Per quanto non espressamente ivi riportato, si rimanda al testo della direttiva in allegato e alla nota illustrativa pubblicata da Confindustria.



CONFINDUSTRIA

# SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – PROPOSTA DI MODIFICA DIRETTIVE PIOMBO E DIISOCIANATI – REPORT PARLAMENTO EUROPEO



6 ottobre 2023

Facciamo seguito alla nostra news del 15 maggio scorso per fornire aggiornamenti in merito all'iter della proposta di modifica delle direttive in materia di agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici e in materia di agenti chimici, allegata (COM(2023) 71 final).

La Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento Europeo ha pubblicato infatti, il Report (allegato) alla proposta di direttive, votato il 7 settembre scorso, contenente 47 emendamenti.

Il Parlamento europeo aveva presentato 194 emendamenti alla Proposta della Commissione, di cui alcuni molto critici, inerenti in particolare la direttiva agenti cancerogeni/mutageni/reprotossici. Confindustria aveva preparato un posizionamento al riguardo, che ha trasmesso alle istituzioni competenti nazionali ed europee, e un pacchetto di emendamenti che sono stati presentati da un eurodeputato italiano.

Nel merito, alcuni degli emendamenti più critici del report del Parlamento riguardano:

- i valori limite di esposizione: vengono confermati i valori limite previsti dalla proposta della Commissione per il piombo ma sono introdotte notevoli modifiche rispetto alla sorveglianza sanitaria. L'emendamento prevede che questa, infatti, non sia più effettuata in caso di superamento dei limiti di concentrazione di piombo nell'aria o nel sangue ma è intervenga periodicamente per tutti i lavoratori esposti. Vengono poi previste azioni diverse qualora dai risultati della sorveglianza sanitaria emerga un superamento del valore limite biologico, in particolare:
  - se il livello di piombo nel sangue di un lavoratore superiore a 30 µg Pb/100 ml di sangue, il datore di lavoro e l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria di tale lavoratore garantiscono che il lavoratore non sia più esposto al piombo;

- se emerge un livello di piombo nel sangue di un lavoratore compreso tra 15 e 30 µg Pb/100 ml di sangue e se si constata una tendenza al ribasso verso il valore limite in vigore, tale lavoratore può continuare a svolgere mansioni che comportano l'esposizione al piombo.

È, inoltre, previsto che il valore limite biologico per le lavoratrici in età fertile sia rivisto ogni 5 anni.

È inserita, infine, la notazione di "Sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia".

- l'introduzione dei concetti, nei considerando, di sorveglianza sanitaria "rafforzata" e "continuata"
- le numerose azioni richieste alla Commissione, quali:
  - avviare (entro il 31 dicembre 2029) un processo di revisione dei valori limite di esposizione professionale a breve termine per i diisocianati, tenendo conto in particolare della valutazione del regolamento REACH
  - presentare (entro il 31 dicembre 2023) una proposta legislativa per introdurre un valore limite per il cobalto e suoi composti inorganici
  - elaborare (entro un anno dall'entrata in vigore della direttiva) orientamenti sulle modalità di adattamento dell'attuazione dei valori limite in caso di esposizione a una combinazione di sostanze
  - riesaminare (entro un anno dall'entrata in vigore della direttiva) l'attuazione della presente direttiva e esaminare la fattibilità di includere gli interferenti endocrini nell'ambito di applicazione della presente direttiva e, se del caso, presentare una proposta legislativa
  - riesaminare (entro 5 anni dall'entrata in vigore della direttiva e successivamente entro 5 anni) il valore limite di esposizione professionale e i valori limite biologici, compreso il valore guida per le lavoratrici in età feconda, di cui agli allegati III e III bis della direttiva, tenendo conto dei dati scientifici aggiornati e della classificazione del piombo come sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia
  - elaborare (entro un anno dall'entrata in vigore della direttiva) una definizione di 'professioni cancerogene' e valutare l'opportunità di includere tali professioni nell'ambito di applicazione della direttiva
  - elaborare (entro un anno dall'entrata in vigore della direttiva) orientamenti per quanto riguarda l'esposizione professionale storica al piombo
  - rivedere (entro un anno dall'entrata in vigore della direttiva) il suo piano d'azione per stabilire valori limite di esposizione professionale per sostanze, in aggiunta a quelli contemplati dalla presente direttiva. Ciò comprende in particolare litio e composti del litio, metilidrazina, 1,3-propansultone, fumi di saldatura e segatura di cuoio. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione, tenendo conto di tale piano d'azione rivisto presenta se del caso una proposta legislativa

- valutare (entro un anno dall'entrata in vigore della direttiva) deroghe mirate e limitate per le attività professionali legate alla cultura e al patrimonio per quanto riguarda i valori limite di esposizione professionale e i valori limite biologici e adottare misure adeguate.
  - valutare (entro il 1° gennaio 2028) la fattibilità di un'ulteriore riduzione del valore limite per il benzene e, se del caso, entro il 1° gennaio 2030 trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio le necessarie modifiche legislative alla direttiva
  - l'inserimento nelle definizioni sia di agente mutageno che di sostanza tossica per la riproduzione, anche delle "sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato I" della direttiva"
  - l'inserimento nelle definizioni dei 'farmaci pericolosi' definiti come i farmaci contenenti una o più sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come cancerogene (categoria 1A o 1B), mutagene (categoria 1A o 1B) o tossiche per la riproduzione (categoria 1A o 1B)
  - la previsione che i livelli biologici non devono superare il valore limite biologico dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III bis.
  - La previsione che in caso di esposizione a una combinazione di sostanze l'applicazione dei possibili valori limite di tali sostanze sia adattata per tenere conto degli effetti combinati
  - l'aggiunta nell'allegato I della Direttiva (elenco di sostanze, miscele e procedimenti) del punto seguente: "8 bis. Lavori comportanti esposizione a farmaci pericolosi."
- Positivo, invece, l'emendamento che prevede, pur solo nei considerando, una particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Evidenziamo che la Proposta della Commissione, invece, ha come principale finalità di un adeguamento e contiene, sia in riferimento alla modifica della direttiva agenti chimici, che della direttiva agenti cancerogeni/mutageni/reprotossici, sostanzialmente la definizione dei valori limite sia per i diisocianati, che per il piombo (come dettagliato nella nostra news del 17 febbraio 2023).

È in corso, adesso, la difficile fase di trilogia tra Commissione, Consiglio e Parlamento.

Vi terremo informati dei successivi sviluppi.

**Report Parlamento 8 9 2023.pdf** | **COM\_2023\_71\_Proposta di direttiva piombio diisocianati it.pdf** | **Allegato proposta 13 02 2023.pdf**



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 13.2.2023  
COM(2023) 71 final

2023/0033 (COD)

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**recante modifica della direttiva 98/24/CE del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e i diisocianati**

{SEC(2023) 67 final} - {SWD(2023) 34 final} - {SWD(2023) 35 final} -  
{SWD(2023) 36 final}

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

Uno degli obiettivi dell'Unione europea (UE) è promuovere il benessere e lo sviluppo sostenibile, basato su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale<sup>1</sup>. Il diritto di ogni lavoratore a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose è sancito dall'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali<sup>2</sup> stabilisce il diritto dei lavoratori a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Un'Europa sociale forte richiede miglioramenti costanti verso un lavoro più sano e più sicuro per tutti. Negli ultimi anni il quadro politico e le norme dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) hanno contribuito a migliorare notevolmente le condizioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e ad altre sostanze chimiche pericolose. In un contesto in cui alla SSL è stata assegnata la massima priorità politica<sup>3</sup> sono stati fissati o rivisti i valori limite di esposizione e altre disposizioni per molte sostanze o gruppi di sostanze a norma della direttiva 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione<sup>4</sup> e della direttiva 98/24/CE sugli agenti chimici<sup>5</sup>.

La salvaguardia di ambienti di lavoro sicuri e salubri è essenziale per proteggere i lavoratori, sostenere la produttività e l'attività economica e promuovere una ripresa economica sostenibile. Per questo motivo, nel piano d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali<sup>6</sup>, la Commissione ha annunciato l'intenzione di garantire un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Ciò è stato confermato con l'adozione del quadro strategico in materia di SSL per il

---

<sup>1</sup> Articolo 3 del trattato sull'Unione europea.

<sup>2</sup> <https://op.europa.eu/webpub/empl/european-pillar-of-social-rights/it/>.

<sup>3</sup> Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 (COM(2014) 332 final del 6.6.2014); comunicazione della Commissione "Lavoro più sicuro e più sano per tutti – Aggiornamento della normativa e delle politiche dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro" (COM(2017) 12 final del 10.1.2017); comunicazione della Commissione "Un'Europa sociale forte per transizioni giuste" (COM(2020) 14 final del 14.1.2020); quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 (COM(2021) 323 final del 28.7.2021).

<sup>4</sup> Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

<sup>5</sup> Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

<sup>6</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali" (COM(2021) 102 final).

periodo 2021-2027<sup>7</sup>. La protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze pericolose contribuisce altresì al conseguimento degli obiettivi del piano europeo di lotta contro il cancro. Inoltre nella strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili<sup>8</sup> del 2020 è riconosciuta la necessità di rafforzare la protezione dei lavoratori e il piombo<sup>9</sup> e i diisocianati<sup>10</sup> sono considerati tra le sostanze chimiche più dannose su cui intervenire.

### **Le sostanze interessate**

Il piombo e i suoi composti inorganici (di seguito "piombo") sono sostanze reprotossiche in ambito professionale che possono influire negativamente sulla funzione sessuale, sulla fertilità e sullo sviluppo del feto e causare altri effetti sulla salute. Si ritiene che siano responsabili di circa la metà dei casi di malattie professionali dovute all'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione. I diisocianati sono importanti agenti asmogeni per le vie respiratorie. Da alcuni studi è emerso che l'esposizione professionale è responsabile del 9 %-15 % dei casi di asma negli adulti in età lavorativa<sup>11</sup>.

La presente proposta si propone di rivedere i valori limite esistenti per il piombo e di introdurre, per la prima volta, valori limite per i diisocianati, contribuendo in tal modo a conseguire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. In particolare la modifica proposta della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione e la direttiva sugli agenti chimici si concentra sugli aspetti seguenti:

- (1) la revisione del limite di esposizione professionale (OEL)<sup>12</sup> per il piombo modificando l'allegato III della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione e la revisione del valore limite biologico (BLV)<sup>13</sup> modificando l'allegato III bis;

---

<sup>7</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027 – Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione" (COM(2021) 323 final).

<sup>8</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final).

<sup>9</sup> La tossicità per la salute riproduttiva dei composti inorganici del piombo è dovuta al loro tenore di piombo. Pertanto il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sostiene un approccio di gruppo per considerare un'ampia gamma di singole sostanze contenenti piombo.

<sup>10</sup> Diisocianati è un termine collettivo che comprende una serie di singole sostanze chimiche appartenenti alla classe dei diisocianati. Si tratta di almeno 25 diisocianati diversi, di cui 11 rappresentano oltre il 99 % del tonnellaggio registrato ai sensi del regolamento REACH (ECHA 2019).

<sup>11</sup> Balmes J, Becklake M, Blanc P et al., "American Thoracic Society Statement: Occupational contribution to the burden of airway disease", *Am J Crit Care Med.*, vol. 167, 2003, pagg. 787- 797.

<sup>12</sup> Limite di esposizione professionale (OEL): il limite della concentrazione media o ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato, che normalmente è di 8 ore.

<sup>13</sup> Valore limite biologico (BLV): il limite della concentrazione nell'adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto.

- (2) eliminazione del riferimento al limite di esposizione professionale e al valore limite biologico stabiliti per il piombo negli allegati I e II della direttiva sugli agenti chimici;
- (3) fissazione, per la prima volta, di valori limite (limite di esposizione professionale e limite per esposizione di breve durata (STEL<sup>14</sup>)) per i diisocianati nell'allegato I della direttiva sugli agenti chimici.

### **Le direttive interessate**

Nel quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 è stata enunciata la necessità di proteggere i lavoratori dall'esposizione al piombo e ai diisocianati. I diisocianati rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 98/24/CE<sup>15</sup> (direttiva sugli agenti chimici), mentre il piombo rientra nella direttiva 2004/37/CE<sup>16</sup> (direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione). Quest'ultima è stata modificata in seguito all'adozione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022, estendendo l'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni (CMD)<sup>17</sup> alle sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, fino ad allora trattate esclusivamente nell'ambito della direttiva sugli agenti chimici.

L'introduzione di valori limite più protettivi per il piombo e di valori limite per i diisocianati aumenta il livello di protezione senza richiedere modifiche delle prescrizioni generali delle direttive. Poiché sono stati spostati nella direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione a seguito della modifica apportata dalla direttiva (UE) 2022/431, il limite di esposizione professionale per il piombo e il suo valore limite biologico dovrebbero essere eliminati rispettivamente dagli allegati I e II della direttiva sugli agenti chimici. Si tratta di una modifica tecnica che non influisce sull'ambito di applicazione o sulle prescrizioni generali delle due direttive.

- **Fissazione di valori limite per la protezione dalle malattie riproduttive e dall'asma**

### ***Piombo***

Il piombo è una sostanza tossica per la riproduzione, che può influire negativamente sulla funzione sessuale e sulla fertilità sia degli uomini che delle donne, nonché sullo sviluppo del feto o della progenie (tossicità per lo sviluppo). L'esposizione al piombo può provocare una riduzione della fertilità, aborti spontanei o gravi difetti alla nascita, nonché altri effetti nocivi quali neurotossicità, nefrotossicità, effetti cardiovascolari ed ematologici.

---

<sup>14</sup> Un limite di esposizione professionale è misurato su un periodo di 8 ore che corrisponde a una giornata lavorativa. Il limite per esposizione di breve durata (STEL) è solitamente riferito a un periodo di 15 minuti ed è utilizzato quando le esposizioni di breve durata, come i picchi, sono pertinenti per l'insorgenza di malattie.

<sup>15</sup> Cfr. la nota 5.

<sup>16</sup> Cfr. la nota 4.

<sup>17</sup> Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (GU L 88 del 16.3.2022, pag.1).

Il piombo è responsabile di circa la metà di tutte le esposizioni professionali a sostanze tossiche per la riproduzione e dei casi associati di malattie riproduttive<sup>18</sup>. Il piombo ha attualmente una grande varietà di applicazioni. I principali settori di produzione industriale e di utilizzo del piombo sono la produzione primaria e secondaria di piombo (compreso il riciclaggio delle batterie), la produzione di batterie, lamine di piombo e munizioni, la produzione di fritte e ossidi di piombo e la produzione di ceramica e vetro al piombo. L'esposizione al piombo è possibile anche in altre applicazioni industriali, come nelle fonderie e nella produzione di articoli in leghe contenenti piombo, nonché nella produzione e nell'uso di pigmenti per vernici e plastiche. Oltre a queste applicazioni, l'esposizione può avvenire più a valle nella catena del prodotto e quando gli articoli e i materiali diventano rifiuti o durante il recupero degli scarti dei materiali riciclati. Esempi di attività a valle sono le applicazioni di vernici, l'uso di munizioni al piombo nei poligoni di tiro (ad esempio nell'ambito delle attività di difesa, ordine pubblico o sicurezza), le attività a contatto con il piombo metallico, la demolizione, la riparazione e la gestione dei rottami, la gestione di altri rifiuti e la bonifica del suolo, nonché le attività nei laboratori. Inoltre i lavoratori possono essere esposti al piombo a livelli significativi, poiché tale sostanza era utilizzata in passato in attività quali la ristrutturazione, la raccolta dei rifiuti, il riciclaggio e la bonifica<sup>19</sup>. Inoltre il piombo è presente in un gran numero di edifici storici europei, compresi quelli di più alto valore culturale, e anche i lavoratori impegnati nel restauro del vasto patrimonio europeo potrebbero entrare in contatto con esso. Negli edifici storici, il piombo può essere presente nelle vetrate artistiche, nei tetti o negli elementi decorativi.

Si stima che attualmente siano esposti al piombo tra i 50 000 e i 150 000 lavoratori nell'UE<sup>20</sup>. Ogni anno si verificano circa 300 casi di malattia attribuibili a una precedente esposizione professionale al piombo. Tale esposizione è importante perché il piombo può accumularsi nelle ossa dei lavoratori esposti, contribuendo così al carico corporeo complessivo e alla probabilità di malattie croniche.

Le principali vie di esposizione professionale sono l'inalazione e l'ingestione tramite un contatto mano-bocca a causa di una pulizia e un'igiene personale insufficienti. Si ritiene che l'assorbimento cutaneo del piombo inorganico sia minimo. L'esposizione per ingestione è considerata significativa e tale via di esposizione è un fattore importante per lo sviluppo di malattie. L'abbassamento del limite di esposizione professionale riguarda la riduzione dell'esposizione per inalazione e sono necessarie misure aggiuntive per ridurre al minimo l'esposizione per ingestione. Le concentrazioni di piombo nel sangue sono riconosciute come la miglior metrica di esposizione per la valutazione delle esposizioni professionali al piombo, anche per ingestione, e i livelli interni di piombo sono decisivi per determinare il rischio complessivo per la salute.

---

<sup>18</sup> Studio sulle sostanze tossiche per la riproduzione <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8220&furtherPubs=yes>.

<sup>19</sup> Il regolamento REACH vieta l'uso del piombo nelle vernici, fatte salve talune deroghe (allegato 8). Tuttavia i lavoratori possono essere esposti al piombo quando lavorano su edifici e strutture che sono stati dipinti prima dell'entrata in vigore della restrizione.

<sup>20</sup> RPA (2021), "Study on collecting information on substances with the view to analyse health, socio-economic and environmental impacts in connection with possible amendments of Directive 98/24/EC (Chemical Agents) and Directive 2009/148/EC (Asbestos). Final report for lead and its compounds and final report for diisocyanates" (studio esterno a sostegno della relazione sulla valutazione d'impatto).

L'abbassamento del limite di esposizione professionale (OEL) è necessario per contribuire a ridurre l'esposizione professionale, poiché elevate concentrazioni nell'aria possono anch'esse causare contaminazione. Il rispetto del valore limite biologico (BLV) è lo strumento principale per proteggere i lavoratori dalla tossicità del piombo e monitorarne l'accumulo nell'organismo. Il valore limite biologico e il limite di esposizione professionale sono pertanto complementari.

Il limite di esposizione professionale e il valore limite biologico obbligatori dell'UE per il piombo sono stati introdotti, per la prima volta, nell'ambito di una direttiva specifica sul piombo nel 1982<sup>21</sup> e non sono stati aggiornati per oltre 40 anni. Le linee direttrici pratiche di carattere non obbligatorio sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi connessi con gli agenti chimici sul lavoro<sup>22</sup> del 2007 forniscono un orientamento sulla sorveglianza sanitaria relativa al piombo, tuttavia è probabile che siano obsolete.

La presente proposta tiene conto degli sviluppi e dei risultati scientifici e tecnici più recenti, dei pareri<sup>23</sup> del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)<sup>24</sup>, e dei pareri del comitato consultivo tripartito per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS)<sup>25</sup>, e conclude che è opportuno stabilire un valore limite biologico per il piombo pari a 15 µg/100 ml di sangue, con un limite di esposizione professionale associato pari a 0,03 mg/m<sup>3</sup>, espresso come media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.

Per i lavoratori esposti al piombo, la sorveglianza sanitaria, come effettuata attualmente, continuerà a far parte dell'approccio globale alla protezione della loro salute. Pertanto l'allegato III bis è rivisto in modo tale da introdurre livelli di attivazione aggiornati (più bassi) relativi alle concentrazioni di esposizione al piombo nell'aria e livelli di piombo nel sangue in corrispondenza dei quali dovrebbe intervenire la sorveglianza medica. La presente proposta rivede i livelli che, se superati, comportano la necessità di sorveglianza medica. Tali livelli sono misurati nei singoli lavoratori. La sorveglianza sanitaria dovrebbe intervenire quando

---

<sup>21</sup> Direttiva 82/605/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1982, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione al piombo metallico ed ai suoi composti ionici durante il lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE) (GU L 247 del 23.8.1982, pag. 12).

<sup>22</sup> <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b8827eb0-bb69-4193-9d54-8536c02080c1/language-it>.

<sup>23</sup> Parere del RAC sul piombo (2020) <https://echa.europa.eu/documents/10162/ed7a37e4-1641-b147-aaac-fce4c3014037>.

Parere del RAC sui diisocianati (2020) <https://echa.europa.eu/documents/10162/4ea3b5ee-141b-63c9-8ffd-1c268dda95e9>.

<sup>24</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>25</sup> Parere del CCSS sul piombo (2021) <https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293be-4563-4f19-89cf-4c4588bd6541/library/60b206e1-ee10-40c2-9540-fb6510c11a0c/details>.

Parere del CCSS sui diisocianati (2021) <https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293be-4563-4f19-89cf-4c4588bd6541/library/0d11d394-b1e8-4e1a-a962-5ad60f4ab2ae/details>.

l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,015 mg/m<sup>3</sup>, oppure quando il livello di piombo nel sangue è superiore a 9 µg Pb/100 ml di sangue. Il rapporto tra i livelli di cui sopra, che comportano l'intervento della sorveglianza medica, nonché un limite di esposizione professionale e un valore limite biologico rivisti, è proporzionalmente lo stesso dell'attuale allegato della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione.

Il piombo presenta un rischio sia per la salute riproduttiva sia per la salute dello sviluppo del feto o della progenie delle donne esposte<sup>26</sup>, causando principalmente la perdita del quoziente di intelligenza (QI)<sup>27</sup>. Per proteggere i lavoratori interessati e aiutare i datori di lavoro a gestire i rischi, l'allegato III contiene un valore guida biologico (BGV<sup>28</sup>) che stabilisce che il livello di piombo nel sangue delle lavoratrici in età feconda non dovrebbe superare i valori di riferimento della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo nel rispettivo Stato membro dell'UE. Qualora non siano disponibili livelli di riferimento nazionali, è consigliabile che i livelli di piombo nel sangue dei lavoratori interessati non superino un valore guida biologico di 4,5 µg/100ml, come raccomandato dal RAC nel suo parere scientifico<sup>29</sup> (sezione 8.2.4 dell'allegato).

Il valore guida biologico è utilizzato come indicatore di esposizione professionale e non come indicatore degli effetti nocivi per la salute. Pertanto esso agisce quale indicatore sentinella per avvisare il datore di lavoro che si è verificata un'esposizione sul luogo di lavoro e che può essere necessaria un'azione per porre rimedio alla situazione, tenendo conto delle esigenze dei singoli lavoratori. Nel suo parere il RAC ha riconosciuto le reali preoccupazioni e i potenziali rischi per il feto derivanti dall'esposizione al piombo. Tuttavia ha osservato che, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, non è possibile quantificare il grado di rischio che potrebbe servire come base per proporre un valore limite biologico per tale gruppo di lavoratrici. Pertanto il RAC ha rilevato come la direttiva metta in luce la preoccupazione legata all'esposizione al piombo e alla tossicità per lo sviluppo e, sulla base delle evidenze disponibili, ha raccomandato l'uso di un valore guida biologico per le lavoratrici in età feconda.

### *Diisocianati*

---

<sup>26</sup> Dalle stime emerge che la maggior parte dei lavoratori nei settori che coinvolgono il piombo è di sesso maschile (circa il 97 %).

<sup>27</sup> I dati relativi agli effetti identificabili sulla salute sono tuttavia insufficienti per essere valutati correttamente. (cfr. la sezione che segue sulla valutazione d'impatto).

<sup>28</sup> I valori guida biologici (BGV) sono valori legati all'esposizione, che rappresentano la concentrazione massima dell'agente chimico o di uno dei suoi metaboliti in qualsiasi mezzo biologico adeguato, corrispondente a un determinato percentile (generalmente il 90° o il 95°) in una popolazione di riferimento definita. Se i dati disponibili non consentono di ricavare un valore limite biologico, è possibile stabilire un valore guida biologico (BGV). I valori guida biologici sono spesso chiamati anche valori di riferimento. Tali valori possono essere utili per i lavoratori, i datori di lavoro e i medici di medicina del lavoro quando si occupano di questioni relative alla protezione dei lavoratori. Ad esempio essi possono costituire un indicatore di esposizione professionale che può richiedere particolare attenzione per valutare la necessità di misure aggiuntive di gestione dei rischi. I valori guida biologici non rappresentano un limite per gli effetti sulla salute. Fonte: [https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/ircsa\\_r8\\_appendix\\_oels\\_en.pdf/f1d45aca-193b-a7f5-55ce-032b3a13f9d8](https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/ircsa_r8_appendix_oels_en.pdf/f1d45aca-193b-a7f5-55ce-032b3a13f9d8).

<sup>29</sup> Cfr. la nota 23.

I diisocianati sono agenti chimici pericolosi ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva sugli agenti chimici, che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva. A causa della necessità di affrontare i gravi rischi per la salute identificati e specifici per i diisocianati, nell'agosto 2020 è stata adottata una restrizione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008<sup>30</sup>. La restrizione prevede l'obbligo di formazione per i lavoratori che utilizzano i diisocianati entro agosto 2023, secondo criteri specifici legati alla natura dell'attività lavorativa.

I diisocianati sono sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie (agenti asmogeni) che possono causare asma professionale e malattie cutanee professionali, reazioni allergiche che possono verificarsi a causa dell'esposizione a tali sostanze. Essi possono indurre cambiamenti nelle vie aeree delle persone (il cosiddetto "stato di ipersensibilità")<sup>31</sup>. Una volta che i polmoni diventano ipersensibili, un'ulteriore esposizione alla sostanza, anche a livelli piuttosto bassi, può provocare un attacco di asma. Gli effetti sulla salute dell'esposizione professionale ai diisocianati sono principalmente di tipo respiratorio (asma professionale, sensibilizzazione agli isocianati e iperreattività bronchiale), che sono gli esiti critici legati all'esposizione ai diisocianati che si verificano in seguito a un'esposizione sia acuta che a lungo termine.

I diisocianati sono utilizzati nella produzione di poliuretano, sotto forma solida e di schiuma, nonché di plastiche, rivestimenti, vernici, pitture bicomponenti e adesivi. I lavoratori delle imprese che producono tali materiali sono esposti ai diisocianati, così come i lavoratori che utilizzano adesivi, sigillanti, vernici e rivestimenti contenenti diisocianati. Tali prodotti sono ampiamente utilizzati nell'edilizia, nella riparazione di veicoli, nelle riparazioni generali e nella produzione di tessuti, mobili, veicoli a motore e altri mezzi di trasporto, elettrodomestici, macchinari e computer. I diisocianati sono trasformati durante il processo di produzione e non sono più presenti nel prodotto finito. Pertanto non vi è alcun rischio per gli utilizzatori del prodotto (ad esempio i consumatori).

Secondo le stime di alcuni studi, i fattori professionali sono responsabili di circa il 9-15 % dei casi di asma negli adulti in età lavorativa<sup>32</sup>. I diisocianati sono una delle cause più comuni di asma professionale, con un numero stimato di incidenze annuali nell'UE compreso tra 2 350 e 7 269 casi<sup>333435</sup>. Secondo le stime<sup>36</sup>, sono circa 4,2 milioni i lavoratori esposti ai diisocianati e oltre 2,4 milioni le imprese nell'UE interessate, la maggior parte delle quali sono microimprese o PMI.

---

<sup>30</sup> Regolamento (UE) 2020/1149 della Commissione, del 3 agosto 2020, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati (GU L 252 del 4.8.2020, pag. 24).

<sup>31</sup> Le sostanze appartenenti alla classe dei diisocianati hanno un meccanismo comune di induzione dell'ipersensibilità. Pertanto il RAC sostiene un approccio di gruppo in modo da trattare un'ampia gamma di singole sostanze appartenenti a tale classe.

<sup>32</sup> Balmes J, Becklake M, Blanc P et al., "American Thoracic Society Statement: Occupational contribution to the burden of airway disease", *Am J Crit Care Med.*, vol. 167, 2003, pagg. 787- 797.

<sup>33</sup> <https://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/asthma.pdf>.

<sup>34</sup> <https://academic.oup.com/annweh/article/65/8/893/6247067>.

<sup>35</sup> RPA (2021), cfr. la nota 20.

<sup>36</sup> Cfr. la nota 20.

Attualmente non esiste un valore limite di esposizione professionale o un valore limite per esposizione di breve durata (STEL) obbligatori per i diisocianati a livello dell'UE e, ai sensi del regolamento REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006), sono registrate 19 singole sostanze appartenenti alla classe dei diisocianati. Gli effetti nocivi per la salute sono causati da una parte comune a tutti i diisocianati (il gruppo NCO<sup>37</sup>). Pertanto è stata presa in considerazione una metodologia di valutazione dei gruppi di sostanze che consentirebbe di fissare un limite di esposizione professionale e un limite per esposizione di breve durata comuni per tutti i diisocianati<sup>38</sup>. Ciò è in linea con la metodologia di valutazione dei gruppi di sostanze promossa dalla strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche sostenibili, recentemente adottata.

Le esposizioni di picco (breve durata/alti livelli di esposizione) sono un fattore fondamentale nell'insorgenza dell'asma professionale<sup>39</sup>. Pertanto un limite per esposizione di breve durata, che meglio si adatta a esposizioni ripetute di breve durata ad alto livello, è la misura regolamentare più appropriata per occuparsi di tale tipo di esposizione. Tuttavia lo studio esterno<sup>40</sup> a sostegno della relazione di valutazione d'impatto ha potuto analizzare solo gli impatti del limite di esposizione professionale. La mancanza di dati sugli impatti delle esposizioni di breve durata ha impedito di stimare i casi di malattia correlati, il che a sua volta ha probabilmente portato a una sottostima dei costi e dei benefici. Per questi motivi il RAC ha raccomandato che qualsiasi limite per esposizione di breve durata dovrebbe essere al massimo il doppio del limite di esposizione professionale.

Pertanto per i diisocianati la presente proposta introduce un limite di esposizione professionale pari a 6 µg/m<sup>3</sup>, con un limite per esposizione di breve durata associato pari a 12 µg/m<sup>3</sup> e corredato di osservazioni relative alla sensibilizzazione cutanea e respiratoria, nonché di osservazioni relative alla pelle.

Tuttavia la presente proposta prevede un valore transitorio di 10 µg/m<sup>3</sup> con un limite per esposizione di breve durata associato pari a 20 µg/m<sup>3</sup> fino al 31 dicembre 2028, il che consentirà ai datori di lavoro di ottenere i mezzi tecnici necessari per misurare tale valore e darà loro il tempo di attuare misure di gestione dei rischi, in particolare nei settori a valle. Ciò dovrebbe essere integrato da una sorveglianza sanitaria dei lavoratori al fine di individuare eventuali insorgenze precoci di malattie e dalla successiva gestione dei singoli lavoratori per prevenire ulteriori rischi dovuti all'esposizione ai diisocianati. Insieme, tali misure garantiscono un elevato livello di protezione dei lavoratori.

---

<sup>37</sup> Il gruppo NCO si riferisce all'atomo di azoto, carbonio e ossigeno del gruppo isocianato.

<sup>38</sup> Diversi comitati di esperti hanno concluso che una valutazione congiunta per tutti i diisocianati basata sulla concentrazione di NCO è adeguata. Il RAC propone anche questo approccio, tuttavia sostiene altresì che non sussistono dati sufficienti per valutare le differenze di potenza dei singoli diisocianati.

<sup>39</sup> In base al parere del RAC esistono indicatori da cui si evince che le esposizioni di picco sono importanti per il rischio di sviluppo dell'asma. Tuttavia la misurazione dei picchi negli studi epidemiologici sull'uomo non è praticamente possibile a causa delle difficoltà di misurazione.

<sup>40</sup> RPA (2021), cfr. la nota 20.

Per conseguire un'efficace protezione dei lavoratori contro il rischio di malattie professionali dovute all'esposizione ai diisocianati e al piombo, nella presente proposta i valori limite sono fissati in base a quanto si può conseguire tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare con il principio 10 sul diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato, e il piano d'azione. La revisione dei valori limite esistenti per il piombo, che non sono stati aggiornati dal 1982, e l'introduzione, per la prima volta, di valori limite per i diisocianati, che rientrano nella direttiva sugli agenti chimici, ma per i quali non esistono attualmente valori limite a livello dell'UE, contribuiscono a raggiungere un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La presente iniziativa si basa anche sull'impegno assunto dalla Commissione nel quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027<sup>41</sup> di abbassare ulteriormente il limite di esposizione professionale per il piombo e stabilire un limite di esposizione professionale per i diisocianati nel 2022.

La proposta è coerente con la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro<sup>42</sup> ("direttiva quadro in materia di SSL"). La direttiva quadro garantisce prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute in tutti gli ambienti di lavoro, non solo quando si lavora con sostanze chimiche. Inoltre, essa non osta a che altre direttive, in questo caso la direttiva sugli agenti chimici e la direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione, di stabilire disposizioni più rigorose o norme più specifiche che migliorino ulteriormente la protezione dei lavoratori.

- **Diritti fondamentali e parità, anche di genere**

L'incidenza sui diritti fondamentali è ritenuta positiva, in particolare in relazione all'articolo 2 (diritto alla vita) e all'articolo 31 (condizioni di lavoro giuste ed eque) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<sup>43</sup>.

Sebbene i lavoratori esposti al piombo siano prevalentemente di sesso maschile, come indicato sopra, le lavoratrici possono incorrere in rischi aggiuntivi in quanto il piombo può avere effetti negativi sulle donne incinte e sul feto in via di sviluppo<sup>44</sup>. La direttiva sulla maternità<sup>45</sup> prevede prescrizioni per l'attuazione di misure di protezione, le quali tuttavia non

---

<sup>41</sup> Cfr. la nota 3.

<sup>42</sup> Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

<sup>43</sup> GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

<sup>44</sup> Il piombo può attraversare la placenta, facendo sì che la concentrazione di piombo nel sangue del cordone ombelicale alla nascita sia vicina al livello di piombo nel sangue della madre (fonte: RPA, 2021, studio esterno, sezione 2.2.4.7, cfr. la nota 19).

<sup>45</sup> Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1).

forniscono una protezione completa dagli effetti sullo sviluppo, in quanto si applicano dal momento in cui la lavoratrice si rende conto di essere incinta e informa il datore di lavoro, in genere dopo tre mesi di gravidanza.

Nell'industria che utilizza il piombo, è pertanto fondamentale sensibilizzare le lavoratrici in età feconda e mettere in atto misure specifiche per ridurre al minimo ogni possibile rischio, in linea con gli obblighi dei datori di lavoro per la gestione dei rischi. Per adempiere ai loro obblighi, i datori di lavoro sono tenuti a garantire la sostituzione della sostanza, quando tecnicamente possibile, l'uso di sistemi chiusi o la riduzione dell'esposizione al livello più basso tecnicamente possibile. Inoltre, come proposto nel parere del CCSS<sup>46</sup>, il livello di piombo nel sangue delle lavoratrici in età feconda non dovrebbe superare i valori di riferimento della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo nel rispettivo Stato membro. Come spiegato sopra, qualora non siano disponibili livelli di riferimento nazionali, i livelli di piombo nel sangue delle lavoratrici in età feconda non dovrebbero superare il valore guida biologico di 4,5 µg/100 ml<sup>47</sup>.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

*Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*

Gli obiettivi dell'iniziativa sono coerenti con l'articolo 2 (diritto alla vita) e con l'articolo 31 (diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

*Coerenza con il regolamento REACH*

Il regolamento REACH<sup>48</sup>, in vigore dal 2007, stabilisce tra l'altro due distinti approcci normativi dell'UE, vale a dire le restrizioni e le autorizzazioni. Il miglioramento dell'interazione tra il regolamento REACH e la normativa in materia di protezione dei lavoratori è un tema affrontato nel contesto della revisione del regolamento REACH attualmente in corso<sup>49</sup>.

Le restrizioni consentono all'UE di imporre condizioni sulla fabbricazione, sull'immissione sul mercato e/o sull'uso di sostanze, sotto forma di miscele o articoli. L'autorizzazione ha lo scopo di garantire che i rischi presentati dalle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) siano adeguatamente controllati, promuovendo al contempo la progressiva sostituzione con alternative adeguate che siano economicamente e tecnicamente idonee.

Alcuni usi del piombo sono soggetti a restrizioni ai sensi del regolamento REACH. È vietato l'uso del piombo nelle vernici (con alcune eccezioni)<sup>50 51</sup>, nei gioielli e negli articoli destinati

---

<sup>46</sup> Cfr. la nota 25.

<sup>47</sup> Cfr. la nota 23.

<sup>48</sup> Cfr. parere del RAC, nota 23.

<sup>49</sup> Il 5 aprile 2022 si è svolta una prima riunione congiunta delle autorità competenti per il regolamento REACH e dei gruppi di interesse del CCSS/Gruppo "Sostanze chimiche" per discutere gli aspetti relativi alla SSL dell'attuale revisione del regolamento REACH.

<sup>50</sup> <https://echa.europa.eu/documents/10162/22dd9386-7fac-4e8d-953a-ef3c71025ad4>.

<sup>51</sup> <https://echa.europa.eu/documents/10162/ffd7653b-98cc-4bcc-9085-616559280314>.

a venire a contatto con la pelle, nonché l'uso del piombo e delle sue miscele in prodotti destinati al pubblico<sup>52</sup>.

I diisocianati sono soggetti a restrizioni ai sensi del regolamento REACH<sup>53</sup>. Essi possono essere utilizzati o immessi sul mercato come sostanze in quanto tali o come componenti di altre sostanze o di miscele per usi industriali e professionali solo se il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisce che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con successo la formazione sull'uso sicuro dei diisocianati prima che utilizzino le sostanze o le miscele.

Ulteriori informazioni sulle restrizioni previste dal regolamento REACH applicabili alle due sostanze sono disponibili nell'allegato 8 della relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

Il CCSS, nel suo parere<sup>54</sup>, ha indicato che la combinazione delle restrizioni previste dal regolamento REACH (sulla formazione dei lavoratori) e delle disposizioni in materia di SSL, in particolare il rispetto dei valori limite e lo svolgimento della sorveglianza sanitaria, è l'approccio più efficace per prevenire l'esposizione di picco, che costituisce l'evento fondamentale che causa l'asma da esposizione ai diisocianati.

Insieme, le direttive dell'UE in materia di SSL (la direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione e la direttiva sugli agenti chimici) e il regolamento REACH sono pertinenti ai fini della protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione al piombo e ai diisocianati.

#### *Coerenza con il regolamento sulle batterie*

Nel dicembre 2020 la Commissione ha proposto un nuovo regolamento sulle batterie<sup>55</sup> con l'obiettivo di garantire che le batterie immesse sul mercato dell'UE siano sostenibili e sicure per tutto il loro ciclo di vita. Si tratta di una parte integrante del Green Deal dell'UE, che mira a un maggiore utilizzo di veicoli moderni non alimentati a combustibili fossili e che potrebbe comportare un ricorso più ampio a batterie contenenti piombo, anche durante il riciclaggio. L'aggiornamento dei valori limite per il piombo garantisce ai lavoratori coinvolti nella fabbricazione e nel riciclaggio delle batterie un elevato livello di protezione della salute, nonostante si preveda un aumento del volume di produzione in futuro.

#### *Coerenza con la ricerca scientifica*

Il piombo e i diisocianati sono stati considerati sostanze chimiche prioritarie nell'ambito del programma di biomonitoraggio umano dell'UE (HBM4EU) finanziato da Orizzonte 2020<sup>56</sup>, uno sforzo congiunto di 30 paesi, dell'Agenzia europea dell'ambiente e della Commissione europea, che si è svolto dal 2017 al 2021. Tale iniziativa ha generato conoscenze, volte a

---

<sup>52</sup> <https://echa.europa.eu/documents/10162/61845f2b-f319-ab2e-24aa-6fc4f8fc150f>.

<sup>53</sup> <https://echa.europa.eu/documents/10162/503ac424-3bcb-137b-9247-09e41eb6dd5a>.

<sup>54</sup> Cfr. la nota 25.

<sup>55</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0798>.

<sup>56</sup> <https://www.hbm4eu.eu/about-us/>.

fornire approfondimenti sulla gestione sicura delle sostanze chimiche e a proteggere in tal modo la salute umana. È stato realizzato un progetto dedicato all'esposizione professionale ai metalli, i cui risultati hanno evidenziato che l'esposizione a diversi metalli, tra cui il piombo, avviene durante il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. È stato inoltre attuato un progetto dedicato ai diisocianati, che ha portato a una revisione degli attuali biomarcatori utilizzati per il biomonitoraggio dei diisocianati, a una valutazione dei livelli attuali nei lavoratori e all'identificazione di lacune nella ricerca<sup>57</sup>.

#### *Coerenza con il piano europeo di lotta contro il cancro*

L'obiettivo del piano europeo di lotta contro il cancro è quello di far fronte all'intero decorso della malattia<sup>58</sup>. Il piano è strutturato intorno a quattro ambiti di intervento fondamentali, nei quali l'UE può apportare il massimo valore aggiunto: i) prevenzione, ii) individuazione precoce, iii) diagnosi e trattamento, e iv) qualità della vita dei pazienti oncologici e dei sopravvissuti alla malattia. Anche se in casi rari, l'esposizione al piombo può causare il cancro e la riduzione dei valori limite contribuirà a prevenire lo sviluppo di tale malattia.

Per quanto riguarda i diisocianati, gli effetti nocivi per la salute non includono il cancro e il piano europeo di lotta contro il cancro non è pertinente.

#### *Coerenza con "Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa"*

Gli edifici sono responsabili del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra connesse all'energia. Dato che oltre l'85 % degli edifici attuali sarà ancora in uso nel 2050, le ristrutturazioni ai fini dell'efficienza energetica saranno essenziali per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo. In tale contesto la strategia sull'ondata di ristrutturazioni<sup>59</sup> mira a raddoppiare il tasso annuo di ristrutturazione energetica entro il 2030. I lavori di ristrutturazione specializzati volti a ridurre il consumo energetico possono aumentare il valore a lungo termine degli immobili e creare posti di lavoro e investimenti, spesso radicati in filiere di approvvigionamento locali. Tuttavia, i lavoratori potrebbero essere esposti al piombo durante la rimozione di vernici contenenti piombo e di materiali idraulici e per tetti (tra l'altro), nonché ai diisocianati in seguito al maggiore utilizzo di schiume isolanti e di migliori rivestimenti superficiali per promuovere l'isolamento termico dell'ambiente edificato. La presente proposta contribuisce quindi a realizzare ristrutturazioni che hanno effetti positivi sull'ambiente e al contempo garantiscono la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

---

<sup>57</sup> Per maggiori informazioni, cfr. Scholten, B., Kenny, L., Duca, R., Pronk, A., Santonen, T., Galea, K.S., Loh, M., Huuonen, K., Sleenwenhoek, A., Creta, M., Godderis, L., e Jones, K., "Biomonitoring for occupational exposure to diisocyanates: A systematic review", *Annals of Work Exposures and Health* n. 6, vol. 64, 2020, pagg. 569-585, <https://academic.oup.com/annweh/article/64/6/569/5822987?login=true>.

<sup>58</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano europeo di lotta contro il cancro" (COM(2021) 44 final).

<sup>59</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: invertire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita" (COM(2020) 662 final).

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

L'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio "possono adottare nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i) [dell'articolo 153 TFUE], mediante direttive, le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese". L'articolo 153, paragrafo 1, lettera a), TFUE stabilisce che l'UE deve sostenere e completare l'azione degli Stati membri nel settore del "miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori".

La direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione e la direttiva sugli agenti chimici sono state entrambe adottate sulla base dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE per migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori. La presente proposta si prefigge di rafforzare il livello di protezione della salute dei lavoratori in linea con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a), TFUE, tramite una revisione del limite di esposizione professionale e del valore limite biologico per il piombo nell'ambito della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione, nonché l'introduzione di un limite di esposizione professionale e di un limite per esposizione di breve durata per i diisocianati nella direttiva sugli agenti chimici, corredate di alcuni adeguamenti tecnici. Pertanto l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE costituisce la base giuridica appropriata sulla quale fondare la proposta della Commissione di modificare sia la direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione sia la direttiva sugli agenti chimici.

A norma dell'articolo 153, paragrafo 2, TFUE il miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori è un aspetto della politica sociale, in cui l'UE dispone di competenza concorrente con quella degli Stati membri.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Le conoscenze scientifiche sul piombo e sui diisocianati si sono sviluppate dopo l'adozione della direttiva sugli agenti chimici nel 1998 (e della precedente direttiva del 1982 specifica sul piombo). La modifica dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni derivante dall'adozione della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione inserisce il piombo, una sostanza tossica per la riproduzione, nell'ambito di applicazione di quest'ultima. Il valore aggiunto dell'intervento dell'UE è inoltre giustificato dal fatto che il problema è diffuso in tutta l'UE. Sebbene la revisione del limite di esposizione professionale e del valore limite biologico per il piombo e i suoi composti inorganici e l'introduzione di un limite di esposizione professionale e di un limite per esposizione di breve durata per i diisocianati non abbia un forte impatto sulla concorrenza nel mercato unico, una maggiore armonizzazione delle prescrizioni minime migliorerebbe le condizioni di parità per gli operatori del mercato unico.

I dati raccolti nel corso dei lavori preparatori rivelano differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la fissazione dei valori limite per il piombo e i diisocianati. Grazie al riconoscimento degli sviluppi delle conoscenze scientifiche, alcuni Stati membri hanno già ridotto in misura diversa i valori limite per il piombo e/o introdotto valori limite per i diisocianati.

Per quanto riguarda il piombo, il valore limite biologico degli Stati membri varia da 20 µg/100 ml di sangue a 70 µg/100 ml di sangue (l'attuale valore limite biologico previsto dalla direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione). In 15 Stati membri il valore limite biologico è inferiore a quello attualmente previsto nell'UE<sup>60</sup>. Alcuni Stati membri hanno un limite inferiore per le lavoratrici, che dipende dall'età o è stabilito per le "lavoratrici in età feconda" e che in genere è compreso tra 20 e 40 µg/100 ml di sangue. Il limite di esposizione professionale va da 0,050 g/m<sup>3</sup> a 0,150 g/m<sup>3</sup> (l'attuale limite di esposizione professionale previsto dalla direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione).

Per i diisocianati non esiste un valore limite stabilito dall'UE. Tuttavia in tre Stati membri dell'UE è presente un limite di esposizione professionale generale<sup>61</sup>, mentre in molti altri sono previsti limiti di esposizione professionale e limiti per esposizione di breve durata diversi a seconda dei diisocianati, sebbene solo per alcuni e non per tutti. Se presenti, i limiti di esposizione professionale variano da 3 µg NCO/m<sup>3</sup> a 500 µg NCO/m<sup>3</sup>, registrando un valore mediano di 17,4 µg NCO/m<sup>3</sup>. Per quanto riguarda il limite per esposizione di breve durata, l'intervallo va da 10 a 82 µg NCO/m<sup>3</sup>.

Vista la situazione sopra descritta, è evidente che i lavoratori dell'UE sono soggetti a livelli diversi di protezione dal piombo e dai diisocianati.

Le divergenze significative tra i valori limite nazionali falsano la concorrenza nel mercato unico. I costi per conformarsi a livelli nazionali più bassi sono generalmente maggiori e comportano quindi un vantaggio competitivo per le imprese che operano in mercati con valori limite nazionali assenti o meno rigorosi. Per quanto riguarda il piombo, le imprese con sede in Bulgaria, Cechia, Danimarca, Lettonia e Polonia devono rispettare un limite di esposizione professionale di tre volte inferiore rispetto a quello massimo attualmente fissato a livello dell'UE (0,050 g/m<sup>3</sup> contro 0,150 g/m<sup>3</sup>), il che potrebbe influire negativamente sulla loro competitività e creare disparità nel mercato unico. L'impatto potenziale sulla concorrenza è ancora maggiore per i diisocianati, per i quali non esistono attualmente valori limite nell'UE. Quando esistono valori limite nazionali, i limiti di esposizione professionale variano da 3 µg NCO/m<sup>3</sup> a 500 µg NCO/m<sup>3</sup>. L'aggiornamento dei valori limite per il piombo e l'introduzione, per la prima volta, di valori limite per i diisocianati contribuiranno pertanto a una maggiore armonizzazione nel mercato unico e a creare condizioni di maggiore parità per le imprese.

Sebbene i singoli Stati membri potranno ancora introdurre valori inferiori, le condizioni di parità per le imprese miglioreranno. Le imprese che operano nei diversi Stati membri dell'UE possono trarre ulteriori vantaggi da una razionalizzazione dei valori limite applicabili, che

---

<sup>60</sup> BG, HR, CZ, DK, FI, FR, DE, HU, IT, LV, NL, PL, SK, SI, SE.

<sup>61</sup> HR, IE, LT.

consente potenziali risparmi, in quanto è possibile adottare soluzioni comuni a tutti gli impianti, invece di dover progettare soluzioni specifiche per i singoli siti al fine di soddisfare prescrizioni diverse in materia di limiti di esposizione professionale e valori limite biologici.

I rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'esposizione al piombo, una pericolosa sostanza reprotossica in ambito professionale, e ai diisocianati, che sono sensibilizzanti delle vie respiratorie, sono sostanzialmente simili in tutta l'UE ed entrambe le sostanze sono ampiamente utilizzate in un'ampia gamma di settori e paesi. Per questo motivo appare evidente che all'UE spetti sostenere gli Stati membri nel far fronte a tali rischi.

Per quanto riguarda il piombo, dallo studio esterno<sup>62</sup> che accompagna la presente proposta risulta che sono 18 gli Stati membri che producono piombo raffinato, mentre l'estrazione avviene in un numero più limitato di Stati membri. Il tasso di produzione di piombo nell'UE supera i 10 milioni di tonnellate all'anno, utilizzate per un'ampia gamma di processi, tra cui la produzione di batterie, lamine e polveri di piombo e l'uso in vari articoli.

I diisocianati sono prodotti in 7 Stati membri e utilizzati in tutta l'UE in 21 settori a valle pertinenti.

Per garantire che le misure volte a proteggere i lavoratori dall'esposizione al piombo e ai diisocianati siano quanto più efficaci possibile, le direttive devono essere mantenute aggiornate con le conoscenze scientifiche più recenti presentate nei pareri del RAC<sup>63</sup>. Alla luce delle evidenze scientifiche disponibili, è necessario rivedere il limite di esposizione professionale e il valore limite biologico per il piombo e i suoi composti inorganici e introdurre un limite di esposizione professionale e un limite per esposizione di breve durata per i diisocianati. La protezione della salute dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione a queste sostanze è già disciplinata dalla normativa dell'UE, in particolare dalla direttiva sugli agenti chimici e dalla direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione, che possono essere modificate solo a livello dell'UE. La presente proposta si basa su lunghe e intense discussioni con tutti i portatori di interessi (rappresentanti delle associazioni dei lavoratori, delle associazioni dei datori di lavoro e dei governi). Ciò contribuisce a garantire che i principi di sussidiarietà e proporzionalità siano adeguatamente rispettati.

Aggiornare la direttiva sugli agenti chimici e la direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione al fine di tener conto delle più recenti evidenze scientifiche è un modo efficace per garantire che le misure di prevenzione siano aggiornate di conseguenza in tutti gli Stati membri. Ciò contribuirà al conseguimento di un livello uniforme di prescrizioni minime volte a garantire un migliore livello di salute e sicurezza, il che, a sua volta, ridurrà al minimo le disparità nei livelli di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori tra gli Stati membri e nel mercato unico dell'UE.

La revisione o l'introduzione di valori limite è inoltre molto complessa e richiede un elevato livello di competenza scientifica. L'adozione di valori limite a livello dell'UE offre un

---

<sup>62</sup> RPA (2021), cfr. la nota 21.

<sup>63</sup> Cfr. la nota 23.

importante vantaggio, in quanto elimina la necessità per gli Stati membri di effettuare una propria analisi scientifica, con la possibilità di risparmi sostanziali sui costi amministrativi. Tali risorse potrebbero invece essere destinate a migliorare ulteriormente le politiche in materia di SSL in ciascuno Stato membro.

Ne consegue, che sia per il piombo che per i diisocianati, è necessario un intervento a livello dell'UE per conseguire gli obiettivi della presente proposta, i quali non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, a causa della portata e degli effetti dell'intervento proposto. Ciò è in linea con l'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). La modifica della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione e della direttiva sugli agenti chimici è possibile soltanto a livello dell'UE e previa consultazione in due fasi delle parti sociali (datori di lavoro e lavoratori), in conformità all'articolo 154 TFUE.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità, poiché non modifica gli obiettivi e le prescrizioni generali delle direttive. L'intervento si limita a proporre valori limite nuovi e rivisti tenendo pienamente conto delle informazioni scientifiche aggiornate e dei fattori di fattibilità socioeconomica, i quali sono stati oggetto di approfondite discussioni con tutti i portatori di interessi (rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei governi). L'iniziativa mira a garantire un approccio equilibrato, ossia un approccio che eviti alle imprese di subire gravi svantaggi economici nel fornire una protezione adeguata ai lavoratori a livello dell'UE. Poiché prevede la fissazione, per la prima volta, di valori limite, la proposta per i diisocianati include misure di attenuazione degli oneri e di sostegno al rispetto delle disposizioni (come periodo di transizione), le quali sono state discusse anche con i portatori di interessi. Tali misure transitorie contribuiscono alla proporzionalità dell'iniziativa proposta, garantendo alle imprese un termine congruo per adeguarsi. Per quanto riguarda il piombo, la proposta fa parte di un approccio graduale<sup>64</sup> volto a proteggere meglio i lavoratori, prevedendo valori limite che garantiscano una protezione maggiore rispetto a quelli esistenti.

Inoltre la fissazione di tali valori limite nuovi o rivisti per entrambe le sostanze comporterebbe costi limitati per le imprese, in particolare se paragonati ai loro fatturati. L'iniziativa è considerata equilibrata e giustificata alla luce dei benefici conseguiti e a lungo termine in materia di riduzione dei rischi per la salute derivanti dall'esposizione dei lavoratori al piombo e ai diisocianati e di prevenzione delle malattie professionali. Conformemente all'articolo 153, paragrafo 4, TFUE, la presente proposta stabilisce prescrizioni minime e non osta a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure più rigorose, compatibili con i

---

<sup>64</sup> Il processo di fissazione e/o revisione dei valori limite prevede l'individuazione da parte della Commissione di sostanze prioritarie da sottoporre a una valutazione scientifica che coinvolga anche i portatori di interessi a livello di Stati membri e di parti sociali, una valutazione scientifica del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, una consultazione pubblica, una consultazione tripartita dei rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei governi attraverso il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro e una valutazione d'impatto basata su uno studio esterno.

trattati, sotto forma ad esempio di valori limite inferiori o altre disposizioni che garantiscano una maggiore protezione dei lavoratori. Ciò offre agli Stati membri un certo margine di flessibilità.

Ne consegue che, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, TUE, la presente proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. La relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta contiene informazioni dettagliate sul rispetto del principio di proporzionalità (punto 8.4).

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), TFUE specifica che le prescrizioni minime in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori possono essere adottate "mediante direttive".

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

L'ultima valutazione approfondita della direttiva sugli agenti chimici e della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni (valutazione ex post 2017 delle direttive dell'UE in materia di SSL<sup>65</sup>) ha concluso che, in base ai dati disponibili, le direttive rimangono altamente pertinenti ed efficaci. Ha evidenziato che i valori limite sono uno strumento importante per la gestione dei rischi chimici sul luogo di lavoro e che è necessario adottare valori limite di esposizione per un maggior numero di sostanze estremamente preoccupanti. In particolare la valutazione individua la necessità di considerare l'approccio più appropriato alla gestione dei rischi che possono derivare dall'esposizione a sostanze chimiche e a sostanze tossiche per la riproduzione e chiarisce se e come il biomonitoraggio possa essere utilizzato più efficacemente per la gestione dei rischi sul luogo di lavoro. Il documento indica inoltre che i sensibilizzatori dovrebbero essere considerati un'alta priorità e meritano un'ulteriore considerazione per garantire che le prescrizioni in materia di gestione dei rischi siano adeguate.

La presente iniziativa è anche in linea con il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il quadro strategico dell'UE per la salute e la sicurezza sul lavoro 2021-2027 (SWD(2021) 148 final)<sup>66</sup>, che identifica la necessità di concentrarsi maggiormente sulla lotta alle malattie professionali. Per il piombo, in particolare, viene indicato che i valori limite dovrebbero essere rivisti alla luce dei nuovi dati scientifici.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

*Consultazione in due fasi delle parti sociali europee, conformemente all'articolo 154 TFUE*

Nel 2020 e nel 2021 la Commissione ha svolto una consultazione in due fasi delle parti sociali a livello dell'UE, a norma dell'articolo 154, paragrafo 2, TFUE. La Commissione ha

---

<sup>65</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0010&from=en>.

<sup>66</sup> Cfr. la nota 3.

consultato le parti sociali in merito all'approccio da adottare per la revisione dei valori limite di esposizione professionale obbligatori per il piombo e i suoi composti e alla fissazione di valori limite di esposizione professionale per i diisocianati nell'ambito della direttiva sugli agenti chimici.

#### *Organizzazioni dei lavoratori*

La Confederazione europea dei sindacati (CES) ha risposto alla prima fase della consultazione, riconoscendo l'importanza della normativa esistente. Pur essendosi espressa in linea di principio favorevole alla riduzione degli attuali valori limite per il piombo, la CES ha ritenuto che il valore limite biologico proposto nel parere scientifico adottato dal RAC non garantirebbe una protezione sufficiente per le donne in età feconda sul luogo di lavoro, né la parità di trattamento delle donne e degli uomini sul lavoro<sup>67</sup>. La CES ha invece proposto l'introduzione di un valore limite biologico più basso ed espresso inoltre alcune riflessioni generali riguardo alla necessità di migliorare la protezione delle lavoratrici dall'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione e alla direttiva 92/85/CEE sulla maternità<sup>68</sup> in tale contesto.

La CES ha convenuto che è necessario stabilire un limite di esposizione professionale obbligatorio dell'UE per i diisocianati al fine di garantire che siano fissate prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori esposti ai diisocianati in tutta l'UE. Al contempo ha osservato che sarebbe la prima volta che è fissato un limite di esposizione professionale obbligatorio dell'UE per i sensibilizzanti, con l'obiettivo principale di prevenire l'asma professionale, e ha quindi proposto di discutere e concordare tale punto nell'ambito del CCSS, dove sono rappresentati lavoratori, datori di lavoro e governi.

Le organizzazioni dei lavoratori ritengono che sia necessaria un'iniziativa legislativa vincolante dell'UE su tali questioni e non vedono quindi la necessità di avviare una procedura di negoziato a norma dell'articolo 155 TFUE. La CES indica tuttavia che potrebbe voler discutere questioni complementari con i datori di lavoro e cercare posizioni convergenti su alcune questioni, come ad esempio il miglior strumento giuridico per proteggere le lavoratrici contro il rischio di esposizione a sostanze tossiche che influiscono negativamente sulla riproduzione o la necessità di una nuova metodologia per limitare il volume delle sostanze senza soglia a livello dell'UE.

#### *Organizzazioni dei datori di lavoro*

---

<sup>67</sup> Il RAC raccomanda di precisare nella direttiva sugli agenti chimici che l'esposizione al piombo delle donne in età feconda dovrebbe essere evitata o ridotta al minimo sul luogo di lavoro, poiché il valore limite biologico per il piombo non garantisce la protezione della progenie delle lavoratrici in età feconda. Secondo la CES, si tratta di una discriminazione, in quanto potrebbe creare una situazione in cui le donne potrebbero non essere assunte nei luoghi di lavoro dove è possibile una loro esposizione al piombo e ai suoi composti.

<sup>68</sup> Cfr. la nota 45.

Tre organizzazioni di datori di lavoro hanno risposto alla prima fase della consultazione: BusinessEurope, SME United (organizzazione europea dell'artigianato e delle PMI) e la Federazione internazionale europea del settore edilizio (FIEC).

Le organizzazioni dei datori di lavoro hanno sostenuto l'obiettivo di proteggere efficacemente i lavoratori dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose, anche mediante la fissazione di limiti di esposizione professionale a livello dell'UE, se del caso. Ritengono che ciò sia nell'interesse dei lavoratori e delle imprese e contribuisca a creare condizioni di parità. Tuttavia hanno anche espresso alcune preoccupazioni in merito all'approccio adottato nel fissare di tali valori.

Per quanto riguarda le questioni individuate nel documento di consultazione, le organizzazioni dei datori di lavoro hanno sostenuto l'orientamento generale della Commissione inteso a un costante miglioramento della protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni e contro i rischi derivanti da agenti chimici sul luogo di lavoro, a determinate condizioni. A loro parere, il processo di fissazione dei valori limite dovrebbe basarsi su solide evidenze scientifiche, sulla fattibilità tecnica ed economica, sulla valutazione dell'impatto socioeconomico e sul parere del CSSA, secondo l'attuale modo di procedere della Commissione.

Inoltre le organizzazioni dei datori di lavoro hanno sottolineato che un valore limite più basso non sempre coincide con una migliore protezione dei lavoratori, poiché ciò dipende dalla possibilità di misurarlo e di applicarlo da parte dei datori di lavoro.

Business Europe e SME United hanno evidenziato la necessità di valutare l'impatto sulle piccole e medie imprese (PMI), in particolare sulle microimprese, in termini di proporzionalità e fattibilità dell'intervento, nonché di tenere conto delle differenze settoriali.

Riguardo allo strumento obbligatorio da utilizzare per affrontare tali questioni, SME United ha precisato che, senza un'analisi più approfondita dell'impatto dei nuovi valori sugli obblighi dell'artigianato, delle PMI e dei datori di lavoro, non può valutare se tale strumento sia appropriato.

Per quanto riguarda il piombo e i suoi composti, Business Europe ha fatto riferimento agli accordi volontari conclusi dall'industria per continuare a ridurre i livelli di esposizione, nella misura in cui la tecnologia lo consenta. Ha sottolineato che la normativa in materia di SSL a livello nazionale e dell'UE fornisce già un buon livello di protezione per i lavoratori e ha evidenziato l'importanza dell'attuale limite di esposizione professionale obbligatorio ai sensi della direttiva sugli agenti chimici, nonché di altre misure di protezione oltre a tale valore limite.

SME United ha evidenziato che dovrebbe essere presentata una proposta concreta sul nuovo limite di esposizione professionale previsto al fine di valutare meglio l'impatto sulle imprese.

Per quanto riguarda i diisocianati, SME United ritiene che manchi un'analisi dettagliata dei rischi posti da tali sostanze che giustifichi la fissazione di un valore limite. Tuttavia, mentre in

linea di principio non si oppone all'introduzione di un limite di esposizione professionale proporzionato e fattibile per i diisocianati negli ambienti interni dei luoghi di lavoro, SME United ritiene che, per i luoghi di lavoro all'esterno, i requisiti stabiliti per la formazione relativi agli eventuali rischi e pericoli siano sufficienti.

Business Europe, pur concordando con l'esistenza di rischi per i lavoratori, ha sottolineato che l'introduzione di un nuovo limite di esposizione professionale obbligatorio imporrebbe ai datori di lavoro ulteriori obblighi, ossia non solo di rispettare il valore limite, ma anche le altre misure di protezione previste dalla direttiva sugli agenti chimici.

Ha inoltre ribadito l'importanza della protezione dei lavoratori già prevista dal regolamento REACH attraverso la restrizione che richiede la formazione dei lavoratori che utilizzano i diisocianati<sup>69</sup>, nonché gli obblighi relativi alla formazione dei lavoratori. Ha anche osservato che il RAC ha menzionato nel contesto della restrizione che la formazione dei lavoratori è il modo più efficace per ridurre l'esposizione nei loro confronti e l'impatto su di essi.

Business Europe ha indicato la necessità che l'UE fornisca maggiori informazioni e analisi sull'efficacia di un limite di esposizione professionale obbligatorio in aggiunta alla restrizione esistente ai sensi del regolamento REACH.

Le organizzazioni degli imprenditori ritengono che le procedure preparatorie esistenti coinvolgano già le parti sociali, comprese le consultazioni del CCSS. Pertanto non intendono avviare una procedura di negoziato a norma dell'articolo 155 TFUE.

### **Risultati della seconda fase della consultazione delle parti sociali**

La Commissione ha avviato una seconda fase di consultazione delle parti sociali, che si è conclusa il 30 settembre 2021. Tale fase è stata incentrata sul contenuto previsto della possibile proposta, come richiesto dal trattato.

Tra le organizzazioni dei lavoratori, solo la CES ha risposto alla seconda fase della consultazione. Ha riconosciuto l'importanza di migliorare ulteriormente la protezione dei lavoratori dall'esposizione al piombo e ai diisocianati e ha sostenuto l'iniziativa vincolante attraverso la revisione delle direttive. Avendo già risposto alla prima fase della consultazione, ha ribadito quanto già indicato.

Non ha ritenuto necessario avviare negoziati a norma dell'articolo 155 TFUE.

Tra le organizzazioni degli imprenditori, solo Business Europe e l'associazione europea dei cantieri navali e delle attrezzature marittime (SEA Europe) hanno risposto alla seconda fase della consultazione.

Business Europe, avendo già risposto alla prima fase della consultazione, ha riconfermato quanto già indicato.

---

<sup>69</sup> Cfr. la nota 24.

A suo parere, le procedure preparatorie esistenti coinvolgono già le parti sociali e il CCSS è la sede giusta per dialogare con loro, insieme ai governi, sulle prossime fasi del processo. Pertanto ha concluso che non intendeva avviare una procedura di negoziato a norma dell'articolo 155 TFUE.

SEA Europe ha evidenziato che i diisocianati sono raramente utilizzati nel loro settore e che, se non potessero più essere utilizzati, si troverebbe una sostanza alternativa come sostituto.

#### *Consultazione del comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (CCSS)*

Il CCSS è composto da rappresentanti dei governi nazionali, delle organizzazioni dei lavoratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro. È stato consultato in merito alla presente proposta tramite il suo gruppo di lavoro sulle sostanze chimiche, conformemente al mandato del CCSS. Nell'ambito di tale mandato, la Commissione chiede al gruppo di lavoro sulle sostanze chimiche di partecipare attivamente alla raccomandazione di priorità per valutazioni scientifiche nuove o rivedute. Il parere del gruppo di lavoro sulle sostanze chimiche tiene conto del contributo scientifico del RAC e di fattori socioeconomici e di fattibilità.

Il 24 novembre 2021 il CCSS ha adottato un parere sul piombo<sup>70</sup> riguardo a un limite di esposizione professionale obbligatorio per l'UE e a un valore limite biologico obbligatorio ai sensi della direttiva sugli agenti chimici (ora nell'ambito della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione) e un parere sui diisocianati<sup>71</sup> riguardo a un limite di esposizione professionale e a un limite per esposizione di breve durata obbligatori ai sensi della direttiva sugli agenti chimici.

Per quanto riguarda il piombo, i tre gruppi di interesse del CCSS (datori di lavoro, lavoratori e governi) hanno raggiunto un consenso sulla necessità di rivedere al ribasso sia il valore limite biologico sia il limite di esposizione professionale attuali per una maggiore protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici successivi all'adozione degli attuali valori limite. Non è stato raggiunto alcun accordo sul valore limite da proporre. A loro parere, l'esposizione orale e quella per inalazione sono entrambe vie di esposizione pertinenti per l'assorbimento del piombo nel corpo umano e le concentrazioni di piombo nel sangue sono la migliore metrica di esposizione per la valutazione delle esposizioni professionali. Questo è dovuto al fatto che i livelli interni di piombo sono determinanti per la tossicità cronica. Pertanto è importante utilizzare il valore limite biologico come strumento principale per proteggere i lavoratori dalla tossicità del piombo. Il limite di esposizione professionale e il valore limite biologico si completano a vicenda e dovrebbero essere rispettati entrambi.

I principali punti di vista divergenti riguardavano i) il modo migliore con cui affrontare il problema dei lavoratori con livelli di piombo più elevati nel sangue dovuti all'esposizione storica, dato che tale sostanza è immagazzinata nelle ossa per lungo tempo, ii) i livelli di esposizione per le lavoratrici in età feconda, e iii) per quanto riguarda il limite di esposizione

---

<sup>70</sup> Cfr. la nota 25.

<sup>71</sup> Cfr. la nota 25.

professionale, le incertezze dei modelli utilizzati per ricavare i valori e la fattibilità tecnica, insieme alle considerazioni sul rapporto costi/benefici per raggiungere tali livelli<sup>72</sup>.

I pareri divergenti sopra esposti mettono in luce l'importanza della sorveglianza sanitaria (che costituisce già una prescrizione della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione) per una gestione efficace dei singoli lavoratori che possono avere un'esposizione storica o nel caso specifico delle lavoratrici in età feconda. Le prescrizioni generali per la sorveglianza sanitaria (che si applicano a tutte le sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva) sono integrate da prescrizioni specifiche, qualora i lavoratori siano esposti a determinati livelli specifici di piombo che richiedano una sorveglianza medica più dettagliata nel caso in cui l'esposizione superi  $0,075 \text{ mg/m}^3$  nell'aria (50 % dell'attuale limite di esposizione professionale) o  $40 \text{ } \mu\text{g}/100 \text{ ml}$  di sangue (circa il 60 % dell'attuale valore limite biologico).

Per quanto riguarda il piombo, la sorveglianza medico/sanitaria è importante, poiché il piombo è immagazzinato nelle ossa per decenni (l'emivita nelle ossa<sup>73</sup> va da 6 a 37 anni) ed è rilasciato gradualmente nel flusso sanguigno.

Per quanto riguarda i diisocianati, i tre gruppi di interesse del CCSS hanno concordato i valori numerici del limite di esposizione professionale e del limite per esposizione di breve durata che dovrebbero essere proposti e hanno consigliato un approccio graduale a causa della fattibilità tecnica delle misurazioni e del tempo necessario per attuare le misure di gestione dei rischi, in particolare nei settori a valle. Il gruppo di interesse dei datori di lavoro ha evidenziato la necessità di affrontare il problema dell'asma professionale causato da tale agente, prevenendo le esposizioni di picco. Tale gruppo ha riconosciuto la necessità di adottare un approccio pragmatico per la fissazione del limite per esposizione di breve durata, il quale ridurrà in modo significativo le esposizioni di picco, migliorando notevolmente la salute dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria specifica è inoltre ritenuta appropriata, in linea con l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 10 della direttiva sugli agenti chimici, come mezzo per identificare i segni e i sintomi precoci di sensibilizzazione respiratoria. Tali disposizioni dovrebbero essere conformi alle leggi e/o alle prassi nazionali, nonché ai principi e alle prassi della medicina del lavoro.

Esiste pertanto un consenso sulla necessità di adottare un limite di esposizione professionale obbligatorio ai sensi della direttiva sugli agenti chimici, che deve essere fissato a  $6 \text{ } \mu\text{g}/\text{m}^3$ , con un limite per esposizione di breve durata associato pari a  $12 \text{ } \mu\text{g}/\text{m}^3$ , e corredato di osservazioni relative alla sensibilizzazione cutanea e respiratoria e di osservazioni relative alla pelle. È stato inoltre proposto un valore transitorio al livello di  $10 \text{ } \mu\text{g}/\text{m}^3$  con un limite per esposizione di breve durata associato pari a  $20 \text{ } \mu\text{g}/\text{m}^3$  da applicare fino al 31 dicembre 2028.

---

<sup>72</sup> Per una panoramica dettagliata dei diversi punti di vista, si veda il parere del CCSS (cfr. la nota 25) e la relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

<sup>73</sup> Il tempo necessario affinché la sua concentrazione si riduca della metà.

- **Assunzione e uso di perizie**

Nel rivedere i valori limite obbligatori (limite di esposizione professionale e valore limite biologico) per il piombo ai sensi della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione e nello stabilire, per la prima volta, un limite di esposizione professionale e un limite per esposizione di breve durata obbligatori per i diisocianati, la Commissione ha seguito una procedura consolidata che prevede la richiesta di pareri scientifici e la consultazione del CCSS. Una solida base scientifica è indispensabile per sostenere l'intervento in materia di SSL, in particolare per quanto concerne le sostanze pericolose. A tale riguardo la Commissione ha chiesto il parere del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Il RAC sviluppa conoscenze analitiche comparative di elevata qualità e garantisce che le proposte, le decisioni e la politica della Commissione in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori siano basate su evidenze scientifiche solide. I membri del RAC sono esperti indipendenti, altamente qualificati, specializzati e scelti in base a criteri oggettivi. Forniscono alla Commissione pareri che sono utilizzati per lo sviluppo della politica dell'UE in materia di protezione dei lavoratori.

L'11 giugno 2020 sono stati adottati i pareri scientifici del RAC<sup>74</sup> necessari per rivedere i valori limite obbligatori (limite di esposizione professionale e valore limite biologico) per il piombo e per fissare, per la prima volta, un limite di esposizione professionale e un limite per esposizione di breve durata obbligatori per i diisocianati. Nel parere sul piombo, il RAC propone un valore limite biologico di 15 µg di piombo/100 ml di sangue e un limite di esposizione professionale di 0,004 mg di piombo/m<sup>3</sup> (frazione inalabile).

Per quanto riguarda i diisocianati, il parere del RAC mette in luce che non è stato possibile osservare una soglia di iperreattività bronchiale o di sviluppo dell'asma. Tuttavia un limite di esposizione professionale definito come esposizione media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore, basato sul "gruppo NCO"<sup>75</sup>, può essere ricavato dai rapporti esposizione/rischio per l'iperreattività o l'asma da diisocianati, basati sull'eccesso di rischio nel corso della vita lavorativa.

Il rapporto esposizione/rischio presenta una gamma di livelli di esposizione e il corrispondente rischio di sviluppare asma professionale a causa dell'esposizione ai diisocianati.

È previsto un valore limite per esposizione di breve durata di 15 minuti, poiché le esposizioni di picco sono importanti e determinano l'insorgenza dell'asma. Tuttavia la misurazione dei picchi negli studi epidemiologici non è praticamente possibile e per questo motivo il RAC si è concentrato sul limite di esposizione professionale, concludendo al contempo sulla necessità di un limite per esposizione di breve durata che dovrebbe essere determinato utilizzando un fattore di moltiplicazione non superiore a due volte il limite di esposizione professionale. Il RAC ha raccomandato che il valore limite per esposizione di breve durata non superi 6 µg/m<sup>3</sup> di NCO.

---

<sup>74</sup> Cfr. la nota 23.

<sup>75</sup> Cfr. le note 31 e 37.

Inoltre il RAC ha ritenuto giustificate le osservazioni relative alla sensibilizzazione cutanea e respiratoria e le osservazioni relative alla penetrazione cutanea. Le osservazioni indicano che, oltre alla necessità di controllare l'esposizione per inalazione, è importante prevenire l'esposizione cutanea, poiché la sostanza può essere assorbita attraverso la pelle e contribuire all'esposizione complessiva e all'insorgenza dell'asma. L'esposizione cutanea può essere prevenuta ad esempio indossando guanti e tute adeguate.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta è sostenuta da una relazione di valutazione d'impatto che l'accompagna. La relazione sulla valutazione d'impatto è stata suffragata da uno studio esterno che ha raccolto informazioni per analizzare l'impatto sulla salute e sulle condizioni socioeconomiche e ambientali in relazione a possibili modifiche della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione e della direttiva sugli agenti chimici<sup>76</sup>. Il 12 ottobre 2022 la relazione sulla valutazione d'impatto è stata presentata al comitato per il controllo normativo ed è stata esaminata. Ha ricevuto un parere positivo con riserve in data 14 ottobre 2022. Le osservazioni del comitato per il controllo normativo sono state affrontate nella relazione finale sulla valutazione d'impatto.

Sono state esaminate le seguenti opzioni relative a vari valori limite per il piombo e i diisocianati:

- uno scenario di riferimento che non prevede nessun intervento dell'UE (opzione 1); e
- opzioni di vari limiti di esposizione professionale e valori limite biologici per il piombo, nonché limiti di esposizione professionale e limiti per esposizione di breve durata per i diisocianati, tenendo conto della valutazione scientifica del RAC<sup>77</sup>, del parere del CCSS<sup>78</sup> e dei limiti di esposizione professionale in vigore negli Stati membri (la valutazione scientifica presenta un solido approccio basato su dati concreti, mentre il parere del CCSS fornisce informazioni importanti per l'efficace attuazione delle opzioni relative ai limiti di esposizione professionale e ai valori limite biologici rivisti).

A causa di dati insufficienti per quanto riguarda gli effetti identificabili sulla salute, la relazione sulla valutazione d'impatto non ha esaminato l'opzione di fissare un valore limite biologico distinto per le lavoratrici in età feconda. Di conseguenza è formulata invece una raccomandazione in quanto mancano i dati sui costi, i benefici e i potenziali impatti complessivi relativi a un valore limite biologico distinto. I valori guida raccomandati e le

---

<sup>76</sup> RPA (2021), cfr. la nota 20. Quando è stato avviato lo studio, sia l'introduzione dei valori limite per i diisocianati sia l'aggiornamento dei valori limite per il piombo dovevano essere effettuati nell'ambito della direttiva sugli agenti chimici. Tuttavia la relazione sulla valutazione d'impatto è stata redatta dopo l'accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio del gennaio 2022 al fine di ampliare l'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni e ha quindi tenuto conto dell'inclusione delle sostanze tossiche per la riproduzione nell'ambito della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione e delle sue implicazioni.

<sup>77</sup> Parere del RAC. Cfr. la nota 23.

<sup>78</sup> Cfr. la nota 25.

prescrizioni in materia di sorveglianza medica dovrebbero essere considerati congiuntamente per garantire una protezione adeguata a tale gruppo di lavoratrici.

Diverse altre opzioni sono state scartate in una prima fase in quanto considerate sproporzionate o meno efficaci ai fini del conseguimento degli obiettivi della presente iniziativa. Le opzioni scartate riguardavano il metodo di fissazione dei limiti di esposizione professionale, dei limiti per esposizione di breve durata e dei valori limite biologici, la scelta di un altro strumento e l'introduzione di misure adattate per le PMI. Le alternative non normative, come i documenti di orientamento o gli esempi di buone pratiche, non sono state considerate sufficientemente efficaci per conseguire gli obiettivi della presente iniziativa in quanto darebbero luogo a disposizioni non vincolanti. D'altra parte i documenti di orientamento esistenti o gli esempi di buone pratiche possono essere considerati complementari e potrebbero fornire un valore aggiunto ai limiti di esposizione professionale, ai limiti per esposizione di breve durata e ai valori limite biologici. Anche l'adozione di una soluzione diversa per le PMI è stata scartata, in quanto le PMI rappresentano circa il 99 % delle imprese che utilizzano il piombo e i diisocianati e non dovrebbero quindi essere escluse dall'ambito di applicazione dell'iniziativa. La loro esclusione significherebbe che la grande maggioranza dei lavoratori europei a rischio di esposizione a tali gruppi di sostanze non sarebbe sufficientemente protetta dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il che creerebbe un'evidente distorsione e disuguaglianza nell'applicazione del quadro legislativo dell'UE e il rischio di compromettere gli obiettivi di politica sociale e i diritti fondamentali sottostanti.

Per i diisocianati è stata mantenuta l'opzione di aiutare le PMI prorogando il termine entro il quale deve essere attuato il valore limite. Un valore transitorio è considerato necessario per ragioni di fattibilità tecnica delle misurazioni e per dare tempo sufficiente all'industria di attuare le necessarie misure di gestione dei rischi, in particolare nei settori a valle, poiché attualmente non esiste un valore limite a livello dell'UE. Inoltre, poiché la maggior parte delle imprese (99 %) che utilizzano i diisocianati sono PMI, tale valore transitorio sarà per loro particolarmente vantaggioso.

La Commissione ha inoltre analizzato l'impatto economico, sociale e ambientale delle varie opzioni strategiche. I risultati dell'analisi sono illustrati nella relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. Le opzioni strategiche sono state confrontate e l'opzione prescelta è stata selezionata sulla base dei seguenti criteri: efficacia, efficienza e coerenza. I costi e i benefici sono stati calcolati su un periodo di 40 anni. I benefici per la salute derivanti dalla revisione del limite di esposizione professionale, del limite per esposizione di breve durata e del valore limite biologico sono stati calcolati in termini di costi connessi alle malattie evitate. Tutte le fasi analitiche sono state effettuate in linea con gli orientamenti su come legiferare meglio<sup>79</sup>.

La Commissione ha confrontato le opzioni previste e ha tenuto conto delle posizioni dei vari gruppi d'interesse del CCSS. Su tale base, la Commissione ha selezionato l'opzione prescelta di fissare un valore limite biologico per il piombo pari a 15 µg/100 ml di sangue, con un

---

<sup>79</sup> Consultabili all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/info/better-regulation-guidelines-and-toolbox\\_it](https://ec.europa.eu/info/better-regulation-guidelines-and-toolbox_it).

limite di esposizione professionale associato pari a 0,03 mg/m<sup>3</sup> espresso come media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore, e lo ha tradotto nella corrispondente disposizione legislativa contenuta nella presente proposta. L'opzione è considerata equilibrata e giustificata alla luce dei benefici conseguiti e a lungo termine in materia di riduzione dei rischi per la salute derivanti dall'esposizione dei lavoratori al piombo, senza gravare in modo sproporzionato sulle imprese dei settori interessati, comprese le PMI e le microimprese. Per quanto riguarda i diisocianati, la Commissione ha selezionato l'opzione prescelta di fissare un limite di esposizione professionale pari a 6 µg/m<sup>3</sup>, con un limite per esposizione di breve durata associato pari a 12 µg/m<sup>3</sup> e corredato di osservazioni relative alla sensibilizzazione cutanea e respiratoria e di osservazioni relative alla pelle. Un valore limite di esposizione professionale transitorio pari a 10 µg/m<sup>3</sup> con un limite per esposizione di breve durata associato pari a 20 µg/m<sup>3</sup> dovrebbe essere applicato fino al 31 dicembre 2028 a causa della fattibilità tecnica delle misurazioni e del tempo necessario per attuare misure di gestione dei rischi, in particolare nei settori a valle. Ciò dovrebbe essere integrato da una sorveglianza sanitaria dei lavoratori al fine di individuare eventuali insorgenze precoci di malattie e dalla successiva gestione dei singoli lavoratori per prevenire ulteriori rischi dovuti all'esposizione ai diisocianati. Insieme, tali misure garantiscono un elevato livello di protezione dei lavoratori.

#### *Impatto sui lavoratori*

Le opzioni prescelte dovrebbero comportare benefici in termini di malattie legate al lavoro evitate e dei relativi benefici per la salute monetizzati (ad esempio evitando i costi intangibili come la riduzione della qualità della vita, la sofferenza dei lavoratori e delle loro famiglie ecc.). Per quanto riguarda il piombo, si stima che nei prossimi 40 anni si potrebbero prevenire circa 10 500 casi di malattia, con un beneficio per la salute monetizzato valutato tra i 160 e i 250 milioni di EUR. Per quanto riguarda i diisocianati, la mancanza di dati significa che non è possibile quantificare i benefici per i lavoratori. Tuttavia i portatori di interessi, comprese le parti sociali, concordano ampiamente sul fatto che la fissazione di un limite per esposizione di breve durata comporterebbe una diminuzione del numero di casi di malattia.

Si prevede che l'introduzione di valori limite ridurrà, tra l'altro, le sofferenze dei lavoratori e delle loro famiglie e porterà a una vita più sana e produttiva.

#### *Impatto sui datori di lavoro*

Per quanto riguarda i costi sostenuti per le misure di riduzione dei rischi, le opzioni prescelte influiranno sui costi operativi delle imprese, che dovranno adeguare le prassi di lavoro per conformarsi al valore limite biologico e al limite di esposizione professionale nuovi per il piombo, nonché al limite di esposizione professionale e al limite per esposizione di breve durata nuovi e a nuove osservazioni per i diisocianati. Si tratterà dei costi incrementali delle misure di gestione dei rischi (compresi i dispositivi di protezione delle vie respiratorie), dei costi di sorveglianza sanitaria, dei costi di monitoraggio e dei costi di formazione<sup>80</sup>.

---

<sup>80</sup> Le imprese che utilizzano il piombo dovranno affrontare solo i costi relativi alle misure di gestione dei rischi.

Sebbene i costi siano superiori ai benefici, l'opzione prescelta non è stata selezionata solo sulla base di un confronto tra costi e benefici monetizzati. I costi per le imprese nei prossimi 40 anni sono stimati in circa 750 milioni di EUR per le imprese che utilizzano il piombo e in 13,5 miliardi di EUR per le imprese che utilizzano i diisocianati.

I costi per le imprese relativi al piombo (costi aggiuntivi medi per impresa pari a circa 30 000 EUR in 40 anni) rappresentano meno dell'1 % del loro fatturato annuo e non dovrebbero quindi comportare alcuna chiusura.

Le limitazioni dei dati per i diisocianati hanno determinato una probabile sottostima dei costi e dei benefici; per entrambe le sostanze, il calcolo dei costi è più semplice rispetto a quello dei benefici, come solitamente accade nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro. Per i diisocianati, il periodo di transizione proposto fino al 31 dicembre 2028 contribuirà a mitigare i costi. Inoltre il fatto che il valore proposto sia stato approvato da tutti e tre i gruppi di interesse del CCSS, compresi i datori di lavoro, indica che, nonostante i costi, è considerato una misura attuabile.

Ciascuna delle imprese che utilizza i diisocianati spenderebbe in media circa 6 000 EUR in 40 anni, soprattutto per le attività di monitoraggio, distribuiti nel periodo di riferimento. Tuttavia le imprese che operano nei settori del tessile e dell'abbigliamento dovrebbero sostenere costi una tantum rispettivamente di 4,5 e 10,3 miliardi di EUR, dovendo investire in misure aggiuntive di gestione dei rischi. I costi una tantum si riferiscono principalmente agli investimenti conseguenti alla necessità di acquistare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (spesso utilizzati in questi due settori come misura di protezione primaria, prima dell'adozione di misure di protezione collettiva). Ciò comporta elevati costi una tantum, ma risparmi in termini di costi ricorrenti. Poiché la maggior parte delle imprese opera in settori con un alto grado di concorrenza, è improbabile che trasferiscano i costi sui consumatori, in quanto ciò potrebbe comportare una perdita di quote di mercato. Pertanto l'impatto sui consumatori sarà limitato.

La fissazione di valori limite nuovi o rivisti, anche per i diisocianati, sarebbe certamente vantaggiosa per le imprese, sebbene non sia stato possibile quantificare tali benefici. Ad esempio ciò consentirà un risparmio sui costi relativi al congedo di malattia, alla produttività della manodopera e ad altri costi amministrativi e legali. Tuttavia tali benefici sono molto più limitati dei costi aggiuntivi derivanti dalla fissazione di valori limite. Sebbene i costi monetizzati siano più alti dei benefici monetizzati, per le imprese esistono una serie di vantaggi significativi che non è stato possibile quantificare, in particolare in termini di reputazione e attrattiva come datore di lavoro. I valori limite sia per il piombo che per i diisocianati possono rendere i settori più attraenti, agevolando le assunzioni e aumentando la produttività. Inoltre i rappresentanti dei datori di lavoro sembrano disposti a introdurre valori limite per i diisocianati e a ridurre i valori limite esistenti per il piombo, come è illustrato nel parere del CCSS.

L'impatto sulle spese aziendali per la ricerca e lo sviluppo e l'impatto sui consumatori dovrebbero essere molto limitati.

*Impatti ambientali e impatti sui cambiamenti climatici*

La presente proposta non ha un impatto significativo identificabile sull'ambiente. La riduzione dei valori limite per il piombo non dovrebbe avere un impatto sui cambiamenti climatici, anche se un maggiore utilizzo di batterie al piombo, ad esempio nei veicoli elettrici, contribuirà a ridurre l'uso dei combustibili fossili. Al contempo un maggiore utilizzo di materiali isolanti a base di diisocianati migliorerà l'isolamento termico degli edifici, con una conseguente riduzione dell'uso di combustibili fossili per il riscaldamento. L'introduzione di valori limite per i diisocianati non avrà un impatto diretto al riguardo. La proposta rispetta quindi il principio di "non arrecare un danno significativo", in quanto le azioni proposte non danneggiano l'ambiente e contribuiscono contemporaneamente all'impegno dell'UE volto alla lotta ai cambiamenti climatici.

#### *Impatto sugli Stati membri/sulle autorità nazionali*

Per quanto riguarda l'impatto sugli Stati membri e sulle autorità nazionali, la proposta non dovrebbe comportare oneri amministrativi aggiuntivi. Gli Stati membri dovranno sostenere i costi relativi al recepimento dei nuovi valori limite, pari a 520 000 EUR per il piombo e a 970 000 EUR per i diisocianati. Tuttavia i benefici per le autorità pubbliche sono superiori ai costi. Tali benefici sono legati alla riduzione dei costi sanitari, all'aumento del gettito fiscale e, nel caso dei diisocianati, ai costi risparmiati per la fissazione dei valori limite nazionali. Si prevede un beneficio netto di 99 480 000 EUR per il piombo e di 780 000 EUR per i diisocianati. Non sono previste ulteriori prescrizioni, come ad esempio nuove attività di informazione per le autorità pubbliche. Per il recepimento dei valori limite fissati la Commissione effettuerà una valutazione della conformità in due fasi (controlli del recepimento e della conformità). A livello di luogo di lavoro, i datori di lavoro hanno l'obbligo di garantire che l'esposizione non superi i valori limite stabiliti negli allegati della direttiva sugli agenti chimici e della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione. L'attuazione e l'applicazione saranno monitorate dalle autorità nazionali, in particolare dagli ispettorati del lavoro nazionali. A livello dell'UE il comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (SLIC) tiene informata la Commissione in merito ai problemi relativi all'applicazione delle due direttive.

Tabella 1: confronto dei costi e dei benefici delle opzioni per il piombo (nell'arco di 40 anni, in milioni di EUR)

	Opzione 2 (20 µg/100 ml)	Opzione 3 (15 µg/100 ml) (Opzione prescelta)	Opzione 4 (4,5 µg/100 ml)
Costi per le imprese	350	750	6 300
Benefici per le imprese	4	5	6
Costi per le autorità pubbliche	0,5	0,52	0,54
Benefici per le autorità pubbliche	90	100	130
Benefici per la salute per	130 - 200	160 - 250	200 - 310

lavoratori e famiglie			
-----------------------	--	--	--

Tabella 2: confronto dei costi e dei benefici delle opzioni per i diisocianati (nell'arco di 40 anni, in milioni di EUR)

	Opzione 2 10 µg NCO/m <sup>3</sup>	Opzione 3 6 µg NCO/m <sup>3</sup> (Opzione prescelta)	Opzione 4 3 µg NCO/m <sup>3</sup>
Costi per le imprese	5 600	13 410	14 230
Benefici per le imprese	0	0	0,4
Costi per le autorità pubbliche	0,97	0,97	0,97
Benefici per le autorità pubbliche	1,75	1,75	2,75
Benefici per la salute per lavoratori e famiglie	n.a.	n.a.	0,8 - 2,2

#### *Contributo allo sviluppo sostenibile*

L'iniziativa contribuirà al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) in materia di salute e benessere ([OSS 3](#)) e di lavoro dignitoso e crescita economica ([OSS 8](#)). Dovrebbe inoltre avere un impatto positivo sugli OSS relativi a industria, innovazione e infrastrutture ([OSS 9](#)) e a consumo e produzione responsabili ([OSS 12](#)).

#### *Impatto sulla digitalizzazione*

Nessuna delle opzioni politiche per il piombo e i diisocianati avrebbe un impatto sulla digitalizzazione. Il principio del "digitale per default" non si applica alla presente proposta di direttiva, poiché essa riguarda solo un aggiornamento e l'introduzione di valori limite e gli sviluppi digitali non si applicano all'oggetto della proposta.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

#### *Impatto sulle PMI*

Il 99 % delle imprese che utilizzano il piombo e i diisocianati sono PMI, le quali sono state pertanto al centro dell'analisi dei costi della presente relazione.

La presente proposta non prevede deroghe per le microimprese o le PMI, che rappresentano circa il 99 % delle imprese che utilizzano il piombo e i diisocianati. La loro esclusione significherebbe che gran parte dei lavoratori europei che potrebbero essere esposti a tali gruppi di sostanze non sarebbe sufficientemente protetta dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il che creerebbe un'evidente distorsione e disuguaglianza nell'applicazione del quadro legislativo dell'UE e il rischio di compromettere gli obiettivi di politica sociale e i diritti fondamentali sottostanti.

Un'altra opzione per aiutare le PMI è quella di prorogare il periodo di tempo entro il quale deve essere attuato il valore limite. Tale opzione è stata mantenuta per i diisocianati. Sebbene non costituisca un'eccezione alle misure che si applicano solo alle PMI, il periodo di

transizione andrà sostanzialmente a beneficio di queste ultime, poiché esse rappresentano la maggior parte delle imprese che utilizzano i diisocianati.

La revisione dei valori limite per il piombo e l'introduzione di valori limite per i diisocianati, come previsto nella presente proposta, non dovrebbero avere alcuna incidenza sulle PMI situate negli Stati membri i cui valori limite nazionali sono uguali o inferiori ai valori proposti per il piombo o in cui sono già stati introdotti valori limite nazionali per i diisocianati. Può però verificarsi un impatto economico sulle PMI e su altre imprese negli Stati membri nei quali i valori limite biologici e i limiti di esposizione professionale attualmente vigenti per il piombo sono più elevati o non sono presenti valori limite per i diisocianati.

Sulle PMI può essere molto maggiore l'impatto delle modifiche normative che introducono notevoli costi di adeguamento o amministrativi. Le loro dimensioni limitate rendono spesso più difficile l'accesso al capitale e il più delle volte a un costo maggiore rispetto a quello delle grandi imprese<sup>81</sup>. Le PMI possono quindi essere esposte a costi proporzionalmente più elevati rispetto alle grandi imprese.

Alla luce di quanto esposto sopra, l'analisi presentata nella relazione di valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta ha tenuto debitamente conto delle specificità, dei limiti e delle sfide particolari delle PMI. Ove ritenuto opportuno, sono state proposte misure specifiche a sostegno delle PMI.

#### *Impatto sulla competitività dell'UE o sul commercio internazionale*

L'iniziativa avrà conseguenze positive sulla concorrenza nel mercato unico: i) riducendo le differenze a livello di concorrenza tra imprese che operano in Stati membri aventi limiti di esposizione professionale e limiti per esposizione di breve durata nazionali diversi per il piombo e i diisocianati o valori limite biologici nazionali diversi per il piombo; e ii) garantendo maggiore certezza riguardo al limite di esposizione applicabile in tutta l'UE.

L'introduzione di valori limite inferiori avrà un impatto minore sulla competitività delle imprese che sono già più vicine all'applicazione dei limiti di esposizione professionale, dei limiti per esposizione di breve durata e dei valori limite biologici in corso di valutazione. Tali imprese operano in Stati membri i cui valori limite sono inferiori a quelli attuali dell'UE nel caso del piombo e sono più simili ai valori limite proposti per i diisocianati. Questo vale in particolare per le imprese che utilizzano i diisocianati in Svezia, i cui limiti di esposizione professionale nazionali per alcuni diisocianati sono più bassi.

Tuttavia, anche se questo potrebbe rendere tali imprese più competitive in termini di costi rispetto a quelle che operano tradizionalmente in altri Stati membri, la maggior parte del lavoro inerente il piombo e i diisocianati è effettuato in impianti fissi (ad esempio la produzione di batterie al piombo e il riciclaggio/la produzione primaria di diisocianati). Inoltre i costi riguardanti la conformità alle opzioni prescelte non dovrebbero avere un impatto significativo sulla concorrenza. Tuttavia le imprese che utilizzano il piombo potrebbero essere meno competitive di quelle che producono prodotti alternativi senza piombo (ad esempio fritte ceramiche, leghe o cristallo).

---

<sup>81</sup> Strumento #22 del pacchetto di strumenti per legiferare meglio relativo alle PMI.

Per quanto riguarda la competitività internazionale, solo in tre paesi terzi è attualmente presente un valore limite biologico per il piombo, che si colloca tra l'attuale valore limite biologico dell'UE e il valore limite biologico rivisto proposto dall'UE. Pertanto l'impatto sulla competitività delle imprese che utilizzano il piombo dovrebbe essere moderato, sebbene non sia stato possibile quantificare tali costi. Per quanto riguarda i diisocianati, i principali concorrenti dell'UE hanno valori limite più elevati, che potrebbero compromettere la competitività delle imprese che operano in mercati caratterizzati da un'elevata sensibilità ai prezzi. Tuttavia le potenziali conseguenze sono attenuate da diversi fattori, tra cui i costi incrementali limitati per le imprese e la natura non internazionale di alcuni dei mercati interessati.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non richiede lo stanziamento di ulteriori risorse dal bilancio dell'UE né l'assegnazione di personale agli organismi istituiti dall'UE.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Gli indicatori chiave utilizzati per il monitoraggio degli effetti della presente direttiva sono: i) il numero di malattie professionali e dei casi di malattie legate al lavoro nell'UE; e ii) la riduzione dei costi relativi a tali malattie a carico delle imprese e dei sistemi di sicurezza sociale nell'UE.

Il monitoraggio del primo indicatore si basa: i) sui dati disponibili raccolti da Eurostat; ii) sui dati comunicati dai datori di lavoro alle autorità nazionali competenti sui casi di malattie professionali; e iii) sui dati trasmessi dagli Stati membri nelle loro relazioni nazionali di attuazione in conformità con l'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE. Il monitoraggio del secondo indicatore richiede il confronto tra i dati stimati dell'onere rappresentato dalle malattie professionali in termini di perdite economiche e costi sanitari e i dati raccolti al riguardo dopo l'adozione della revisione.

La perdita di produttività e i costi sanitari possono essere calcolati utilizzando il numero di casi di malattie professionali.

La conformità del recepimento delle disposizioni modificate sarà valutata in due fasi (controlli del recepimento e della conformità). La Commissione valuterà l'attuazione pratica della modifica proposta nell'ambito della valutazione periodica che è tenuta a effettuare a norma dell'articolo 17 bis della direttiva quadro in materia di SSL. L'attuazione e l'applicazione saranno monitorate dalle autorità nazionali, in particolare dagli ispettorati del lavoro nazionali.

A livello dell'UE il comitato degli alti responsabili degli ispettorati del lavoro (SLIC) informa la Commissione in merito agli eventuali problemi pratici di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione e della direttiva sugli agenti chimici, tra cui le difficoltà nel rispettare i valori limite obbligatori.

La raccolta di dati affidabili in questo settore è complessa. La Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) si stanno pertanto adoperando attivamente per migliorare la qualità e la disponibilità dei dati, in modo che l'incidenza effettiva dell'iniziativa proposta possa essere valutata con maggiore precisione e possano essere sviluppati indicatori supplementari.

I progetti in corso che generano dati utili comprendono la cooperazione con le autorità nazionali in merito alla raccolta dei dati relativi alle statistiche europee sulle malattie professionali<sup>82</sup>. All'iniziativa legislativa deve far seguito l'effettiva attuazione delle norme sul luogo di lavoro. Le imprese possono utilizzare l'ampia gamma di strumenti, informazioni e buone pratiche forniti dall'EU-OSHA nell'ambito della campagna "Ambienti di lavoro sani e sicuri sulle sostanze pericolose"<sup>83</sup>.

I documenti di orientamento o gli esempi di buone pratiche esistenti potrebbero essere rivisti e divulgati nuovamente in collaborazione con l'EU-OSHA e/o il CCSS e il suo gruppo di lavoro competente. Ciò potrebbe anche includere nuove campagne di sensibilizzazione, rivolte sia ai datori di lavoro che ai lavoratori, sulla prevenzione dei rischi derivanti dall'esposizione dei lavoratori al piombo e ai diisocianati. Inoltre l'industria potrebbe essere incoraggiata a rivedere il materiale di orientamento utilizzato a sostegno delle proprie iniziative volontarie.

L'EU-OSHA sta attualmente elaborando orientamenti sull'uso del biomonitoraggio sul luogo di lavoro. Si tratterà di orientamenti generali e non specifici per il piombo, ma i principi generali saranno pertinenti e utili. Gli orientamenti potrebbero aiutare gli Stati membri e i datori di lavoro, in particolare le PMI, ad attuare programmi di biomonitoraggio e di sorveglianza sanitaria che sostengano l'attuazione delle disposizioni della presente proposta per conseguire il massimo livello di protezione.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che recepiscono la direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione e la direttiva sugli agenti chimici e una tavola di concordanza tra queste ultime e le direttive stesse. Sono necessarie informazioni univoche sul recepimento delle nuove disposizioni al fine di garantire la conformità con le prescrizioni minime stabilite nella proposta.

Alla luce di quanto precede, si propone che gli Stati membri notifichino le misure di recepimento alla Commissione fornendo uno o più documenti esplicativi che illustrino la correlazione tra gli elementi costitutivi della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione e della direttiva sugli agenti chimici e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

---

<sup>82</sup> <https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/european-occupational-diseases-statistics>.

<sup>83</sup> La campagna ha perseguito diversi obiettivi, tra cui la sensibilizzazione in merito all'importanza di prevenire i rischi derivanti da sostanze pericolose, la promozione della valutazione dei rischi, una maggiore consapevolezza dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro e il miglioramento della conoscenza del quadro legislativo. La campagna si è svolta nel 2018-2019. Una delle sue componenti è una banca dati di orientamenti e buone pratiche disponibile all'indirizzo <https://osha.europa.eu/it/themes/dangerous-substances/practical-tools-dangerous-substances>.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

#### *Articolo 1*

L'articolo 1 prevede la modifica della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare degli allegati III e III bis, per quanto riguarda l'aggiornamento del limite di esposizione professionale e del valore limite biologico.

Si propone di modificare l'allegato III in relazione al piombo, imponendo ai datori di lavoro di provvedere affinché nessun lavoratore sia esposto a un limite di esposizione professionale superiore a  $0,03 \text{ mg/m}^3$  espresso come media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore. Viene inoltre proposto di modificare l'allegato III bis per quanto riguarda il valore limite biologico per il piombo, garantendo che nessun lavoratore sia esposto a un valore limite biologico superiore a  $15 \text{ } \mu\text{g}/100\text{ml}$  di sangue.

#### *Articolo 2*

L'articolo 2 prevede la modifica della direttiva sugli agenti chimici, in particolare dell'allegato I, in modo da fissare un limite di esposizione professionale per i diisocianati non superiore a  $6 \text{ } \mu\text{g/m}^3$ , con un limite per esposizione di breve durata associato pari a  $12 \text{ } \mu\text{g/m}^3$  e corredato di osservazioni relative alla sensibilizzazione cutanea e respiratoria nonché di osservazioni relative alla pelle. Un valore transitorio di  $10 \text{ } \mu\text{g/m}^3$  con un limite per esposizione di breve durata associato pari a  $20 \text{ } \mu\text{g/m}^3$  dovrebbe applicarsi fino al 31 dicembre 2028, tenuto conto della fattibilità tecnica delle misurazioni e del tempo necessario per attuare misure di gestione dei rischi, in particolare nei settori a valle.

Per garantire certezza del diritto e chiarezza è necessario sopprimere il limite di esposizione professionale specifico per il piombo nell'allegato I della direttiva sugli agenti chimici e il suo specifico valore limite biologico, modificando l'allegato II di tale direttiva. Ciò è dovuto al fatto che sia il limite di esposizione professionale che il valore limite biologico per il piombo saranno stabiliti a un livello inferiore riveduto nella disposizione più specifica della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione.

#### *Articoli da 3 a 5*

Gli articoli da 3 a 5 contengono le disposizioni relative al recepimento nel diritto nazionale degli Stati membri. L'articolo 3 stabilisce la data di entrata in vigore della direttiva proposta.

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****recante modifica della direttiva 98/24/CE del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e i diisocianati**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con il paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> è stato ampliato dalla direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup> per includervi anche le sostanze tossiche per la riproduzione, compreso il piombo e i suoi composti inorganici. Di conseguenza, sia la direttiva 98/24/CE del Consiglio<sup>3</sup>, i cui allegati I e II riguardano già tale agente chimico e i suoi composti, sia la direttiva 2004/37/CE stabiliscono lo stesso valore limite di esposizione professionale e lo stesso valore limite biologico per il piombo e i suoi composti inorganici. Tali valori limite non tengono conto dei più recenti sviluppi scientifici e tecnici e delle nuove conoscenze che consentono di rafforzare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione professionale a tale pericolosa sostanza reprotossica, come confermano anche i risultati di una valutazione effettuata a norma dell'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

<sup>2</sup> Direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (GU L 88 del 16.3.2022, pag. 1).

<sup>3</sup> Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).

<sup>4</sup> Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

- (2) A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, la direttiva 98/24/CE si applica agli agenti cancerogeni, mutageni e alle sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, fatte salve le disposizioni più severe o specifiche di cui alla direttiva 2004/37/CE. Al fine di garantire la certezza del diritto ed evitare ambiguità e possibile confusione sui valori limite applicabili al piombo e ai suoi composti inorganici, è opportuno modificare tali direttive. In questo contesto una revisione del valore limite di esposizione professionale e del valore limite biologico obbligatori sarà prevista solo nella direttiva 2004/37/CE, in particolare negli allegati III e III bis, contenenti disposizioni più specifiche sulle sostanze tossiche per la riproduzione quali il piombo e i suoi composti inorganici. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni specifiche che fissano il valore limite di esposizione professionale per il piombo e i suoi composti inorganici nell'allegato I della direttiva 98/24/CE e il valore limite biologico per il piombo e i suoi composti ionici nell'allegato II della medesima direttiva.
- (3) È opportuno fissare valori limite nuovi e riveduti alla luce delle informazioni disponibili, tra cui evidenze scientifiche e dati tecnici aggiornati, sulla base di una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e della disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro.
- (4) Conformemente alle raccomandazioni del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup>, e del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, i valori limite di esposizione per via inalatoria sono generalmente stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata). Per alcune sostanze chimiche sono inoltre fissati valori limite in relazione a un periodo di riferimento più breve, in genere di 15 minuti, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve durata) al fine di limitare, per quanto possibile, gli effetti derivanti da un'esposizione di breve durata.
- (5) Per garantire un livello di protezione più completo, è inoltre necessario prendere in considerazione vie di assorbimento diverse da quella inalatoria per i diisocianati, compresa la possibilità di assorbimento cutaneo. Ulteriori osservazioni sulle sostanze e sulle miscele pericolose sono previste nel regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>.
- (6) Il piombo e i suoi composti inorganici sono importanti sostanze reprotossiche in ambito professionale che possono influire negativamente sia sulla fertilità che sullo sviluppo del feto, che rispondono ai criteri di classificazione come tossiche per la riproduzione (categoria 1A) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e sono pertanto sostanze tossiche per la riproduzione ai sensi dell'articolo 2, lettera b bis), della direttiva 2004/37/CE.

---

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

- (7) L'esposizione per via orale e inalatoria sono importanti vie di assorbimento del piombo e dei suoi composti inorganici nel corpo umano. Tenendo conto dei dati scientifici più recenti e delle nuove conoscenze riguardanti il piombo e i suoi composti inorganici, è necessario migliorare la protezione dei lavoratori esposti a un potenziale rischio per la salute, riducendo sia il valore limite di esposizione professionale che il valore limite biologico per il piombo. È pertanto opportuno stabilire un valore limite biologico riveduto pari a 15 µg/100ml di sangue, assieme a un valore limite di esposizione professionale riveduto pari a 0,03 mg/m<sup>3</sup> espresso come media ponderata nel tempo di otto ore.
- (8) Per rafforzare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al piombo e ai suoi composti inorganici e contribuire in tal modo alle misure di prevenzione e protezione che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare, è inoltre necessario modificare i requisiti esistenti che si applicano ai lavoratori esposti a determinati livelli di piombo e dei suoi composti inorganici. A tal fine, dovrebbe essere richiesta un'attenta sorveglianza medica quando l'esposizione al piombo e ai suoi composti inorganici supera 0,015 mg/m<sup>3</sup> d'aria (50 % dell'attuale limite di esposizione professionale) o 9 µg/100 ml di sangue (circa il 60 % dell'attuale valore limite biologico).
- (9) È opportuno adottare misure specifiche relative alla gestione dei rischi, compresa una sorveglianza sanitaria specifica che tenga conto delle situazioni dei singoli lavoratori. Conformemente ai requisiti generali della direttiva 2004/37/CE, i datori di lavoro sono tenuti a garantire la sostituzione della sostanza quando tecnicamente possibile, il ricorso a sistemi chiusi o la riduzione dell'esposizione al più basso livello tecnicamente possibile. Inoltre, come indicato nel parere del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro<sup>7</sup>, il livello di piombo e dei suoi composti inorganici nel sangue delle lavoratrici in età fertile non dovrebbe superare i valori di riferimento della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo e ai suoi composti inorganici nel rispettivo Stato membro. Il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup>, ha raccomandato di utilizzare un valore guida biologico in quanto non vi erano evidenze scientifiche sufficienti per stabilire un valore limite biologico per le lavoratrici in età fertile. Qualora non siano disponibili livelli di riferimento nazionali, i livelli di piombo e dei suoi composti inorganici nel sangue delle lavoratrici in età fertile non dovrebbero superare il valore guida biologico di 4,5 µg/100ml, come raccomandato nel parere del comitato per la valutazione dei rischi<sup>9</sup>. Il valore guida biologico è un indicatore di esposizione, ma non di effetti nocivi identificabili per la salute. Funge pertanto da indicatore sentinella per avvertire i datori di lavoro della necessità di prestare particolare attenzione a questo specifico rischio potenziale e di introdurre misure volte a garantire che

<sup>7</sup> Parere relativo al piombo del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (2021), <https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293be-4563-4f19-89cf-4c4588bd6541/library/60b206e1-ee10-40c2-9540-fb6510c11a0c/details>.

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>9</sup> Parere relativo alla valutazione dei limiti di esposizione professionale per il piombo e i suoi composti, presentata l'11 giugno 2020 (cfr. la sezione 8.2.4. dell'allegato del parere), <https://echa.europa.eu/documents/10162/ed7a37e4-1641-b147-aaac-fce4c3014037>.

qualsiasi esposizione al piombo e ai suoi composti inorganici non comporti effetti nocivi per la salute delle lavoratrici per quanto riguarda lo sviluppo del feto o della progenie.

- (10) I diisocianati sono sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie (agenti asmogeni) che possono avere effetti nocivi sulla salute respiratoria, quali asma professionale, sensibilizzazione agli isocianati e iperreattività bronchiale, nonché causare malattie cutanee professionali. Sono considerati agenti chimici pericolosi ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 98/24/CE e rientrano pertanto nel suo campo di applicazione. Attualmente non esiste alcun valore limite di esposizione professionale o valore limite di esposizione di breve durata obbligatorio per i diisocianati a livello dell'Unione.
- (11) Non è scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l'esposizione ai diisocianati non produrrebbe effetti nocivi per la salute. Si può invece stabilire un rapporto di esposizione/rischio che agevola la definizione di un limite di esposizione professionale tenendo conto di un livello accettabile di eccesso di rischio. È di conseguenza opportuno stabilire valori limite per i diisocianati al fine di ridurre il rischio mediante un abbassamento dei livelli di esposizione. In base alle informazioni disponibili, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, è pertanto possibile stabilire un valore limite di lunga e breve durata per tale gruppo di agenti chimici.
- (12) I diisocianati possono essere assorbiti attraverso la pelle e l'esposizione ai diisocianati sul luogo di lavoro può inoltre provocare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie. È pertanto opportuno stabilire un limite di esposizione professionale di 6 µg/m<sup>3</sup> e un limite di esposizione di breve durata di 12 µg/m<sup>3</sup> per questo gruppo di agenti chimici e attribuire a tale gruppo osservazioni relative alla pelle nonché osservazioni sulla sensibilizzazione cutanea e respiratoria.
- (13) Può essere difficile rispettare un limite di esposizione professionale pari a 6 µg/m<sup>3</sup> per i diisocianati, con un limite per esposizione di breve durata associato pari a 12 µg/m<sup>3</sup>. Tale difficoltà è dovuta a problemi di fattibilità tecnica delle misurazioni e al tempo necessario per attuare misure di gestione dei rischi, in particolare nei settori a valle che comportano attività quali l'applicazione di vernici, la lavorazione del piombo metallico, la demolizione, la riparazione e la gestione dei rottami, la gestione di altri rifiuti e la bonifica del suolo. È pertanto opportuno che fino al 31 dicembre 2028 si applichi un valore transitorio di 10 µg/m<sup>3</sup> con un limite per esposizione di breve durata associato pari a 20 µg/m<sup>3</sup>.
- (14) La Commissione ha consultato il comitato per la valutazione dei rischi, che ha formulato pareri su entrambe le sostanze. La Commissione ha effettuato una consultazione in due fasi delle parti sociali a livello dell'Unione, conformemente all'articolo 154 TFUE. Ha inoltre consultato il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, che ha adottato pareri sulla revisione dei valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici<sup>10</sup> e sulla definizione di un valore limite professionale per i diisocianati<sup>11</sup>, con raccomandazioni sulle pertinenti osservazioni.

---

<sup>10</sup> Si veda la nota 8.

<sup>11</sup> Parere relativo ai diisocianati del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (2021), <https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293be-4563-4f19-89cf-4c4588bd6541/library/Od11d394-b1e8-4e1a-a962-5ad60f4ab2ae/details>.

- (15) I valori limite stabiliti nella presente direttiva dovrebbero essere oggetto di un controllo e di un riesame periodici per garantirne la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006.
- (16) L'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti o che possono derivare dall'esposizione ad agenti chimici e sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, compresa la prevenzione di tali rischi, non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (17) Poiché la presente direttiva riguarda la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, essa dovrebbe essere recepita entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.
- (18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 98/24/CE e 2004/37/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 98/24/CE è così modificata:

- 1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva;
- 2) nell'allegato II, i punti 1, 1.1, 1.2 e 1.3 sono soppressi.

*Articolo 2*

Gli allegati III e III bis della direttiva 2004/37/CE sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.

*Articolo 3*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 4*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*La presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 13.2.2023  
COM(2023) 71 final

ANNEXES 1 to 2

## **ALLEGATI**

**della**

**proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio**

**recante modifica della direttiva 98/24/CE del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e i diisocianati**

{SEC(2023) 67 final} - {SWD(2023) 34 final} - {SWD(2023) 35 final} -  
{SWD(2023) 36 final}

## ALLEGATO I

L'allegato I della direttiva 98/24/CE è sostituito dal seguente:

### "ALLEGATO I

#### ELENCO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORI

Nome agente	N. CE ( <sup>1</sup> )	N. CAS ( <sup>2</sup> )	Valori limite					Osservazioni	Misure transitorie
			8 ore ( <sup>3</sup> )			Breve durata ( <sup>4</sup> )			
			$\mu\text{g}/\text{m}^3$ ( <sup>5</sup> )	ppm ( <sup>6</sup> )	f/ml ( <sup>7</sup> )	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	ppm		
Diisocianati			6			12		Pelle ( <sup>8</sup> )  Sensibilizzazione cutanea e respiratoria ( <sup>9</sup> )	Fino al 31 dicembre 2028 si applicano un valore limite di $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ in relazione a un periodo di riferimento di otto ore e un valore limite di esposizione di breve durata di $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

(<sup>1</sup>) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(<sup>2</sup>) N. CAS: numero di registrazione CAS (*Chemical Abstract Service*).

(<sup>3</sup>) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).

(<sup>4</sup>) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

(<sup>5</sup>)  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  = microgrammi per metro cubo di aria.

(<sup>6</sup>) ppm = parti per milione per volume di aria ( $\text{ml}/\text{m}^3$ ).

(<sup>7</sup>) f/ml = fibre per millilitro.

(<sup>8</sup>) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.

(<sup>9</sup>) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie."

## ALLEGATO II

Gli allegati III e III bis della direttiva 2004/37/CE sono così modificati:

1) nell'allegato III, lettera A,  
la riga relativa al piombo inorganico e ai suoi composti è sostituita dalla seguente:

"

Nome agente	N. CE ( <sup>1</sup> )	N. CAS ( <sup>2</sup> )	Valori limite						Osser- vazio- ni	Misure transitorie
			8 ore ( <sup>3</sup> )			Breve durata ( <sup>4</sup> )				
			mg/m <sup>3</sup> ( <sup>5</sup> )	ppm ( <sup>6</sup> )	f/ml ( <sup>7</sup> )	mg/m <sup>3</sup>	ppm	f/ml		
Piombo inorganico e suoi composti			0,03							

(<sup>1</sup>) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(<sup>2</sup>) N. CAS: numero di registrazione CAS (*Chemical Abstract Service*).

(<sup>3</sup>) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).

(<sup>4</sup>) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

(<sup>5</sup>) mg/m<sup>3</sup> = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

(<sup>6</sup>) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m<sup>3</sup>).

(<sup>7</sup>) f/ml = fibre per millilitro.";

2) l'allegato III bis è sostituito dal seguente:

**"ALLEGATO III bis**

**VALORI LIMITE BIOLOGICI E MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA**

**(articolo 16, paragrafo 4)**

Piombo e suoi composti ionici

Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico obbligatorio è il seguente:

15 µg Pb/100 ml di sangue (<sup>1</sup>)

La sorveglianza sanitaria interviene quando l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è

superiore a  $0,015 \text{ mg/m}^3$ , oppure quando nei singoli lavoratori è riscontrato un livello di piombo nel sangue superiore a  $9 \text{ } \mu\text{g Pb/100 ml}$  di sangue.

(<sup>1</sup>) Si raccomanda che il livello di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non superi i valori di riferimento della popolazione generale non soggetta a esposizione professionale al piombo nel rispettivo Stato membro dell'UE. Qualora non siano disponibili livelli di riferimento nazionali, si raccomanda che i livelli di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non superino il valore guida biologico di  $4,5 \text{ } \mu\text{g/100ml}$ ."



---

*Documento di seduta*

---

**A9-0263/2023**

8.9.2023

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 98/24/CE del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e i diisocianati (COM(2023)0071 – C9-0022/2023 – 2023/0033(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Nikolaj Villumsen

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	40
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI .....	43
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	44
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	45



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 98/24/CE del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e i diisocianati  
(COM(2023)0071 – C9-0022/2023 – 2023/0033(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0071),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con il paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0022/2023),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 marzo 2023<sup>1</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0263/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C xxx del xx.xx.xxxx, pag. x. / Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

## Emendamento 1

### Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) Gli Stati membri dovrebbero mantenere una pari protezione di tutti i lavoratori e agevolare il rispetto, da parte delle PMI e delle microimprese, degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Le PMI e le microimprese, che rappresentano la grande maggioranza delle imprese dell'Unione, dispongono di risorse finanziarie, tecniche e umane limitate. Gli Stati membri dovrebbero pertanto monitorare gli effetti dell'attuazione della presente direttiva sulle PMI e sulle microimprese e riferire in merito agli stessi, anche per quanto riguarda eventuali compiti amministrativi indebiti, al fine di garantire che esse non siano colpite in modo sproporzionato e dispongano della capacità finanziaria e amministrativa per ottemperare agli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Misure specifiche, come il sostegno finanziario e tecnico, potrebbero aiutare le PMI e le microimprese in tale contesto.***

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(6) Il piombo e i suoi composti inorganici sono importanti sostanze reprotossiche in ambito professionale che possono influire negativamente sia sulla fertilità che sullo sviluppo del feto, che rispondono ai criteri di classificazione come tossiche per la riproduzione (categoria 1A) a norma del regolamento

(6) Il piombo e i suoi composti inorganici sono importanti sostanze reprotossiche in ambito professionale che possono influire negativamente sia sulla fertilità che sullo sviluppo del feto, che rispondono ai criteri di classificazione come tossiche per la riproduzione (categoria 1A) a norma del regolamento

(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e sono pertanto sostanze tossiche per la riproduzione ai sensi dell'articolo 2, lettera b bis), della direttiva 2004/37/CE.

(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e sono pertanto sostanze tossiche per la riproduzione ai sensi dell'articolo 2, lettera b bis), della direttiva 2004/37/CE. ***Gli studi dimostrano che circa la metà dell'esposizione alle sostanze reprotossiche in ambito professionale è rappresentata dal piombo. Non è scientificamente possibile individuare un livello al di sotto del quale l'esposizione al piombo e ai suoi composti inorganici non avrebbe effetti nocivi per la salute per quanto riguarda lo sviluppo della progenie delle lavoratrici in età feconda. È pertanto opportuno introdurre l'osservazione "sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia" per il piombo e i suoi composti inorganici e i datori di lavoro dovrebbero garantire che l'esposizione professionale dei lavoratori sia ridotta al più basso valore tecnicamente possibile.***

### Emendamento 3

#### Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(7 bis) Il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche raccomanda un limite di esposizione professionale di 4 µg Pb/m<sup>3</sup> espresso come media ponderata nel tempo (TWA) di otto ore<sup>1 bis</sup>. Il comitato raccomanda inoltre un valore limite biologico obbligatorio di 15 µg Pb/100ml (150 µg Pb/L), ma ha concluso che tale valore limite per il piombo non protegge i futuri figli delle lavoratrici in età feconda a esso esposte. Il comitato raccomanda che il livello di piombo nel sangue delle lavoratrici in età feconda non superi i valori di riferimento per la popolazione generale non soggetta a esposizione professionale al piombo nello Stato***

*membro dell'UE interessato.*

---

*1 bis*

<https://echa.europa.eu/documents/10162/e d7a37e4-1641-b147-aaac-fce4c3014037>.

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di direttiva Considerando 7 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(7 ter) Nella sua relazione d'iniziativa su un nuovo quadro strategico dell'Unione in materia di salute e sicurezza sul lavoro post-2020 (inclusa una migliore protezione dei lavoratori contro l'esposizione a sostanze nocive, lo stress sul luogo di lavoro e le lesioni da movimenti ripetitivi) del 9 febbraio 2022, il Parlamento europeo ha osservato che un valore limite biologico di 15 µg Pb/100ml (150 µg Pb/L) "non tutela adeguatamente le donne e soprattutto quelle in gravidanza" e ha chiesto una revisione dei valori limite di esposizione per il piombo e i suoi composti, garantendo nel contempo pari protezione a tutti i lavoratori, indipendentemente dal genere.*

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di direttiva Considerando 7 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(7 quater) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il divieto di discriminazioni fondate sul sesso e il diritto a condizioni di lavoro*

*giuste ed eque di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 31. Inoltre è conforme al principio n. 10 del pilastro europeo dei diritti sociali, secondo il quale i lavoratori hanno diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. Il diritto dei lavoratori alla protezione della salute e della sicurezza sul lavoro include il diritto alla protezione dagli effetti del piombo e dei suoi composti inorganici sulle generazioni future, come gli impatti negativi sulla capacità riproduttiva di uomini e donne, nonché sullo sviluppo fetale. Pertanto, il valore guida biologico per le lavoratrici in età feconda dovrebbe essere valutato dalla Commissione in una futura revisione e stabilito come valore limite biologico obbligatorio che sia prossimo ai valori di riferimento della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo, conformemente all'articolo 18 bis, paragrafo 7 ter, della direttiva 2004/37/CE. Tale valore limite biologico mira a promuovere la piena partecipazione delle lavoratrici in età feconda ai settori economici nel quadro del Green Deal europeo, come la produzione di batterie sostenibili e circolari, a sostegno della transizione energetica dell'Unione.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 bis) I lavoratori che sono stati professionalmente esposti al piombo per diversi anni possono aver accumulato livelli di piombo nel sangue ben al di sopra del valore limite biologico rivisto. Secondo il parere del comitato per la valutazione dei rischi, è già possibile osservare effetti nocivi per la salute se sono presenti livelli di piombo nel sangue*

*che rientrano nell'attuale valore limite biologico di 70 µg Pb/100ml. I datori di lavoro dovrebbero fare in modo che tali lavoratori svolgano mansioni diverse per garantire che i livelli di piombo nel sangue diminuiscano il più rapidamente possibile. Se ciò non fosse possibile, i lavoratori con livelli di piombo nel sangue compresi tra 15 e 30 µg Pb/100ml potrebbero essere autorizzati a continuare a svolgere mansioni che comportano l'esposizione al piombo, a condizione che si possa stabilire un calo del livello di piombo nel loro sangue. Tali lavoratori dovrebbero essere sottoposti a una sorveglianza medica rafforzata e continua per garantire una tendenza al ribasso del livello di piombo nel sangue. La Commissione dovrebbe, previa consultazione del CCSS e delle parti sociali, elaborare orientamenti e raccomandazioni riguardanti i lavoratori con esposizione storica nonché la loro attuazione pratica da parte degli Stati membri affinché la rete di sicurezza sociale di detti Stati copra tali lavoratori, ad esempio tramite indennizzi adeguati, sostegno e riqualificazione professionale dei lavoratori esposti al piombo per diversi anni sul luogo di lavoro.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva Considerando 9**

#### *Testo della Commissione*

(9) È opportuno adottare misure specifiche relative alla gestione dei rischi, **compresa** una sorveglianza sanitaria specifica che tenga conto delle situazioni dei singoli lavoratori. Conformemente ai requisiti generali della direttiva 2004/37/CE, i datori di lavoro sono tenuti a garantire la sostituzione della sostanza quando tecnicamente possibile, il ricorso a sistemi chiusi o la riduzione

#### *Emendamento*

(9) È opportuno adottare misure specifiche relative alla gestione dei rischi, **tra cui misure igieniche, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e** una sorveglianza sanitaria specifica che tenga conto delle situazioni dei singoli lavoratori. **Poiché il piombo è una sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia, la sorveglianza medica preventiva dovrebbe essere una delle misure di protezione più**

dell'esposizione al più basso livello tecnicamente possibile. Inoltre, come indicato nel parere del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro<sup>90</sup>, il livello di piombo e dei suoi composti inorganici nel sangue delle lavoratrici in età fertile non dovrebbe superare i valori di riferimento della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo e ai suoi composti inorganici nel rispettivo Stato membro. Il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>91</sup>, ha raccomandato di utilizzare un valore guida biologico in quanto non vi erano evidenze scientifiche sufficienti per stabilire un valore limite biologico per le lavoratrici in età fertile. Qualora non siano disponibili livelli di riferimento nazionali, i livelli di piombo e dei suoi composti inorganici nel sangue delle lavoratrici in età fertile non dovrebbero superare il valore guida biologico di 4,5 µg/100ml, come raccomandato nel parere del comitato per la valutazione dei rischi<sup>92</sup>. Il valore guida biologico è un indicatore di esposizione, ma non di effetti nocivi identificabili per la salute. Funge pertanto da indicatore sentinella per avvertire i datori di lavoro della necessità di prestare particolare attenzione a questo specifico rischio potenziale e di introdurre misure volte a garantire che qualsiasi esposizione al piombo e ai suoi composti inorganici non comporti effetti nocivi per la salute delle lavoratrici per quanto riguarda lo sviluppo del feto o della prole.

***importanti per i lavoratori esposti al piombo, oltre alle misure tecniche preventive che devono essere adottate dal datore di lavoro.*** Conformemente ai requisiti generali della direttiva 2004/37/CE, i datori di lavoro sono tenuti a garantire la sostituzione della sostanza quando tecnicamente possibile, il ricorso a sistemi chiusi o la riduzione dell'esposizione al più basso livello tecnicamente possibile. Inoltre, come indicato nel parere del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro<sup>90</sup>, il livello di piombo e dei suoi composti inorganici nel sangue delle lavoratrici in età fertile non dovrebbe superare i valori di riferimento della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo e ai suoi composti inorganici nel rispettivo Stato membro. Il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>91</sup>, ha raccomandato di utilizzare un valore guida biologico in quanto non vi erano evidenze scientifiche sufficienti per stabilire un valore limite biologico per le lavoratrici in età fertile. Qualora non siano disponibili livelli di riferimento nazionali, i livelli di piombo e dei suoi composti inorganici nel sangue delle lavoratrici in età fertile non dovrebbero superare il valore guida biologico di 4,5 µg/100ml, come raccomandato nel parere del comitato per la valutazione dei rischi<sup>92</sup>. ***Per via di una continua riduzione nei livelli ambientali di esposizione al piombo, tale valore dovrebbe essere riesaminato ogni cinque anni.*** Il valore guida biologico è un indicatore di esposizione, ma non di effetti nocivi identificabili per la salute. Funge pertanto da indicatore sentinella per avvertire i datori di lavoro della necessità di prestare particolare attenzione a questo specifico rischio potenziale e di introdurre misure volte a garantire che qualsiasi esposizione al piombo e ai suoi composti

inorganici non comporti effetti nocivi per la salute delle lavoratrici per quanto riguarda lo sviluppo del feto o della progenie.

---

<sup>90</sup> Parere relativo al piombo del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (2021), <https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293be-4563-4f19-89cf-4c4588bd6541/library/60b206e1-ee10-40c2-9540-fb6510c11a0c/details>

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>92</sup> Parere relativo alla valutazione dei limiti di esposizione professionale per il piombo e i suoi composti, presentata l'11 giugno 2020 (cfr. la sezione 8.2.4. dell'allegato del parere), <https://echa.europa.eu/documents/10162/ed7a37e4-1641-b147-aaac-fce4c3014037>

---

<sup>90</sup> Parere relativo al piombo del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (2021), <https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293be-4563-4f19-89cf-4c4588bd6541/library/60b206e1-ee10-40c2-9540-fb6510c11a0c/details>

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>92</sup> Parere relativo alla valutazione dei limiti di esposizione professionale per il piombo e i suoi composti, presentata l'11 giugno 2020 (cfr. la sezione 8.2.4. dell'allegato del parere), <https://echa.europa.eu/documents/10162/ed7a37e4-1641-b147-aaac-fce4c3014037>

## Emendamento 8

### Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9 bis) Alcune delle sostanze disciplinate dalla presente direttiva, come il piombo, sono ritenute necessarie per il restauro***

*del patrimonio culturale o per alcune attività culturali. Per tali sostanze, e solo quando non esiste un'alternativa adeguata, la Commissione dovrebbe valutare i benefici socioeconomici derivanti dall'uso di tali sostanze rispetto al rischio per i lavoratori in tali attività o settori specifici. Sulla base di tale valutazione e in consultazione con le parti sociali, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione deroghe mirate e limitate per le attività professionali legate alla cultura e al patrimonio per quanto riguarda i valori limite di esposizione professionale e i valori limite biologici.*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di direttiva Considerando 9 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(9 ter) I dati a livello dell'Unione relativi a problemi di salute correlati al lavoro causati dall'esposizione al piombo sono spesso incompleti, inaffidabili o insufficienti. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti e raccomandazioni per la raccolta dei dati da parte degli Stati membri per migliorare le segnalazioni e i registri di esposizione.*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di direttiva Considerando 9 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(9 quater) Vi è la necessità di conoscere in modo approfondito gli effetti a lungo termine del piombo e dei suoi composti inorganici. Le autorità degli Stati membri dovrebbero garantire, in*

*particolare, che le misure intese a evitare o a ridurre l'esposizione dei lavoratori di cui all'articolo 5 della direttiva 2004/37/CE, nonché le informazioni e i requisiti stabiliti per la formazione di cui agli articoli 11 e 12 e le misure igieniche e di protezione individuale di cui all'articolo 10 di detta direttiva tengano conto della situazione vulnerabile delle donne in età feconda.*

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Considerando 12**

#### *Testo della Commissione*

(12) I diisocianati possono essere assorbiti attraverso la pelle e l'esposizione ai diisocianati sul luogo di lavoro può inoltre provocare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie. È pertanto opportuno stabilire un limite di esposizione professionale di  $6 \mu\text{g}/\text{m}^3$  e un limite di esposizione di breve durata di  $12 \mu\text{g}/\text{m}^3$  per questo gruppo di agenti chimici e attribuire a tale gruppo osservazioni relative alla pelle nonché osservazioni sulla sensibilizzazione cutanea e respiratoria.

#### *Emendamento*

(12) I diisocianati possono essere assorbiti attraverso la pelle e l'esposizione ai diisocianati sul luogo di lavoro può inoltre provocare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie. È pertanto opportuno stabilire un limite di esposizione professionale di  $6 \mu\text{g NCO}/\text{m}^3$  e un limite di esposizione di breve durata di  $12 \mu\text{g NCO}/\text{m}^3$  per questo gruppo di agenti chimici e attribuire a tale gruppo osservazioni relative alla pelle nonché osservazioni sulla sensibilizzazione cutanea e respiratoria.

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva Considerando 13**

#### *Testo della Commissione*

(13) Può essere difficile rispettare un limite di esposizione professionale pari a  $6 \mu\text{g}/\text{m}^3$  per i diisocianati, con un limite per esposizione di breve durata associato pari a  $12 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Tale difficoltà è dovuta a problemi di fattibilità tecnica delle misurazioni e al tempo necessario per

#### *Emendamento*

(13) Può essere difficile rispettare un limite di esposizione professionale pari a  $6 \mu\text{g NCO}/\text{m}^3$  per i diisocianati, con un limite per esposizione di breve durata associato pari a  $12 \mu\text{g NCO}/\text{m}^3$ . Tale difficoltà è dovuta a problemi di fattibilità tecnica delle misurazioni e al tempo

attuare misure di gestione dei rischi, in particolare nei settori a valle che comportano attività quali l'applicazione di vernici, la lavorazione del piombo metallico, la demolizione, la riparazione e la gestione dei rottami, la gestione di altri rifiuti e la bonifica del suolo. È pertanto opportuno che fino al 31 dicembre 2028 si applichi un valore transitorio di  $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$  con un limite per esposizione di breve durata associato pari a  $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

necessario per attuare misure di gestione dei rischi, in particolare nei settori a valle che comportano attività quali l'applicazione di vernici, la lavorazione del piombo metallico, la demolizione, la riparazione e la gestione dei rottami, la gestione di altri rifiuti e la bonifica del suolo. È pertanto opportuno che fino al 31 dicembre 2028 si applichi un valore transitorio di  $10 \mu\text{g NCO}/\text{m}^3$  con un limite per esposizione di breve durata associato pari a  $20 \mu\text{g NCO}/\text{m}^3$ .

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) La Commissione ha consultato il comitato per la valutazione dei rischi, che ha formulato pareri su entrambe le sostanze. La Commissione ha effettuato una consultazione in due fasi delle parti sociali a livello dell'Unione, conformemente all'articolo 154 TFUE. Ha inoltre consultato il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, che ha adottato pareri sulla revisione dei valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici<sup>93</sup> e sulla definizione di un valore limite professionale per i diisocianati<sup>94</sup>, con raccomandazioni sulle pertinenti osservazioni.

#### *Emendamento*

(14) La Commissione ha consultato il comitato per la valutazione dei rischi, che ha formulato pareri su entrambe le sostanze. La Commissione ha effettuato una consultazione in due fasi delle parti sociali a livello dell'Unione, conformemente all'articolo 154 TFUE. Ha inoltre consultato il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, che ha adottato pareri sulla revisione dei valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici<sup>93</sup> e sulla definizione di un valore limite professionale per i diisocianati<sup>94</sup>, con raccomandazioni sulle pertinenti osservazioni ***e su una revisione dei valori limite per i diisocianati a partire dal 2029. La Commissione dovrebbe pertanto avviare il processo di valutazione della necessità di modificare i valori limite obbligatori per i diisocianati e, previa consultazione del CCSS, se del caso, proporre le necessarie modifiche a tale gruppo di sostanze e tenendo conto del numero di casi di asma professionale comunicati dagli Stati membri alla Commissione.***

<sup>93</sup> Si veda la nota 8.

<sup>94</sup> Parere relativo ai diisocianati del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (2021), <https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293be-4563-4f19-89cf-4c4588bd6541/library/0d11d394-b1e8-4e1a-a962-5ad60f4ab2ae/details>.

<sup>93</sup> Si veda la nota 8.

<sup>94</sup> Parere relativo ai diisocianati del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (2021), <https://circabc.europa.eu/ui/group/cb9293be-4563-4f19-89cf-4c4588bd6541/library/0d11d394-b1e8-4e1a-a962-5ad60f4ab2ae/details>.

## **Emendamento 14**

### **Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(14 bis) Il cobalto e i composti del cobalto soddisfano i criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B) conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. L'esposizione al cobalto e ai composti del cobalto sul luogo di lavoro può inoltre provocare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie. È pertanto opportuno, sulla base delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, fissare con urgenza valori limite per le frazioni inalabile e respirabile del cobalto e dei suoi composti nella direttiva 2004/37/CE.**

## **Emendamento 15**

### **Proposta di direttiva Considerando 14 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(14 ter) Il benzene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi**

*della direttiva 2004/37/CE. Il benzene può essere assorbito anche attraverso la cute. Alla luce di dati scientifici più recenti, entro il 1° gennaio 2030 è opportuno rivedere il valore limite di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE per il benzene, previa consultazione del CCSS. È opportuno mantenere la nota relativa alla penetrazione cutanea. Sulla base del parere del RAC, il CCSS ha riconosciuto inoltre l'utilità del biomonitoraggio per il benzene. Tali questioni dovrebbero essere prese in considerazione nell'elaborazione di orientamenti sull'uso pratico del biomonitoraggio.*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(15 bis) Il valore limite di esposizione professionale e i valori limite biologici, compresi il valore limite per l'esposizione storica e il valore guida relativo al piombo per le lavoratrici in età feconda, dovrebbero essere oggetto di un controllo periodico e di un riesame rigoroso almeno ogni cinque anni, dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Tale riesame dovrebbe essere effettuato sulla base dei progressi delle conoscenze e delle tecnologie e di dati scientifici aggiornati, al fine di affrontare gli impatti negativi sulla capacità riproduttiva delle lavoratrici in età feconda sullo sviluppo fetale e di garantire pari protezione a tutti i lavoratori indipendentemente dal loro genere. Tale riesame dovrebbe anche tenere conto della classificazione del piombo come sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia.*

## **Emendamento 17**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 15 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(15 ter)** *A seguito dell'introduzione delle modifiche dell'allegato III della direttiva 2004/37/CE, previste nella presente direttiva, entro la fine del 2024 dovrebbero essere introdotti ulteriori valori limite per altre sostanze o altri gruppi di sostanze e altri processi. Diverse agenzie, portatori di interessi e l'Organizzazione mondiale della sanità hanno individuato tra 50 e 70 sostanze o gruppi di sostanze negli elenchi prioritari degli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione sul luogo di lavoro per i quali è necessario fissare valori limite obbligatori. La Commissione dovrebbe, al più tardi entro [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva], aggiornare il suo piano d'azione per conseguire i valori limite di esposizione professionale per almeno cinque altre sostanze o altri gruppi di sostanze o altre sostanze generate da processi. Le altre sostanze o gli altri gruppi di sostanze di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE dovrebbero includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sostanze e processi come litio e composti del litio, metilidrazina, 1,3-propansultone, fumi di saldatura e segatura di cuoio.*

**Emendamento 18**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 15 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(15 quater)** *Le sostanze e le miscele con proprietà di interferenti endocrini pongono un problema per la salute pubblica. È stato dimostrato che gli*

*interferenti endocrini possono comportare determinati disturbi negli esseri umani, tra cui malformazioni congenite, disturbi dello sviluppo, della riproduzione o dello sviluppo neurologico, tumori, diabete e obesità. La comunicazione della Commissione, del 14 ottobre 2020, dal titolo "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili – Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" ha sottolineato la necessità di stabilire un'identificazione giuridicamente vincolante dei pericoli legati agli interferenti endocrini e di proteggere i lavoratori da tali sostanze. In seguito all'adozione del regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione<sup>1 bis</sup> e all'introduzione di una nuova classe di pericolo per gli interferenti endocrini, tali sostanze dovrebbero essere disciplinate dalla normativa dell'Unione in materia di salute e sicurezza. È pertanto necessario valutare l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE affinché includa gli interferenti endocrini, che hanno la capacità di interferire con il sistema ormonale e possono quindi causare effetti nocivi per la salute.*

---

*<sup>1 bis</sup> Regolamento delegato (UE) 2023/707 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda i criteri e le classi di pericolo per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 93 del 31.3.2023, pag. 7).*

## **Emendamento 19**

**Proposta di direttiva  
Considerando 15 quinquies (nuovo)**

*(15 quinquies) Per garantire un livello di protezione completo è necessario considerare gli effetti dell'esposizione combinata a diverse sostanze. Sul luogo di lavoro, i lavoratori sono spesso esposti a una combinazione di sostanze pericolose che possono aumentare i rischi e avere effetti nocivi per la salute. In caso di esposizione a una combinazione di sostanze che agiscono con la stessa modalità d'azione o sulla stessa cellula o lo stesso tessuto bersaglio, è necessario adattare l'applicazione dei loro possibili valori limite per tenere conto degli effetti combinati.*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva Considerando 15 sexies (nuovo)**

*(15 sexies) L'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato l'esposizione professionale dei vigili del fuoco come cancerogena (Gruppo 1). L'esposizione professionale dei vigili del fuoco comprende una varietà di pericoli derivanti da incendi e da altre situazioni non connesse a incendi in corso. I vigili del fuoco possono essere esposti a prodotti della combustione provenienti da incendi, materiali da costruzione, prodotti chimici contenuti nelle schiume antincendio, ritardanti di fiamma e scarichi di motori diesel. L'assorbimento delle emanazioni da incendio o di altre sostanze chimiche può avvenire attraverso l'inalazione e l'assorbimento cutaneo ed eventualmente attraverso l'ingestione. Tali lavoratori dovrebbero pertanto essere protetti più efficacemente da questa esposizione.*

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva Considerando 15 septies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(15 septies) L'azione dell'Unione, come il Green Deal europeo di cui alla comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 e l'iniziativa sulle materie prime critiche di cui alla comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023, dal titolo "Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione", promuove lo sviluppo sostenibile, ad esempio nel settore delle batterie, che è uno dei diversi settori di importanza strategica per il raggiungimento degli obiettivi del regolamento (UE) 2021/1119. Ciò richiede il raggiungimento di un equilibrio tra considerazioni ambientali, economiche e sociali. Adottando limiti di esposizione professionale obbligatori per gli agenti cancerogeni, mutageni e per le sostanze tossiche per la riproduzione, i lavoratori sono protetti più efficacemente dagli effetti nocivi e possono continuare a lavorare nel modo più sicuro possibile nelle industrie che producono materie prime critiche, come il piombo, stimolando l'economia circolare e mantenendo e migliorando l'autonomia strategica internazionale nelle materie prime, tutti punti che rappresentano priorità dell'Unione. La protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze pericolose contribuisce altresì al conseguimento degli obiettivi del piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla comunicazione della Commissione del 3 febbraio 2021. Ciò promuove una transizione giusta, verde e digitale in cui la salute dei lavoratori e un elevato livello di protezione vadano di pari passo con gli obiettivi economici e ambientali dell'Unione. Per via delle proprietà nocive del piombo e dei suoi composti inorganici,*

*è opportuno evitare sempre la delocalizzazione delle imprese attive nella trasformazione del piombo in paesi terzi con regolamentazioni meno severe dal punto di vista della salute e della sicurezza, offrendo al contempo il massimo livello di protezione ai lavoratori dell'Unione.*

## **Emendamento 22**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 15 octies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(15 octies) A causa dell'esposizione imprevedibile a determinate sostanze e miscele di sostanze o dei vincoli nell'organizzazione del lavoro, alcune professioni dovrebbero essere considerate cancerogene di per sé. Per alcune professioni è difficile prevedere la misura in cui i lavoratori saranno esposti a sostanze o miscele di sostanze e prepararsi di conseguenza. Si prevede che l'elenco dei pericoli cancerogeni dell'Organizzazione mondiale della sanità sarà ampliato sulla base della crescente quantità di dati e dei progressi nell'ambito della ricerca medica e scientifica, che evidenziano la natura cancerogena di alcune professioni. Pertanto, la Commissione dovrebbe sviluppare una definizione di professioni cancerogene nell'intento di sostenere i datori di lavoro a individuare le professioni a rischio e di facilitare l'attuazione di misure di protezione adeguate e di formazione appropriata a norma delle direttive 98/24/CE e 2004/37/CE.*

## **Emendamento 23**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 15 nonies (nuovo)**

*(15 nonies) L'economia circolare e i settori della raccolta, della cernita e del recupero dei rifiuti stanno crescendo rapidamente per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, garantire la sostenibilità dell'industria europea e assicurare all'Unione una maggiore autonomia strategica. Tuttavia tali sviluppi positivi sollevano molte questioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro per i lavoratori di tale settore che, per la natura stessa della loro attività, sono suscettibili di essere esposti in modo sproporzionato alle sostanze nocive. Ad esempio, l'esposizione al piombo, al mercurio e ad altri metalli pericolosi negli impianti di riciclaggio dei rifiuti rappresenta già una realtà per molti di questi lavoratori. Sono necessarie misure di protezione ambiziose, politiche di prevenzione adeguate e condizioni lavorative di qualità per ridurre i rischi di esposizione a sostanze pericolose e garantire un livello elevato di protezione.*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di direttiva Considerando 15 decies (nuovo)**

*(15 decies) I lavoratori informali sono presenti nei settori della raccolta, della cernita e del recupero dei rifiuti. Un'elevata esposizione ai rischi, comprese le sostanze nocive, unita a un basso livello di protezione sociale pone la maggior parte dei lavoratori dell'economia informale in una situazione molto vulnerabile. Le misure preventive volte a ridurre i rischi sul lavoro, sotto forma di sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e di una cultura generale della sicurezza, spesso*

*non si applicano all'economia informale. Le misure di protezione della presente direttiva dovrebbero applicarsi allo stesso modo a tutti i lavoratori. A tal fine è necessaria la piena applicazione della presente direttiva, anche mediante ispezioni sul lavoro, al fine di garantire condizioni di lavoro e ambienti di lavoro sicuri nonché la parità di trattamento dei lavoratori in tutti i settori.*

## **Emendamento 25**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto -1 (nuovo)**

Direttiva 98/24/CE

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-1) all'articolo 12, è aggiunto il seguente paragrafo:*

*"2 bis. Entro il 31 dicembre 2029 la Commissione avvia un processo di revisione del limite di esposizione professionale e dei valori limite di esposizione professionale a breve termine per i diisocianati, tenendo conto in particolare della valutazione del regolamento REACH e di tutti i dati pertinenti disponibili e, se del caso, presenta senza indugio le necessarie modifiche al gruppo di sostanze di cui all'allegato I.";*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – comma 1 – parte introduttiva (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*La direttiva 2004/37/CE è così modificata:*

## **Emendamento 27**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – comma 1 – punto 1 (nuovo)**  
Direttiva 2004/37/CE  
Articolo 2 – lettera b

*Testo in vigore*

b) agente mutageno: sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

*Emendamento*

**1) all'articolo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:**

"b) agente mutageno:

*i) sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;*

*ii) sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;"*

**Emendamento 28**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – comma 1 – punto 2 (nuovo)**  
Direttiva 2004/37/CE  
Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

*Testo in vigore*

b bis) "sostanza tossica per la riproduzione": sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

*Emendamento*

**2) all'articolo 2, la lettera b bis) è sostituita dalla seguente:**

"b bis) sostanza tossica per la riproduzione:

*i) sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza*

tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

*ii) sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;"*;

## **Emendamento 29**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – comma 1 – punto 3 (nuovo)**

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 2 – lettera e bis (nuova)

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**3) all'articolo 2, è aggiunta la lettera seguente:**

*"e bis) 'farmaci pericolosi': farmaci contenenti una o più sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come cancerogene (categoria 1A o 1B), mutagene (categoria 1A o 1B) o tossiche per la riproduzione (categoria 1A o 1B) conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008."*;

## **Emendamento 30**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – comma 1 – punto 4 (nuovo)**

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 4

*Testo in vigore*

*Emendamento*

4. L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III.

**4) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:**

*"4. L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III. **I livelli biologici non devono superare il***

*valore limite biologico dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III bis.";*

## **Emendamento 31**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – comma 1 – punto 5 (nuovo)**  
Direttiva 2004/37/CE  
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo in vigore*

*Emendamento*

5) *all'articolo 5, è aggiunto il paragrafo seguente:*

*"4 bis. In caso di esposizione a una combinazione di sostanze che agiscono con la stessa modalità d'azione o sulla stessa cellula o sullo stesso tessuto bersaglio, l'applicazione dei possibili valori limite di tali sostanze è adattata per tenere conto degli effetti combinati di tali sostanze conformemente agli orientamenti dell'Unione, ai sensi dell'articolo 18 bis, paragrafo 7 bis.";*

## **Emendamento 32**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – comma 1 – punto 6 (nuovo)**  
Direttiva 2004/37/CE  
Articolo 18 bis – comma 7

*Testo in vigore*

*Emendamento*

Entro il 31 dicembre **2024** la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche *e previa opportuna consultazione delle parti interessate, propone*, se del caso, un valore limite per il cobalto e i composti inorganici di cobalto.

6) *all'articolo 18 bis, il comma 7 è sostituito dal seguente:*

*"Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione, previa consultazione del CCSS e tenendo conto del parere del RAC del 2018 e degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche, presenta, se del caso, una proposta legislativa per introdurre un valore limite per il cobalto e*

i composti inorganici di cobalto.";

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – comma 1 – punto 7 (nuovo)**

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 18 bis – comma 7 bis (nuovo)

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**7) all'articolo 18 bis è aggiunto il comma seguente:**

***"Entro... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione, tenendo conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e del parere del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006, e previa adeguata consultazione dei portatori di interessi pertinenti, elabora orientamenti dell'Unione sulle modalità di adattamento dell'attuazione dei valori limite di cui all'articolo 5, paragrafo 4 bis, in caso di esposizione a una combinazione di sostanze. Tali orientamenti sono pubblicati sul sito web dell'EU-OSHA e diffusi in tutti gli Stati membri dalle autorità competenti interessate.";***

### **Emendamento 34**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – comma 1 – punto 8 (nuovo)**

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 18 bis – comma 7 ter (nuovo)

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**8) all'articolo 18 bis è aggiunto il comma seguente:**

***"Entro... [12 mesi dalla data di entrata in***

*vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva. Nell'ambito di tale riesame, essa valuta se è appropriato apportare ulteriori modifiche alla presente direttiva, esamina la fattibilità di includere gli interferenti endocrini nell'ambito di applicazione della presente direttiva e, se del caso, presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.";*

## **Emendamento 35**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – comma 1 – punto 9 (nuovo)**

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 18 bis – comma 7 quater (nuovo)

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**9) all'articolo 18 bis è aggiunto il comma seguente:**

*"Entro... [cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riesamina il valore limite di esposizione professionale e i valori limite biologici, compresi il valore limite per l'esposizione storica e il valore guida per le lavoratrici in età feconda, di cui agli allegati III e III bis, tenendo conto degli impatti negativi sulla capacità riproduttiva delle lavoratrici in età feconda nonché sullo sviluppo fetale, al fine di garantire pari protezione a tutti i lavoratori indipendentemente dal genere e tenendo conto dei dati scientifici aggiornati e della classificazione del piombo come sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia.";*

## **Emendamento 36**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – comma 1 – punto 10 (nuovo)**

RR\1285438IT.docx

29/45

PE746.964v02-00

Direttiva 2004/37/CE  
Articolo 18 bis – comma 7 quinquies (nuovo)

*Testo in vigore*

*Emendamento*

10) *all'articolo 18 bis è aggiunto il comma seguente:*

*"Entro... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), elabora una definizione di 'professioni cancerogene' e valuta l'opportunità di includere tali professioni nell'ambito di applicazione della presente direttiva.";*

### **Emendamento 37**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – comma 1 – punto 11 (nuovo)**  
Direttiva 2004/37/CE  
Articolo 18 bis – comma 7 sexies (nuovo)

*Testo in vigore*

*Emendamento*

11) *all'articolo 18 bis è aggiunto il comma seguente:*

*"Entro... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione, previa consultazione del CCSS, elabora orientamenti per quanto riguarda l'esposizione professionale storica al piombo, al fine di accrescere la protezione e ridurre l'esposizione per i lavoratori i cui livelli di piombo nel sangue sono superiori al valore limite biologico, nonché di tutelare maggiormente le lavoratrici in età feconda. Tali orientamenti sono pubblicati sul sito web dell'EU-OSHA e diffusi in tutti gli Stati membri dalle autorità competenti interessate.";*

## **Emendamento 38**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 12 (nuovo)**

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 18 bis – comma 7 septies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**12) all'articolo 18 bis è aggiunto il comma seguente:**

***"Entro... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione, previa consultazione del CCSS e tenendo conto delle raccomandazioni esistenti formulate dalle agenzie pertinenti, dalle parti interessate e dall'Organizzazione mondiale della sanità sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione prioritari per i quali sono necessari valori limite, rivede il suo piano d'azione per stabilire valori limite di esposizione professionale per sostanze, gruppi di sostanze o sostanze generate da processi in aggiunta a quelli contemplati dalla presente direttiva. Ciò comprende in particolare litio e composti del litio, metilidrazina, 1,3-propansultone, fumi di saldatura e segatura di cuoio. Entro... [due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione, tenendo conto di tale piano d'azione rivisto per stabilire valori limite per altre sostanze, altri gruppi di sostanze o altre sostanze generate da processi, nonché degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche, e previa consultazione del CCSS, presenta se del caso una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio.";***

## **Emendamento 39**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – comma 1 – punto 13 (nuovo)**

Direttiva 2004/37/CE  
Articolo 18 bis – comma 7 octies (nuovo)

*Testo in vigore*

*Emendamento*

13) *all'articolo 18 bis è aggiunto il comma seguente:*

*"Entro... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione, in consultazione con le parti sociali, valuta deroghe mirate e limitate per le attività professionali legate alla cultura e al patrimonio per quanto riguarda i valori limite di esposizione professionale e i valori limite biologici e adotta misure adeguate.";*

#### **Emendamento 40**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – comma 1 – punto 14 (nuovo)**  
Direttiva 2004/37/CE  
Articolo 18 bis – comma 7 nonies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

14) *all'articolo 18 bis è aggiunto il comma seguente:*

*"Entro il 1° gennaio 2028, la Commissione, tenendo conto del parere del RAC del 2018 e degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche, valuta la fattibilità di un'ulteriore riduzione del valore limite per il benzene e, se del caso, entro il 1° gennaio 2030 trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le necessarie modifiche legislative alla presente direttiva.";*

#### **Emendamento 41**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Gli allegati III e III bis della direttiva 2004/37/CE sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.

*Emendamento*

Gli allegati I, III e III bis della direttiva 2004/37/CE sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.


**Emendamento 42**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I**

Direttiva 98/24/CE

Allegato I

*Testo della Commissione*

L'allegato I della direttiva 98/24/CE è sostituito dal seguente:

**ALLEGATO I**

**ELENCO DEI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE OBBLIGATORI**

Nome agente	N. CE ( <sup>1</sup> )	N. CAS ( <sup>2</sup> )	Valori limite					Osservazioni	Misure transitorie
			8 ore ( <sup>3</sup> )			Breve durata ( <sup>4</sup> )			
			µg/m <sup>3</sup> ( <sup>5</sup> )	ppm ( <sup>6</sup> )	f/ml ( <sup>7</sup> )	µg/m <sup>3</sup>	ppm		
Diisocianati			6			12		Pelle ( <sup>8</sup> ) Sensibilizzazione cutanea e respiratoria ( <sup>9</sup> )	Fino al 31 dicembre 2028 si applicano un valore limite di 10 µg/m <sup>3</sup> in relazione a un periodo di riferimento di otto ore e un valore limite di esposizione di



										breve durata di 20 µg <i>NCO</i> /m <sup>3</sup> .
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

- (<sup>1</sup>) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
- (<sup>2</sup>) N. CAS: numero di registrazione CAS (*Chemical Abstract Service*).
- (<sup>3</sup>) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).
- (<sup>4</sup>) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.
- (<sup>5</sup>) **Misurato come** µg *NCO*/m<sup>3</sup> = microgrammi di *NCO/gruppo isocianato di diisocianati* per metro cubo di aria.
- (<sup>6</sup>) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m<sup>3</sup>).
- (<sup>7</sup>) f/ml = fibre per millilitro.
- (<sup>8</sup>) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.
- (<sup>9</sup>) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie."

### Emendamento 43

#### Proposta di direttiva Allegato II – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

Gli allegati III e III bis della direttiva 2004/37/CE sono così modificati:

##### *Emendamento*

Gli allegati **I**, III e III bis della direttiva 2004/37/CE sono così modificati:

### Emendamento 44

#### Proposta di direttiva Allegato II – punto -1 bis (nuovo) Direttiva 2004/37/CE Allegato I – titolo

##### *Testo in vigore*

Elenco di sostanze, miscele e procedimenti  
[Articolo 2, lettera a), punto iii)]

##### *Emendamento*

**-1) nell'allegato I il titolo è modificato come segue:**

"Elenco di sostanze, miscele e procedimenti

**[Articolo 2, lettera a), punto ii), articolo 2, lettera b), punto ii), articolo 2, lettera b**

*bis), punto ii)]'';*

## Emendamento 45

### Proposta di direttiva

#### Allegato II – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Allegato I – punto 8 bis (nuovo)

*Testo in vigore*

*Emendamento*

***-1 bis) nell'allegato I è aggiunto il punto seguente:***

***"8 bis. Lavori comportanti esposizione a farmaci pericolosi.";***

## Emendamento 46

### Proposta di direttiva

#### Allegato II – punto 1

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – lettera A – riga 31

*Testo della Commissione*

1) nell'allegato III, lettera A, la riga relativa al piombo inorganico e ai suoi composti è sostituita dalla seguente:

Nome agente	N. CE ( <sup>1</sup> )	N. CAS ( <sup>2</sup> )	Valori limite						Osservazioni	Misure transitorie
			8 ore ( <sup>3</sup> )			Breve durata ( <sup>4</sup> )				
			mg/m <sup>3</sup> ( <sup>5</sup> )	ppm ( <sup>6</sup> )	f/ml ( <sup>7</sup> )	mg/m <sup>3</sup>	ppm	f/ml		
Piombo inorganico e suoi composti			0,03							

(<sup>1</sup>) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(<sup>2</sup>) N. CAS: numero di registrazione CAS (*Chemical Abstract Service*).

(<sup>3</sup>) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).

(<sup>4</sup>) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

(<sup>5</sup>) mg/m<sup>3</sup> = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla

pressione di 760 mm di mercurio).

(<sup>6</sup>) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m<sup>3</sup>).

(<sup>7</sup>) f/ml = fibre per millilitro.";

*Emendamento*

1) nell'allegato III, lettera A, la riga relativa al piombo inorganico e ai suoi composti è sostituita dalla seguente:

Nome agente	N. CE ( <sup>1</sup> )	N. CAS ( <sup>2</sup> )	Valori limite						Osservazioni	Misure transitorie
			8 ore ( <sup>3</sup> )			Breve durata ( <sup>4</sup> )				
			mg/m <sup>3</sup> ( <sup>5</sup> )	ppm ( <sup>6</sup> )	f/ml ( <sup>7</sup> )	mg/m <sup>3</sup>	ppm	f/ml		
Piombo inorganico e suoi composti			0,03						<b>Sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia</b>	

(<sup>1</sup>) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(<sup>2</sup>) N. CAS: numero di registrazione CAS (*Chemical Abstract Service*).

(<sup>3</sup>) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (TWA).

(<sup>4</sup>) Limite per esposizione di breve durata (STEL). Valore limite al di sopra del quale l'esposizione dovrebbe essere evitata e che si riferisce a un periodo di 15 minuti salvo indicazione contraria.

(<sup>5</sup>) mg/m<sup>3</sup> = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

(<sup>6</sup>) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m<sup>3</sup>).

(<sup>7</sup>) f/ml = fibre per millilitro.";

**Emendamento 47**

**Proposta di direttiva**

**Allegato II – punto 2**

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III bis

*Testo della Commissione*

2) l'allegato III bis è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO III bis (articolo 16, paragrafo 4)

VALORI LIMITE BIOLOGICI E  
MISURE DI SORVEGLIANZA

*Emendamento*

2) l'allegato III bis è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO III bis (articolo 16, paragrafo 4)

VALORI LIMITE BIOLOGICI E  
MISURE DI SORVEGLIANZA

## SANITARIA

(articolo 16, paragrafo 4)

### Piombo e suoi composti *ionici*

Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico obbligatorio è il seguente:

15 µg Pb/100 ml di sangue (<sup>1</sup>)

La sorveglianza sanitaria interviene *quando l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo*

## SANITARIA

(articolo 16, paragrafo 4)

### Piombo e suoi composti *inorganici*

Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico obbligatorio è il seguente:

15 µg Pb/100 ml di sangue (<sup>1</sup>)

*Se dai risultati della sorveglianza sanitaria emerge un livello di piombo nel sangue di un lavoratore superiore a 30 µg Pb/100 ml di sangue, il datore di lavoro e l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria di tale lavoratore garantiscono che il lavoratore non sia più esposto al piombo, conformemente agli orientamenti elaborati a norma dell'articolo 18 bis.*

*Se dai risultati della sorveglianza sanitaria emerge un livello di piombo nel sangue di un lavoratore compreso tra 15 e 30 µg Pb/100 ml di sangue e se si constata una tendenza al ribasso verso il valore limite in vigore, tale lavoratore può continuare a svolgere mansioni che comportano l'esposizione al piombo.*

*Sono adottate misure specifiche in materia di gestione dei rischi, compresa una sorveglianza sanitaria specifica e periodica, standard elevati per i dispositivi di protezione individuale e controlli periodici del livello di piombo nel sangue. Conformemente al requisito generale della direttiva 2004/37/CE, i datori di lavoro sono tenuti a garantire la sostituzione delle sostanze ove tecnicamente possibile, il ricorso a sistemi chiusi o la riduzione dell'esposizione al più basso livello tecnicamente possibile.*

La sorveglianza sanitaria interviene *periodicamente per tutti i lavoratori esposti al piombo e ai suoi composti inorganici.*

*calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,015 mg/m<sup>3</sup>, oppure quando nei singoli lavoratori è riscontrato un livello di piombo nel sangue superiore a 9 µg Pb/100 ml di sangue.*

---

(<sup>1</sup>) Si raccomanda che il livello di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non superi i valori di riferimento della popolazione generale non soggetta a esposizione professionale al piombo nel rispettivo Stato membro dell'UE. Qualora non siano disponibili livelli di riferimento nazionali, si raccomanda che i livelli di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non superino il valore guida biologico di 4,5 µg/100ml."

---

(<sup>1</sup>) Si raccomanda che il livello di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non superi i valori di riferimento della popolazione generale non soggetta a esposizione professionale al piombo nel rispettivo Stato membro dell'UE. Qualora non siano disponibili livelli di riferimento nazionali, si raccomanda che i livelli di piombo nel sangue delle lavoratrici in età fertile non superino il valore guida biologico di 4,5 µg/100ml. ***In ragione di una continua riduzione dei livelli di esposizione ambientale al piombo, tale valore è rivisto ogni cinque anni.***"

## MOTIVAZIONE

La protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori è sancita dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali ed è un elemento basilare di un'economia dell'UE al servizio dei cittadini. Il diritto a un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro si riflette nel principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali ed è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Nessuno dovrebbe essere affetto da malattie professionali o essere vittima di infortuni o decessi sul lavoro. La legislazione dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) è pertanto un settore di regolamentazione che riguarda quasi 170 milioni di lavoratori nell'UE. Iniziative politiche come il Green Deal europeo o l'iniziativa sulle materie prime critiche promuovono lo sviluppo sostenibile, che richiede un equilibrio tra considerazioni ambientali, economiche e sociali. Adottando limiti di esposizione professionale obbligatori per gli agenti cancerogeni, mutageni e per le sostanze tossiche per la riproduzione, i lavoratori sono protetti più adeguatamente dagli effetti nocivi e possono continuare a lavorare nel modo più sicuro possibile nelle industrie che producono materie prime critiche o contribuiscono all'economia verde. Questo, a sua volta, promuove una transizione giusta garantendo che la salute dei lavoratori non sia compromessa a scapito degli obiettivi economici e ambientali dell'Unione. La protezione dei lavoratori dall'esposizione a sostanze pericolose contribuisce altresì al conseguimento degli obiettivi del piano europeo di lotta contro il cancro.

Nel nuovo quadro per la SSL 2021-2027, l'Unione si impegna a introdurre nuovi valori limite di protezione per i diisocianati e il piombo, che sono stati identificati nella strategia sulle sostanze chimiche del 2020 come alcune delle sostanze chimiche più nocive su cui intervenire.

***Con la presente relazione il Parlamento europeo adotta per la prima volta valori limite di esposizione professionale per i diisocianati, una sostanza essenziale per la transizione verde, rivedendo nel contempo i valori limite per il piombo per la prima volta in oltre 40 anni. Viene inoltre introdotto un meccanismo di revisione per garantire che d'ora in poi siano effettuate revisioni periodiche al fine di assicurare che tali valori limite siano regolarmente aggiornati, tenendo conto dei dati scientifici più recenti.***

### **Diisocianati**

I diisocianati sono utilizzati per produrre il poliuretano, un materiale fondamentale per una serie di applicazioni come l'isolamento degli edifici e degli apparecchi, che contribuisce agli obiettivi del Green Deal europeo riducendo le emissioni di CO<sub>2</sub> attraverso l'efficienza energetica. Tuttavia, i diisocianati sono agenti chimici pericolosi che possono causare asma professionale e malattie cutanee professionali, ossia reazioni allergiche che possono verificarsi a causa dell'esposizione a tali sostanze. Secondo le stime, circa 4,2 milioni di lavoratori sono esposti ai diisocianati, il che li rende una delle cause più comuni di asma professionale, e più di 2,4 milioni di aziende nell'UE sono coinvolte.

### **Consenso tripartito sui valori limite**

I valori limite (limite di esposizione professionale/limite di esposizione a breve termine) per i diisocianati, che sono ora proposti per la prima volta a livello dell'UE, sono sostenuti dal comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS), che è composto

dai governi nazionali e dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Nella presente relazione si propone pertanto di adottare i valori limite e la clausola di revisione proposti dal CCSS senza alcuna modifica, con la volontà di sostenere e promuovere le soluzioni concordate tra le parti sociali, di concerto con le amministrazioni nazionali.

### **Piombo**

Il piombo ha attualmente una grande varietà di applicazioni industriali. Si tratta di una sostanza tossica per la riproduzione che si accumula nel corpo in seguito all'esposizione e può influire negativamente sulla funzione sessuale e sulla fertilità sia degli uomini che delle donne, nonché sullo sviluppo del feto o della progenie (tossicità per lo sviluppo). L'esposizione al piombo può provocare una riduzione della fertilità, aborti spontanei o gravi difetti alla nascita, nonché altri effetti nocivi quali neurotossicità, nefrotossicità, effetti cardiovascolari ed ematologici. Il piombo è responsabile di circa la metà di tutte le esposizioni professionali a sostanze tossiche per la riproduzione e dei casi associati di malattie riproduttive. Si stima che attualmente siano esposti al piombo tra i 50 000 e i 150 000 lavoratori nell'UE. L'attuale limite di esposizione professionale obbligatorio dell'UE e il valore limite biologico non sono stati aggiornati da oltre 40 anni.

In assenza di un consenso in seno al CCSS sui valori limite per il piombo, la presente relazione sostiene la proposta della Commissione di abbassare il limite di esposizione professionale da 0,15 milligrammi per metro cubo (0,15 mg/m<sup>3</sup>) a 0,03 mg/m<sup>3</sup> e di ridurre il valore limite biologico da 70 microgrammi per 100 ml di sangue (70 µg/100 ml) a 15 µg/100 ml. La presente relazione propone inoltre una clausola di revisione che affronta l'impatto negativo dell'esposizione professionale al piombo sulla salute riproduttiva delle lavoratrici in età feconda, nonché sullo sviluppo fetale. La clausola di revisione dovrebbe altresì tenere conto dei dati scientifici aggiornati e della classificazione del piombo come sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia.

### **Esposizione storica**

La presente relazione tiene conto della situazione specifica dei lavoratori che presentano un'esposizione storica. I lavoratori che sono stati professionalmente esposti al piombo per diversi anni possono aver accumulato livelli di piombo nel sangue ben al di sopra di qualunque nuovo valore limite biologico. In tali situazioni, se dai risultati della sorveglianza sanitaria emerge un livello di piombo nel sangue di un lavoratore compreso tra 15 e 30 µg Pb/100 ml di sangue e se si constata una tendenza al ribasso verso il valore limite in vigore, tale lavoratore può continuare a svolgere mansioni che comportano l'esposizione al piombo. In caso contrario, l'autorità responsabile provvede affinché il lavoratore non sia più esposto al piombo. La relazione invita inoltre la Commissione, in consultazione con il CCSS, a elaborare orientamenti per quanto riguarda l'esposizione professionale storica al piombo, al fine di accrescere la protezione e ridurre l'esposizione per i lavoratori i cui livelli di piombo nel sangue sono superiori al valore limite biologico, nonché di tutelare maggiormente le lavoratrici in età feconda.

### **Esposizione combinata**

Al fine di garantire un livello di protezione completo, è necessario considerare gli effetti dell'esposizione combinata a diverse sostanze. Sul luogo di lavoro, i lavoratori sono spesso esposti a una combinazione di sostanze pericolose che possono aumentare i rischi e avere effetti negativi sulla salute. In caso di esposizione a una combinazione di sostanze che

agiscono con la stessa modalità d'azione o sulla stessa cellula o tessuto bersaglio, è necessario adattare l'applicazione dei loro possibili valori limite per tenere conto degli effetti combinati. Nella presente relazione si invita la Commissione a elaborare orientamenti dell'Unione sulle modalità di adattamento dell'attuazione dei valori limite in caso di esposizione a una combinazione di sostanze.

### **Definire le "professioni cancerogene"**

A causa dell'esposizione imprevedibile a determinate sostanze e miscele di sostanze o dei vincoli nell'organizzazione del lavoro, alcune professioni dovrebbero essere considerate cancerogene di per sé. Nella presente relazione si invita la Commissione a elaborare una definizione di "professioni cancerogene" e a valutare se sia opportuno includere tali professioni nell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione (CMR).

### **Interferenti endocrini e altre sostanze**

Nella presente relazione si invita la Commissione a estendere l'ambito di applicazione della direttiva CMR in modo da includere gli interferenti endocrini, che possono causare determinati disturbi nell'uomo, quali difetti alla nascita, disturbi dello sviluppo, della riproduzione o dello sviluppo neurologico, cancro, diabete e obesità. Si chiede inoltre di inserire nuove sostanze nel quadro della direttiva CMR, come il litio, i fumi da saldatura e la polvere di cuoio, nonché di stabilire un valore limite per il cobalto e i composti inorganici del cobalto.

### **Lavoro informale**

Un'elevata esposizione ai rischi, ivi incluso alle sostanze nocive, unita a un basso livello di protezione sociale pone la maggior parte dei lavoratori dell'economia informale in una situazione molto vulnerabile. Le misure preventive volte a ridurre i rischi sul lavoro, sotto forma di sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e di una cultura generale della sicurezza, spesso non si applicano all'economia informale. Con la presente relazione si chiede la piena applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni, mutageni e sulle sostanze tossiche per la riproduzione e della direttiva sugli agenti chimici al fine di garantire condizioni di lavoro e ambienti di lavoro sicuri nonché la parità di trattamento dei lavoratori in tutti i settori.

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL  
RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

L'elenco in appresso è compilato su base puramente volontaria, sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione [del progetto di relazione / della relazione, fino alla sua approvazione in commissione], il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

<b>Entità e/o persona</b>
BusinessEurope
Confederazione europea dei sindacati – CES
SMEunited – Organizzazione europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese
Federazione sindacale europea dei servizi pubblici – FSESP
SGI Europe – Centro europeo dei datori di lavoro e delle imprese o organizzazioni che offrono servizi di interesse generale
Istituto sindacale europeo – ETUI
AEPI
ALIPA
Confederazione sindacale danese – FH
Commissione europea

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Modifica della direttiva 98/24/CE del Consiglio e della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e i diisocianati
<b>Riferimenti</b>	COM(2023)0071 – C9-0022/2023 – 2023/0033(COD)
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	13.2.2023
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	EMPL 13.3.2023
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	ENVI 13.3.2023
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	ENVI 23.3.2023
<b>Relatori</b> Nomina	Nikolaj Villumsen 10.3.2023
<b>Esame in commissione</b>	28.6.2023
<b>Approvazione</b>	7.9.2023
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 37 -: 4 0: 3
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Marc Angel, Dominique Bilde, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, David Casa, Ilan De Basso, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Chiara Gemma, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Max Orville, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoş Pîslaru, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Pirkko Ruohonen-Lerner, Mounir Satouri, Monica Semedo, Eugen Tomac, Romana Tomc, Nikolaj Villumsen, Maria Walsh, Stefania Zambelli
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Alex Agius Saliba, Alexander Alexandrov Yordanov, Catherine Amalric, Carmen Avram, Lina Gálvez Muñoz, Eugenia Rodríguez Palop
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Irena Joveva, Ana Miranda
<b>Deposito</b>	8.9.2023

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

<b>37</b>	<b>+</b>
ECR	Pirkko Ruohonen-Lerner
ID	Elena Lizzi, Stefania Zambelli
PPE	Alexander Alexandrov Yordanov, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Helmut Geuking, Radan Kanev, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh
Renew	Catherine Amalric, Sylvie Brunet, Jordi Cañas, Irena Joveva, Max Orville, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo
S&D	Alex Agius Saliba, Marc Angel, Carmen Avram, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Ilan De Basso, Estrella Durá Ferrandis, Lina Gálvez Muñoz, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius
The Left	Özlem Demirel, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen
Verts/ALE	Kira Marie Peter-Hansen

<b>4</b>	<b>-</b>
ECR	Chiara Gemma, Margarita de la Pisa Carrión, Elzbieta Rafalska
ID	Dominique Bilde

<b>3</b>	<b>0</b>
Verts/ALE	Katrin Langensiepen, Ana Miranda, Mounir Satouri

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti